

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 100



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53° anno
17 aprile 2010

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar	Pagina
------------------------------	--------	--------

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia

2010/C 100/01	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> GU C 80 del 27.3.2010	1
---------------	---	---

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2010/C 100/02	Causa C-172/08: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 25 febbraio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Roma) — Pontina Ambiente Srl/ Regione Lazio (Ambiente — Direttiva 1999/31/CE — Art. 10 — Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi — Assoggettamento del gestore della discarica a tale imposta — Costi di gestione di una discarica — Direttiva 2000/35/CE — Interessi di mora)	2
---------------	--	---

IT

Prezzo:
4 EUR

(segue)

2010/C 100/03	Causa C-310/08: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 23 febbraio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Court of Appeal — Regno Unito) — London Borough of Harrow/Nimco Hassan Ibrahim, Secretary of State for the Home Department [Libera circolazione delle persone — Diritto di soggiorno di una cittadina di uno Stato terzo, coniugata con un cittadino di uno Stato membro e dei loro figli, anch'essi cittadini di uno Stato membro — Cessazione dell'attività lavorativa subordinata del cittadino di uno Stato membro seguita dalla sua partenza dallo Stato membro ospitante — Iscrizione dei figli in un istituto scolastico — Mancanza di mezzi di sostentamento — Regolamento (CEE) n. 1612/68 — Art. 12 — Direttiva 2004/38/CE]	3
2010/C 100/04	Causa C-337/08: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 25 febbraio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — X Holding B.V./Staatssecretaris van Financiën (Artt. 43 CE e 48 CE — Normativa tributaria — Imposta sulle società — Unità fiscale composta da una società madre residente e da una o più controllate residenti — Imposizione degli utili in capo alla società madre — Esclusione delle controllate non residenti)	3
2010/C 100/05	Causa C-381/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 25 febbraio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Car Trim GmbH/KeySafety Systems Srl [Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Art. 5, punto 1, lett. b) — Competenza in materia contrattuale — Determinazione del luogo di esecuzione dell'obbligazione — Criteri di distinzione tra «compravendita di beni» e «prestazione di servizi»]	4
2010/C 100/06	Causa C-386/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 25 febbraio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Firma Brita GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen (Accordo di associazione CE-Israele — Ambito di applicazione territoriale — Accordo di associazione CE-OLP — Diniego di applicazione ai prodotti originari della Cisgiordania del regime tariffario preferenziale concesso a favore dei prodotti originari di Israele — Dubbi quanto all'origine dei prodotti — Esportatore autorizzato — Controllo a posteriori delle dichiarazioni su fattura da parte delle autorità doganali dello Stato di importazione — Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati — Principio dell'effetto relativo dei trattati)	4
2010/C 100/07	Causa C-408/08 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 25 febbraio 2010 — Lancôme parfums et beauté & Cie SNC/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), CMS Hasche Sigle [Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Artt. 55, n. 1, lett. a), e 7, n. 1, lett. c) — Interesse all'esercizio dell'azione di annullamento di un marchio fondata su una causa di nullità assoluta — Studio legale — Segno denominativo «COLOR EDITION» — Carattere descrittivo di un marchio denominativo composto da elementi descrittivi]	5
2010/C 100/08	Causa C-480/08: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 23 febbraio 2010 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito] — Maria Teixeira/London Borough of Lambeth, Secretary of State for the Home Department [Libera circolazione delle persone — Diritto di soggiorno — Cittadina di uno Stato membro che ha lavorato in altro Stato membro e vi ha soggiornato dopo la cessazione della sua attività lavorativa — Figlio che segue una formazione professionale nello Stato membro ospitante — Assenza di mezzi di sostentamento propri — Regolamento (CEE) n. 1612/68 — Art. 12 — Direttiva 2004/38/CE]	6



2010/C 100/09	Causa C-562/08: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 25 febbraio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Müller Fleisch GmbH/Land Baden-Württemberg [Sistema di sorveglianza dell'encefalopatia spongiforme bovina — Regolamento (CE) n. 999/2001 — Bovini di età superiore a 30 mesi — Macellazione in condizioni normali — Carni destinate al consumo umano — Test obbligatorio di accertamento — Normativa nazionale — Obbligo di accertamento — Estensione — Bovini di età superiore a 24 mesi]	7
2010/C 100/10	Causa C-25/09: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 25 febbraio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság — Repubblica di Ungheria) — Sió-Eckes Kft./Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve [Politica agricola comune — Regolamento (CE) n. 2201/96 — Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli — Regolamento (CE) n. 1535/2003 — Regime di aiuto nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli — Prodotti trasformati — Pesche sciroppate e/o al succo naturale di frutta — Prodotti finiti]	7
2010/C 100/11	Causa C-170/09: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 25 febbraio 2010 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2005/60/CE — Riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento del terrorismo — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)	8
2010/C 100/12	Causa C-209/09: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 25 febbraio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — causa promossa dalla Lahti Energia Oy (Direttiva 2000/76/CE — Incenerimento dei rifiuti — Impianto di incenerimento — Impianto di coincenerimento — Complesso costituito da un impianto di gassificazione e da una centrale elettrica — Incenerimento nella centrale elettrica di gas non depurato derivato dal trattamento termico di rifiuti nell'impianto di gassificazione)	9
2010/C 100/13	Causa C-295/09: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 25 febbraio 2010 — Commissione europea/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2006/43/CE — Diritto delle società — Revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati — Mancata trasposizione nel termine previsto)	9
2010/C 100/14	Causa C-330/09: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 25 febbraio 2010 — Commissione europea/Repubblica d'Austria (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2006/43/CE — Diritto societario — Revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)	10
2010/C 100/15	Cause riunite C-403/08 e C-429/08: Ordinanza della Corte 16 dicembre 2009 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalle High Court of Justice (Chancery Division), High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito) — Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA, Multichoice Hellas SA/QC Leisure, David Richardson, AV Station plc, Malcolm Chamberlain, Michael Madden, SR Leisur Ltd, Philip George Charles Houghton, Derek Owen (C-403/08), Karen Murphy/Media Protection Services Ltd (C-429/08) (Rinvio pregiudiziale — Domanda di partecipazione al procedimento — Rigetto)	10



<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
2010/C 100/16	Causa C-513/08 P: Ordinanza della Corte 9 dicembre 2009 — Luigi Marcuccio/Commissione europea (Impugnazione — Funzionari — Previdenza sociale — Rigetto esplicito della domanda diretta a ottenere il rimborso al 100 % di talune spese mediche sostenute dal funzionario — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)	11
2010/C 100/17	Causa C-528/08 P: Ordinanza della Corte 9 dicembre 2009 — Luigi Marcuccio/Commissione europea (Impugnazione — Funzionari — Previdenza sociale — Rigetto implicito della domanda diretta a ottenere il rimborso al 100 % di talune spese mediche sostenute dal funzionario — Ordinanza declinatoria di competenza del Tribunale della funzione pubblica — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)	11
2010/C 100/18	Causa C-579/08 P: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 15 gennaio 2010 — Messer Group GmbH/Air Products and Chemicals Inc., Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Impugnazione — Art. 119 del regolamento di procedura — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, n. 1, lett. b) — Marchio denominativo Ferromix, Inomix e Alumix — Marchi anteriori FERROMAXX, INOMAXX e ALUMAXX — Opposizione del titolare — Pubblico rilevante — Grado di somiglianza — Carattere debolmente distintivo del marchio anteriore — Rischio di confusione]	12
2010/C 100/19	Causa C-69/09 P: Ordinanza della Corte 22 gennaio 2010 — Makhteshim — Agan Holding BV, Makhteshim -Agan Italia Srl, Magan Italia Srl/Commissione europea (Procedimento accelerato)	12
2010/C 100/20	Cause riunite C-292/09 e C-293/09: Ordinanza della Corte 13 gennaio 2010 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Commissione tributaria provinciale di Parma) — Isabella Calestani (C-292/09), Paolo Lunardi (C-293/09)/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Parma (Rinvio pregiudiziale — Irricevibilità manifesta)	13
2010/C 100/21	Causa C-449/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofijski gradski sad (Bulgaria) il 18 novembre 2009 — Canon Kabushiki Kaisha/IPN Bulgaria OOD	13
2010/C 100/22	Causa C-547/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Innsbruck (Austria) il 28 dicembre 2009 — Pensionsversicherungsanstalt/Andrea Schwab	14
2010/C 100/23	Causa C-17/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Brně (Repubblica ceca) l'11 gennaio 2010 — Toshiba Corporation, Areva T&D Holding SA, Areva T&D SA, Areva T&D AG, Mitsubishi Electric Corp., Alstom, Fuji Electric Holdings Co. Ltd, Fuji Electric Systems Co. Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA, Siemens AG Österreich, VA TECH Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens AG, Hitachi Ltd, Hitachi Europe Ltd, Japan AE Power Systems Corp., Nuova Magrini Galileo SpA/Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	14
2010/C 100/24	Causa C-23/10: Ricorso proposto il 14 gennaio 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese	15



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2010/C 100/25	Causa C-25/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège (Belgio) il 15 gennaio 2010 — Missionswerk Werner Heukelbach E.v./Stato belga — Service Public Fédéral Finances	17
2010/C 100/26	Causa C-30/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Linköpings tingsrätt — Svezia il 19 gennaio 2010 — Lotta Andersson/Staten genom Kronofogdemyndigheten i Jönköping, Tillsynsmyndigheten	17
2010/C 100/27	Causa C-31/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 20 gennaio 2010 — Minerva Kulturreisen GmbH/Finanzamt Freital	18
2010/C 100/28	Causa C-32/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria) il 20 gennaio 2010 — Toni Georgiev Semerdzhiev/Del-Pi-Krasimira Mancheva	18
2010/C 100/29	Causa C-34/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 21 gennaio 2010 — Oliver Brüstle/Greenpeace e.V.	19
2010/C 100/30	Causa C-37/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin (Germania) il 22 gennaio 2010 — Landwirtschaftliches Unternehmen e. G. Sondershausen/BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltung GmbH	20
2010/C 100/31	Causa C-42/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Belgio) il 25 gennaio 2010 — 1. Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW, 2. Marc Janssens/Belgische Staat, interveniente: Luk Vangheluwe	20
2010/C 100/32	Causa C-43/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulío tis Epikrateias (Grecia) il 25 gennaio 2010 — Nomarchiaki Aftodioikisi Aitolokarnanias e altri, Elliniki Etaireia gia tin Prostasia tou Perivallontos kai tis Politistikis Klironomias e altri, Pankosmio tameio gia tin fysi — WWF Ellas/Ministro dell'Ambiente, dell'Assetto territoriale e dei Lavori pubblici e altri	20
2010/C 100/33	Causa C-44/10: Ricorso proposto il 28 gennaio 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese	23
2010/C 100/34	Causa C-45/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Belgio) il 28 gennaio 2010 — 1. Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW, 2. Marc Janssens/Belgische Staat	23
2010/C 100/35	Causa C-48/10: Ricorso proposto il 28 gennaio 2010 — Commissione europea/Regno di Spagna ..	24
2010/C 100/36	Causa C-50/10: Ricorso presentato il 29 gennaio 2010 — Commissione europea/Repubblica italiana	24



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2010/C 100/37	Causa C-52/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato — Grecia) il 1° febbraio 2010 — Eleftheri Tileorasi A.E. («Alter Channel») e Konstantinos Giannikos/Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis e Ethniko Symvoulio Radiotileorasis	25
2010/C 100/38	Causa C-57/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Belgio) il 28 gennaio 2010 — Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW/Belgische Staat	25
2010/C 100/39	Causa C-58/10, Causa C-59/10, Causa C-60/10, Causa C-61/10, Causa C-62/10, Causa C-63/10, Causa C-64/10, Causa C-65/10, Causa C-66/10, Causa C-67/10, Causa C-68/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 3 febbraio 2010 nelle cause — Monsanto SAS, Monsanto Agriculture France SAS, Monsanto International SARL, Monsanto Technology LLC/Ministre de l'Agriculture et de la Pêche — Monsanto SAS, Monsanto Agriculture France SAS, Monsanto International SARL, Monsanto Europe SA/Ministre de l'Agriculture et de la Pêche — Association générale des producteurs de maïs (AGPM)/Ministre de l'Agriculture et de la Pêche — SCEA de Malaprade, SCEA Coutin, Jérôme Huard, Dominique Richer, EARL de Candelon, Bernard Mir, EARL des Menirs, Marie-Jeanne Darricau, GAEC de Commenian/Ministre de l'Agriculture et de la Pêche — Pioneer Génétique, Pioneer Semences/Ministre de l'Agriculture et de la Pêche — Syndicat des établissements de semences agréés pour les semences de maïs (SEPROMA)/Ministre de l'Agriculture et de la Pêche — Caussade Semences SA/Ministre de l'Agriculture et de la Pêche — Société Limagrain Verneuil Holding/Ministre de l'Agriculture et de la Pêche — Société Maïsador Semences/Ministre de l'Agriculture et de la Pêche — Ragt Semences SA/Ministre de l'Agriculture et de la Pêche — Euralis Semences SAS, Euralis Coop/Ministre de l'Agriculture et de la Pêche	26
2010/C 100/40	Causa C-69/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif (Luxembourg) il 5 febbraio 2010 — Brahim Samba Diouf/Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration	27
2010/C 100/41	Causa C-72/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione (Italia) il 9 febbraio 2010 — procedimento penale a carico di Marcello Costa	27
2010/C 100/42	Causa C-77/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corta Suprema di Cassazione (Italia) il 9 febbraio 2010 — Ugo Cifone/Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trani ...	28
2010/C 100/43	Causa C-80/10: Ricorso proposto l'11 febbraio 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica	28
2010/C 100/44	Causa C-84/10 P: Impugnazione proposta il 12 febbraio 2010 dalla Longevity Health Products, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 9 dicembre 2009, causa T-484/08, Longevity Health Products, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Merck KGaA	29
2010/C 100/45	Causa C-87/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Vicenza — Sezione distaccata di Schio — (Italia) il 15 febbraio 2010 — Electrosteel Europe sa/Edil Centro SpA	30



<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
2010/C 100/46	Causa C-88/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Palermo (Italia) il 15 febbraio 2010 — Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale/Seasoft Spa	30
2010/C 100/47	Causa C-94/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret (Danimarca) il 17 febbraio 2010 — Danfoss A/S e Sauer-Danfoss ApS/Skatteministeriet	32
2010/C 100/48	Causa C-105/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 25 febbraio 2010 — Virallinen syyttäjä/Malik Gataev e Khadzizhat Gataeva	32
2010/C 100/49	Causa C-525/08: Ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte 15 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Sylvia Bienek/Condor Flugdienst GmbH	34
2010/C 100/50	Causa C-313/09: Ordinanza del presidente della Corte 15 gennaio 2010 — Commissione europea/Repubblica d'Austria	34
2010/C 100/51	Causa C-328/09: Ordinanza del presidente della Corte 18 gennaio 2010 — Commissione europea/Repubblica di Estonia	34

Tribunale

2010/C 100/52	Causa T-16/04: Sentenza del Tribunale 2 marzo 2010 — Arcelor/Parlamento e Consiglio (Ambiente — Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Domanda di annullamento — Mancanza di incidenza diretta ed individuale — Domanda di risarcimento — Ricevibilità — Violazione sufficientemente qualificata di una norma di diritto conferente diritti ai singoli — Diritto di proprietà — Libertà di esercitare un'attività professionale — Proporzionalità — Parità di trattamento — Libertà di stabilimento — Certezza del diritto)	35
2010/C 100/53	Causa T-70/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 2 marzo 2010 — Evropaïki Dynamiki/AESM («Appalti pubblici di servizi — Procedimenti di gara d'appalto dell'AESM — Prestazione di servizi informatici — Esclusione dell'offerta — Ricorso per annullamento — Competenza del Tribunale — Non conformità di un'offerta — Parità di trattamento — Rispetto dei criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d'onere o nel bando di gara — Fissazione di sottocriteri per i criteri di aggiudicazione — Errore manifesto di valutazione — Obbligo di motivazione»)	35
2010/C 100/54	Causa T-163/05: Sentenza del Tribunale 3 marzo 2010 — Bundesverband deutscher Banken/Commissione («Aiuti di Stato — Trasferimento di fondi pubblici alla Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale — Decisione che dichiara l'aiuto parzialmente incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero — Criterio dell'investitore privato — Obbligo di motivazione»)	36



2010/C 100/55	Causa T-429/05: Sentenza del Tribunale 3 marzo 2010 — Artogodan/Commissione («Responsabilità extracontrattuale — Medicinali per uso umano — Decisione che impone la revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio — Annullamento della decisione con sentenza del Tribunale — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli») 36	36
2010/C 100/56	Causa T-36/06: Sentenza del Tribunale 3 marzo 2010 — Bundesverband deutscher Banken/Commissione («Aiuti di Stato — Trasferimento di fondi pubblici alla Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale — Decisione che dichiara che la misura notificata non costituisce un aiuto — Criterio dell'investitore privato — Obbligo di motivazione — Gravi difficoltà») 37	37
2010/C 100/57	Causa T-102/07: Sentenza del Tribunale 3 marzo 2010 — Freistaat Sachsen e a./Commissione (Aiuti di Stato — Aiuto concesso dalla Germania sotto forma di apporto di capitale e di garanzie sui prestiti — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune — Regime generale di aiuti approvato dalla Commissione — Nozione di impresa in difficoltà — Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà — Importo dell'aiuto — Obbligo di motivazione) 37	37
2010/C 100/58	Causa T-321/07: Sentenza del Tribunale 3 marzo 2010 — Lufthansa AirPlus Servicekarten/UAMI — Applus Servicios Technologicos (A+) [«Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo A+ — Marchio comunitario denominativo anteriore AirPlus International — Impedimenti relativi alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Assenza di somiglianza tra segni — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, artt. 73, 74 e 79 del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, artt. 75, 76 e 83 del regolamento (CE) n. 207/2009]»]..... 38	38
2010/C 100/59	Causa T-248/08 P: Sentenza del Tribunale 2 marzo 2010 — Doktor/Consiglio («Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Assunzione — Periodo di prova — Proroga del periodo di prova — Rapporto finale relativo al periodo di prova — Licenziamento alla fine del periodo di prova — Art. 34 dello Statuto — Snaturamento degli elementi di fatto e di prova — Obbligo di motivazione del Tribunale della funzione pubblica») 38	38
2010/C 100/60	Causa T-11/09: Sentenza del Tribunale 23 febbraio 2010 — Özdemir/UAMI — Aktieselskabet af 21. november 2001 (James Jones) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo James Jones — Marchio comunitario denominativo anteriore JACK & JONES — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»] 39	39
2010/C 100/61	Causa T-408/07: Ordinanza del Tribunale 4 febbraio 2010 — Crunch Fitness International/UAMI — ILG (CRUNCH) («Marchio comunitario — Decadenza — Ritiro della domanda di dichiarazione di decadenza — Non luogo a provvedere») 39	39



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2010/C 100/62	Causa T-456/07: Ordinanza del Tribunale 12 febbraio 2010 — Commissione europea/CdT («Ricorso di annullamento — Regime pensionistico comunitario — Obbligo incombente al CdT di versare un contributo per gli esercizi di bilancio da 1998 a 2005 — Atto non impugnabile — Atto che non produce effetti giuridici nei confronti dei terzi — Irricevibilità manifesta»)	40
2010/C 100/63	Causa T-481/08: Ordinanza del Tribunale 8 febbraio 2010 — Alisei/Commissione («Ricorso di annullamento — Azioni esterne e FES — Chiusura di una verifica contabile e adozione del rapporto finale — Atto che si iscrive in un contesto puramente contrattuale — Incompetenza — Insussistenza di incidenza diretta — Irricevibilità — Ricorso per risarcimento danni — Irricevibilità manifesta»)	40
2010/C 100/64	Causa T-18/10: Ricorso proposto l'11 gennaio 2010 — Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio	41
2010/C 100/65	Causa T-21/10: Ricorso proposto il 25 gennaio 2010 — Germania/Commissione	42
2010/C 100/66	Causa T-22/10: Ricorso proposto il 25 gennaio 2010 — Esprit International/UAMI — Marc O'Polo International (rappresentazione di una lettera «e», apposta su una tasca di pantalone)	42
2010/C 100/67	Causa T-24/10: Ricorso proposto il 27 gennaio 2010 — CECA/Commissione	43
2010/C 100/68	Causa T-25/10: Ricorso proposto il 27 gennaio 2010 — BASF Specialty Chemicals e BASF Lampertheim/Commissione	44
2010/C 100/69	Causa T-26/10: Ricorso proposto il 25 gennaio 2010 — Alibaba Group/UAMI — allpay.net (ALIPAY)	45
2010/C 100/70	Causa T-27/10: Ricorso proposto il 27 gennaio 2010 — AC-Treuhand/Commissione	45
2010/C 100/71	Causa T-34/10: Ricorso proposto il 26 gennaio 2010 — Hairdreams/UAMI — Bartmann (MAGIC LIGHT)	46
2010/C 100/72	Causa T-35/10: Ricorso proposto il 29 gennaio 2010 — Bank Melli Iran/Consiglio	47
2010/C 100/73	Causa T-36/10: Ricorso proposto il 1° febbraio 2010 — Internationaler Hilfsfonds/Commissione ...	48
2010/C 100/74	Causa T-39/10: Ricorso proposto il 29 gennaio 2010 — El Corte Inglés/UAMI — Pucci International (PUCCI)	49
2010/C 100/75	Causa T-40/10: Ricorso proposto il 29 gennaio 2010 — Elf Aquitaine/Commissione	49



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2010/C 100/76	Causa T-41/10: Ricorso proposto il 2 febbraio 2010 — SIMS — Ecole de ski internationale/UAMI — SNMSF (esf école du ski français)	50
2010/C 100/77	Causa T-43/10: Ricorso proposto il 29 gennaio 2010 — Elementis e a./Commissione	51
2010/C 100/78	Causa T-45/10: Ricorso proposto il 28 gennaio 2010 — GEA Group/Commissione	52
2010/C 100/79	Causa T-46/10: Ricorso proposto il 28 gennaio 2010 — Faci/Commissione	53
2010/C 100/80	Causa T-47/10: Ricorso proposto il 27 gennaio 2010 — Akzo Nobel e a./Commissione	54
2010/C 100/81	Causa T-48/10 P: Impugnazione proposta il 2 febbraio 2010 da Herbert Meister avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 30 novembre 2009, causa F-17/09, Meister/UAMI	55
2010/C 100/82	Causa T-49/10: Ricorso proposto il 5 febbraio 2010 — Footwear/UAMI — Reno Schuhcentrum (swiss cross FOOTWEAR)	56
2010/C 100/83	Causa T-53/10: Ricorso proposto il 5 febbraio 2010 — Reisenhel/UAMI — Dynamic Promotion (Cassette e cestini)	56
2010/C 100/84	Causa T-59/10: Ricorso proposto il 9 febbraio 2010 — Geemarc Telecom/UAMI Audioline (AMPLI-DECT)	57
2010/C 100/85	Causa T-60/10: Ricorso proposto il 10 febbraio 2010 — Jackson International/UAMI — Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE)	57
2010/C 100/86	Causa T-61/10: Ricorso proposto l'8 febbraio 2010 — Victoria Sánchez/Parlamento e Commissione	58
2010/C 100/87	Causa T-65/10: Ricorso proposto l'11 febbraio 2010 — Spagna/Commissione	59
2010/C 100/88	Causa T-67/10: Ricorso proposto il 17 febbraio 2010 — Regno di Spagna/Commissione	60
2010/C 100/89	Causa T-68/10: Ricorso proposto il 15 febbraio 2010 — Sphere Time/UAMI — Punch (disegno di orologi)	60
2010/C 100/90	Causa T-69/10: Ricorso presentato il 18 febbraio 2010 — IRO/Commissione	61



IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA

*(2010/C 100/01)***Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***

GU C 80 del 27.3.2010

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 63 del 13.3.2010

GU C 51 del 27.2.2010

GU C 37 del 13.2.2010

GU C 24 del 30.1.2010

GU C 11 del 16.1.2010

GU C 312 del 19.12.2009

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Pareri)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 25 febbraio 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla
Commissione tributaria provinciale di Roma) — Pontina
Ambiente Srl/Regione Lazio**

(Causa C-172/08) ⁽¹⁾

**(Ambiente — Direttiva 1999/31/CE — Art. 10 — Tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi —
Assoggettamento del gestore della discarica a tale imposta
— Costi di gestione di una discarica — Direttiva 2000/35/CE
— Interessi di mora)**

(2010/C 100/02)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria provinciale di Roma

Parti

Ricorrente: Pontina Ambiente Srl

Convenuta: Regione Lazio

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Commissione tributaria provinciale di Roma — Interpretazione dell'art. 10 della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 200, pag. 35) e degli artt. 12, 14, 43 e 46 CE — Normativa nazionale che prevede un'imposta speciale sul deposito di rifiuti solidi in una discarica e che obbliga il gestore della discarica ad anticipare il pagamento della detta imposta, fissata in funzione del quantitativo di rifiuti depositati, e dovuta dal soggetto che effettua il deposito

Dispositivo

1) L'art. 10 della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, dev'essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, che assoggetta i gestori delle discariche ad un tributo che deve essere loro rimborsato dalle amministrazioni locali che depongono rifiuti nelle discariche, e che prevede sanzioni pecuniarie nei confronti dei gestori in caso di versamento tardivo del tributo, a condizione, tuttavia, che tale normativa sia accompagnata da misure volte a garantire che il rimborso del tributo medesimo avvenga effettivamente e a breve termine e che tutti i costi connessi al recupero e, in particolare, i costi derivanti dal ritardo nel pagamento delle somme a tal titolo dovute dalle amministrazioni locali ai gestori medesimi, ivi comprese le sanzioni pecuniarie eventualmente inflitte a questi ultimi in ragione del ritardo, vengano ripercossi nel prezzo che le amministrazioni stesse sono tenute a corrispondere ai gestori. Spetta al giudice nazionale verificare se tali requisiti siano soddisfatti.

2) Gli artt. 1, 2, punto 1, e 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, devono essere interpretati nel senso che le somme dovute al gestore di una discarica da parte di un'amministrazione locale che abbia depositato rifiuti nella discarica stessa, come quelle dovute a titolo di rimborso di un tributo, ricadono nella sfera di applicazione della menzionata direttiva e che gli Stati membri devono pertanto far sì, conformemente all'art. 3 della direttiva stessa, che il gestore possa esigere interessi in caso di mora nel pagamento delle dette somme imputabile all'amministrazione locale interessata.

⁽¹⁾ GU C 183 del 19.7.2008.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 23 febbraio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Court of Appeal — Regno Unito) — London Borough of Harrow/Nimco Hassan Ibrahim, Secretary of State for the Home Department

(Causa C-310/08) ⁽¹⁾

[Libera circolazione delle persone — Diritto di soggiorno di una cittadina di uno Stato terzo, coniugata con un cittadino di uno Stato membro e dei loro figli, anch'essi cittadini di uno Stato membro — Cessazione dell'attività lavorativa subordinata del cittadino di uno Stato membro seguita dalla sua partenza dallo Stato membro ospitante — Iscrizione dei figli in un istituto scolastico — Mancanza di mezzi di sostentamento — Regolamento (CEE) n. 1612/68 — Art. 12 — Direttiva 2004/38/CE]

(2010/C 100/03)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal

Parti

Ricorrente: London Borough of Harrow

Convenuto: Nimco Hassan Ibrahim, Secretary of State for the Home Department

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal — Interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158, pag. 77) e dell'art. 12 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) — Moglie cittadina di un paese terzo, e suoi figli, cittadini di uno Stato membro, che abbiano raggiunto il marito, cittadino di tale Stato membro, nel Regno Unito, dove svolgeva un lavoro dipendente — Diritto di soggiorno della moglie e dei figli a seguito della perdita dello status di lavoratore dipendente da parte del marito e della partenza di quest'ultimo dal Regno Unito

Dispositivo

In circostanze come quelle della controversia principale, i figli del cittadino di uno Stato membro che lavori o abbia lavorato nello Stato membro ospitante e il genitore che ne abbia l'effettivo affidamento possono avvalersi, in quest'ultimo Stato, di un diritto di soggiorno sul solo fondamento dell'art. 12 del regolamento (CEE) del Consiglio

15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, quale modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 luglio 1992, n. 2434, senza che siffatto diritto sia soggetto alla condizione che essi dispongano di risorse sufficienti e di un'assicurazione malattia completa in tale Stato.

⁽¹⁾ GU C 247 del 27.9.2008.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 25 febbraio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — X Holding B.V./Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-337/08) ⁽¹⁾

(Artt. 43 CE e 48 CE — Normativa tributaria — Imposta sulle società — Unità fiscale composta da una società madre residente e da una o più controllate residenti — Imposizione degli utili in capo alla società madre — Esclusione delle controllate non residenti)

(2010/C 100/04)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: X Holding B.V.

Convenuta: Staatssecretaris van Financiën

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione degli artt. 43 CE e 48 CE — Normativa che consente alle società madri residenti di formare un'unità fiscale con una o più delle loro società controllate residenti, che comporta l'imposizione degli utili della detta unità in capo alla società madre — Esclusione delle società controllate non residenti da tale sistema

Dispositivo

Gli artt. 43 CE e 48 CE non ostano alla normativa di uno Stato membro che offre ad una società madre la possibilità di costituire un'entità fiscale unica con la sua controllata residente, ma che nega la costituzione di una simile entità fiscale unica con una controllata non residente qualora gli utili di quest'ultima non siano soggetti alla normativa tributaria di tale Stato membro.

(¹) GU C 272 del 25.10.2008

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 25 febbraio 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Bundesgerichtshof — Germania) — Car Trim GmbH/
KeySafety Systems Srl**

(Causa C-381/08) (¹)

[Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Art. 5, punto 1, lett. b) — Competenza in materia contrattuale — Determinazione del luogo di esecuzione dell'obbligazione — Criteri di distinzione tra «compravendita di beni» e «prestazione di servizi»]

(2010/C 100/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Car Trim GmbH

Convenuta: KeySafety Systems Srl

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell'art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 2001, L 12, pag. 1) — Contratto di fornitura di prodotti da fabbricare, inclusa la garanzia di qualità di fabbricazione, di affidabilità della consegna e di buona gestione amministrativa dell'ordine — Criteri di distinzione tra compravendita di merci e prestazione di servizi — Determinazione del luogo di esecuzione dell'obbligazione nel caso di vendita a distanza

Dispositivo

1) L'art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che i contratti che hanno per oggetto la fornitura di beni da fabbricare o da produrre, benché l'acquirente abbia posto taluni requisiti relativi all'approvvigionamento, alla trasformazione e alla consegna delle merci, senza che egli abbia provveduto a fornire i materiali, e benché il fornitore sia responsabile della qualità e della conformità al contratto della merce, devono essere qualificati come «compravendita di beni» ai sensi dell'art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, di tale regolamento.

2) L'art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, in caso di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto deve essere determinato sulla base delle disposizioni di tale contratto. Se non è possibile determinare il luogo di consegna su tale base, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto, tale luogo è quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l'acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell'operazione di vendita.

(¹) GU C 301 del 22.11.2008.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 25 febbraio 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Finanzgericht Hamburg — Germania) — Firma Brita
GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen**

(Causa C-386/08) (¹)

(Accordo di associazione CE-Israele — Ambito di applicazione territoriale — Accordo di associazione CE-OLP — Diniego di applicazione ai prodotti originari della Cisgiordania del regime tariffario preferenziale concesso a favore dei prodotti originari di Israele — Dubbi quanto all'origine dei prodotti — Esportatore autorizzato — Controllo a posteriori delle dichiarazioni su fattura da parte delle autorità doganali dello Stato di importazione — Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati — Principio dell'effetto relativo dei trattati)

(2010/C 100/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Firma Brita GmbH

Resistente: Hauptzollamt Hamburg-Hafen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Interpretazione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, firmato a Bruxelles il 20 novembre 1995 (GU 2000, L 147, pag. 3), e in particolare degli artt. 32 e 33 del protocollo n. 4 di detto Accordo, nonché dell'Accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, firmato a Bruxelles il 24 febbraio 1997 (GU L 187, pag. 3) — Negata applicazione del regime tariffario preferenziale concesso in favore di prodotti di origine israeliana ai prodotti originari di una colonia di popolamento israeliana insediata in Cisgiordania — Potere delle autorità dello Stato di importazione di controllare a posteriori i certificati di origine qualora gli unici dubbi sull'origine delle merci in questione siano quelli derivanti dalla differente interpretazione della nozione di «territorio dello Stato di Israele» fornita dalle parti dell'accordo di associazione CEE-Israele e, in mancanza di previo ricorso, ai fini dell'interpretazione di tale nozione, al procedimento di risoluzione delle controversie previsto dall'art. 33 del protocollo n. 4 del suddetto Accordo

Dispositivo

- 1) *Le autorità doganali dello Stato membro di importazione possono negare la concessione del beneficio del trattamento preferenziale istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, firmato a Bruxelles il 20 novembre 1995, quando le merci interessate siano originarie della Cisgiordania. Inoltre, le autorità doganali dello Stato membro di importazione non possono procedere ad un concorso di qualificazioni lasciando aperta la questione relativa all'individuazione di quale degli accordi considerati — vale a dire l'accordo di associazione CE-Israele o l'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, concluso a Bruxelles il 24 febbraio 1997 — sia applicabile nella specie e se la prova dell'origine debba essere fornita dalle autorità israeliane o palestinesi.*
- 2) *Nell'ambito della procedura prevista dall'art. 32 del protocollo n. 4 allegato all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, le autorità doganali dello Stato di importazione non sono vincolate dalla prova di origine presentata*

e dalla risposta fornita dalle autorità doganali dello Stato d'esportazione qualora tale risposta non contenga informazioni sufficienti ai sensi dell'art. 32, n. 6, del protocollo CE-Israele, ai fini della determinazione dell'effettiva origine dei prodotti. Inoltre, le autorità doganali dello Stato di importazione non sono tenute a sottoporre una controversia vertente sull'interpretazione della sfera di applicazione territoriale dell'accordo di associazione CE-Israele al comitato di cooperazione doganale istituito dall'art. 39 del detto protocollo.

(¹) GU C 285 dell'8.11.2008.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 25 febbraio 2010 — Lancôme parfums et beauté & Cie SNC/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), CMS Hasche Sigle

(Causa C-408/08 P) (¹)

[Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Artt. 55, n. 1, lett. a), e 7, n. 1, lett. c) — Interesse all'esercizio dell'azione di annullamento di un marchio fondata su una causa di nullità assoluta — Studio legale — Segno denominativo «COLOR EDITION» — Carattere descrittivo di un marchio denominativo composto da elementi descrittivi]

(2010/C 100/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Lancôme parfums et beauté & Cie SNC (rappresentante: A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente), CMS Hasche Sigle

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (seconda sezione) 8 luglio 2008, Lancôme/UAMI e CMS Hasche Sigle (T-160/07), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso presentato dalla ricorrente avverso la decisione 26 febbraio 2007, della seconda commissione di ricorso dell'UAMI, che annulla la registrazione del marchio COLOR EDITION per prodotti cosmetici e di maquillage — Violazione degli artt. 7, n. 1, lett. c) e 55, n. 1, lett. a) del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) — Interesse ad agire per introdurre una

domanda di nullità di un marchio — Studio legale — Assenza di interesse economico proprio per chiedere l'annullamento di un marchio cosmetico — Scarto percepibile tra l'associazione creata con i termini proposti per la registrazione di un marchio e il linguaggio abituale del pubblico interessato per designare i prodotti o servizi in causa o le loro caratteristiche essenziali

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Lancôme parfums et beauté & Cie SNC è condannata alle spese.*

(¹) GU C 6 del 10.1.2009.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 23 febbraio 2010 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito] — Maria Teixeira/London Borough of Lambeth, Secretary of State for the Home Department

(Causa C-480/08) (¹)

[Libera circolazione delle persone — Diritto di soggiorno — Cittadina di uno Stato membro che ha lavorato in altro Stato membro e vi ha soggiornato dopo la cessazione della sua attività lavorativa — Figlio che segue una formazione professionale nello Stato membro ospitante — Assenza di mezzi di sostentamento propri — Regolamento (CEE) n. 1612/68 — Art. 12 — Direttiva 2004/38/CE]

(2010/C 100/08)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal

Parti

Ricorrente: Maria Teixeira

Convenuto: London Borough of Lambeth, Secretary of State for the Home Department

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal (Regno Unito) — Interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158, pag. 77), nonché dell'art. 12 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) — Diritto di soggiorno nel Regno Unito di una cittadina dell'Unione che non ha più la qualità di lavoratrice e che non può più far valere alcun diritto di soggiorno in conformità alle disposizioni sulla libera circolazione dei lavoratori — Diritto del figlio di tale cittadina di rimanere nel Regno Unito per poter completare un corso di formazione professionale — Diritto della madre di soggiornarvi con il figlio in qualità di tutore

Dispositivo

- 1) *Il cittadino di uno Stato membro che sia stato occupato nel territorio di un altro Stato membro nel quale suo figlio prosegue gli studi può, in circostanze come quelle di cui alla causa principale, avvalersi, nella sua veste di genitore che ha l'effettivo affidamento del figlio, del diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante sul solo fondamento dell'art. 12 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 luglio 1992, n. 2432, senza essere tenuto a soddisfare i requisiti definiti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.*
- 2) *Il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante di cui gode il genitore che ha l'effettivo affidamento di un figlio che eserciti il diritto di proseguire gli studi conformemente all'art. 12 del regolamento n. 1612/68 non è soggetto alla condizione che detto genitore disponga di risorse sufficienti in modo da non divenire un onere a carico dell'assistenza sociale di tale Stato membro durante il suo soggiorno nonché di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi in tale Stato.*
- 3) *Il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante di cui gode il genitore che ha l'effettivo affidamento del figlio di un lavoratore migrante quando il figlio prosegua gli studi in tale Stato non è soggetto alla condizione che uno dei genitori abbia svolto, alla data in cui il figlio ha iniziato gli studi, un'attività lavorativa come lavoratore migrante nello stesso Stato membro.*

4) Il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante di cui fruisce il genitore che ha l'effettivo affidamento del figlio di un lavoratore migrante quando il figlio prosegua gli studi in detto Stato viene meno con la maggiore età del figlio, salvo che il figlio continui a necessitare della presenza e delle cure del genitore per poter proseguire e terminare gli studi.

(¹) GU C 32 del 7.2.2009.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 25 febbraio 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Müller Fleisch
GmbH/Land Baden-Württemberg**

(Causa C-562/08) (¹)

[Sistema di sorveglianza dell'encefalopatia spongiforme bovina — Regolamento (CE) n. 999/2001 — Bovini di età superiore a 30 mesi — Macellazione in condizioni normali — Carni destinate al consumo umano — Test obbligatorio di accertamento — Normativa nazionale — Obbligo di accertamento — Estensione — Bovini di età superiore a 24 mesi]

(2010/C 100/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Müller Fleisch GmbH

Convenuto: Land Baden-Württemberg

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht — Interpretazione dell'art. 6, n. 1, in combinato disposto con l'allegato III, capitolo A, sezione I, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, n. 999, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 22 giugno 2001, n. 1248 (GU L 73, pag. 12) — Assoggettamento di ogni bovino di età superiore ai 30 mesi,

abbattuto in condizioni normali e destinato al consumo umano, ad un test per l'individuazione della BSE — Normativa nazionale che estende l'obbligo di controllo a tutti i bovini di età superiore ai 24 mesi

Dispositivo

L'art. 6, n. 1, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, n. 999, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e l'allegato III, capitolo A, parte I, di quest'ultimo, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 22 giugno 2001, n. 1248, non ostano a una normativa nazionale in forza della quale tutti i bovini di età superiore a 24 mesi devono essere sottoposti a test di accertamento dell'encefalopatia spongiforme bovina.

(¹) GU C 69 del 21.3.2009.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 25 febbraio 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Fővárosi Bíróság — Repubblica di Ungheria) — Sió-Eckes
Kft./Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi
Szerve**

(Causa C-25/09) (¹)

[Politica agricola comune — Regolamento (CE) n. 2201/96 — Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli — Regolamento (CE) n. 1535/2003 — Regime di aiuto nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli — Prodotti trasformati — Pesche sciroppate e/o al succo naturale di frutta — Prodotti fniti]

(2010/C 100/10)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Bíróság

Parti

Ricorrente: Sió-Eckes Kft.

Convenuto: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Fővárosi Bíróság (Ungheria) — Interpretazione dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 28 ottobre 1996, n. 2201, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili (GU L 297, pag. 29), dell'art. 2, punto 1, del regolamento (CE) della Commissione 29 agosto 2003, n. 1535, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili (GU L 218, pag. 14) e dell'art. 3 del regolamento (CEE) della Commissione 28 luglio 1989, n. 2320, che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta, ai fini dell'applicazione del regime di aiuto alla produzione (GU L 220, pag. 54) — Polpa di pesca prodotta nel contesto del regime di aiuti al settore dei prodotti ortofruttili trasformati — Applicabilità del detto regime di aiuti ai prodotti ottenuti dalle pesche preparati in una delle presentazioni non previste dal regolamento (CEE) n. 2320/89 nonché ai prodotti semi-finiti risultanti dalle varie fasi di produzione e destinati a una successiva trasformazione

Dispositivo

- 1) *L'art. 2, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 28 ottobre 1996, n. 2201, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 1^o marzo 2004, n. 386, deve essere interpretato nel senso che è ammissibile al regime di aiuto previsto da tale disposizione il prodotto che, da un lato, sia compreso in uno dei codici NC elencati all'allegato I di detto regolamento, come modificato, ivi incluso il codice NC 2008 70 92, e che, dall'altro, risponda alla definizione di «pesche sciroppate e/o al succo naturale di frutta», ai sensi di detto regolamento, in combinato disposto con il regolamento (CE) della Commissione 29 agosto 2003, n. 1535, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili, come modificato dal regolamento n. 386/2004, e con il regolamento (CEE) della Commissione 28 luglio 1989, n. 2320, che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta, ai fini dell'applicazione del regime di aiuto alla produzione, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 22 maggio 2001, n. 996.*
- 2) *Il prodotto ottenuto al termine delle diverse fasi della trasformazione delle pesche può essere considerato prodotto finito ai sensi dei regolamenti nn. 2201/96 e 1535/2003, come modificati, a condizione che presenti le caratteristiche definite all'art. 2, punto 1, del regolamento n. 1535/2003, come modificato.*

(¹) GU C 82 del 4.4.2009.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 25 febbraio 2010 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-170/09) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2005/60/CE — Riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento del terrorismo — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2010/C 100/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Peere e P. Dejmek, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e B. Messmer, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione o comunicazione, entro il termine prescritto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309, pag. 15).

Dispositivo

- 1) *Avendo omesso di adottare, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.*
- 2) *La Repubblica francese è condannata alle spese.*

(¹) GU C 153 del 4.7.2009.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 25 febbraio 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — causa promossa
dalla Lahti Energia Oy

(Causa C-209/09) ⁽¹⁾

*(Direttiva 2000/76/CE — Incenerimento dei rifiuti —
Impianto di incenerimento — Impianto di coincenerimento
— Complesso costituito da un impianto di gassificazione e
da una centrale elettrica — Incenerimento nella centrale elet-
trica di gas non depurato derivato dal trattamento termico di
rifiuti nell'impianto di gassificazione)*

(2010/C 100/12)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Lahti Energia Oy

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus
— Interpretazione dell'art. 3 della direttiva del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei
rifiuti (GU L 332, pag. 91) — Complesso costituito da un
impianto di gassificazione a partire da rifiuti nonché da una
centrale elettrica la cui caldaia a vapore brucia il gas derivato
dal trattamento termico dei rifiuti nell'impianto di gassificazione
— Combustione nella caldaia a vapore della centrale di produ-
zione di energia di gas non depurato invece di gas depurato

Dispositivo

Una centrale elettrica che utilizza come combustibile aggiuntivo, in
aggiunta a combustibili fossili impiegati in prevalenza nella sua atti-
vità di produzione, un gas ottenuto in un impianto al termine di un
trattamento termico dei rifiuti va considerata, congiuntamente a tale
impianto di gassificazione, come un «impianto di coincenerimento» ai
sensi dell'art. 3, punto 5, della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE, sull'incenerimento dei ri-
fiuti, quando il suddetto gas non è stato depurato all'interno del
suddetto impianto di gassificazione.

⁽¹⁾ GU C 193 del 15.8.2009.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 25 febbraio 2010 —
Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-295/09) ⁽¹⁾

*(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2006/43/CE —
Diritto delle società — Revisioni legali dei conti annuali e
dei conti consolidati — Mancata trasposizione nel termine
previsto)*

(2010/C 100/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti:
G. Braun e E. Adsera Ribeira, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: F. Díez Moreno,
agente.)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, nel termine
previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla diret-
tiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 maggio 2006,
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei
conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE
del Consiglio (GU L 157, pag. 87)

Dispositivo

- 1) Il Regno di Spagna, non avendo adottato, nel termine previsto, le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consi-
glio 17 maggio 2006, 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali
dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
84/253/CEE del Consiglio, è venuto meno agli obblighi che ad
esso incombono in base alla direttiva in questione
- 2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 256 del 24.10.2009.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) 25 febbraio 2010 —
Commissione europea/Repubblica d'Austria**

(Causa C-330/09) ⁽¹⁾

*(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2006/43/CE —
Diritto societario — Revisioni legali dei conti annuali e dei
conti consolidati — Mancata trasposizione entro il termine
prescritto)*

(2010/C 100/14)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e
M. Adam, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentante: C. Pesendorfer,
agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione o comunicazione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 maggio 2006, 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157, pag. 87)

Dispositivo

- 1) *Non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 maggio 2006, 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detta direttiva.*
- 2) *La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 233 del 26.9.2009.

Ordinanza della Corte 16 dicembre 2009 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalle High Court of Justice (Chancery Division), High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito) — Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA, Multichoice Hellas SA/QC Leisure, David Richardson, AV Station plc, Malcolm Chamberlain, Michael Madden, SR Leisur Ltd, Philip George Charles Houghton, Derek Owen (C-403/08), Karen Murphy/Media Protection Services Ltd (C-429/08)

(Cause riunite C-403/08 e C-429/08) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Domanda di partecipazione al procedimento — Rigetto)

(2010/C 100/15)

Lingua processuale: l'inglese

Giudici del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division), High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parti

Ricorrenti: Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA, Multichoice Hellas SA (C-403/08), Karen Murphy (C-429/08)

Convenuti: QC Leisure, David Richardson, AV Station plc, Malcolm Chamberlain, Michael Madden, SR Leisur Ltd, Philip George Charles Houghton, Derek Owen (C-403/08), Media Protection Services Ltd (C-429/08)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (Chancery Division) — Interpretazione degli artt. 28, 30, 49, e 81 CE, nonché degli artt. 2, lett. a) e e), 4, lett. a), e 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 novembre 1998, 98/84/CE, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (GU L 320, pag. 54), degli artt. 2, 3 e 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10), dell'art. 1, lett. a) e b), della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati

membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23) ed interpretazione della direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248, pag. 15) — Concessione, contro corrispettivo, di diritti esclusivi per assicurare la trasmissione via satellite di incontri di calcio — Commercializzazione, nel Regno Unito, di decodificatori, lecitamente immessi sul mercato in un altro Stato membro, che consentono di vedere tali incontri in violazione dei diritti esclusivi concessi

Dispositivo

1) *Le domande dell'Unione europea delle federazioni calcistiche (UEFA), della British Sky Broadcasting Ltd, della Setanta Sports Sàrl e della The Motion Picture Association dirette a partecipare al procedimento sono respinte.*

2) *Non occorre statuire sulle spese.*

(¹) GU C 301 del 22.11.2008.

Ordinanza della Corte 9 dicembre 2009 — Luigi Marcuccio/Commissione europea

(Causa C-513/08 P) (¹)

(Impugnazione — Funzionari — Previdenza sociale — Rigetto esplicito della domanda diretta a ottenere il rimborso al 100 % di talune spese mediche sostenute dal funzionario — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

(2010/C 100/16)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, A. dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 9 settembre 2008, causa T-143/08, Marcuccio/Commissione, con la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile la domanda di annullamento delle decisioni dell'Ufficio di liqui-

dazione del Regime comune di assicurazione malattia delle Comunità europee che hanno negato, da una parte, la presa a carico al 100 % di talune spese mediche sostenute dal ricorrente e, dall'altra parte, il rimborso delle spese di una visita medica in conformità alle norme applicabili alle consultazioni di medici rinomati, nonché una domanda diretta a ottenere la condanna della Commissione al pagamento di talune spese mediche.

Dispositivo

1) *L'impugnazione è respinta.*

2) *Il sig. Marcuccio è condannato alle spese dell'impugnazione.*

(¹) GU C 32 del 7.2.2009.

Ordinanza della Corte 9 dicembre 2009 — Luigi Marcuccio/Commissione europea

(Causa C-528/08 P) (¹)

(Impugnazione — Funzionari — Previdenza sociale — Rigetto implicito della domanda diretta a ottenere il rimborso al 100 % di talune spese mediche sostenute dal funzionario — Ordinanza declinatoria di competenza del Tribunale della funzione pubblica — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

(2010/C 100/17)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, A. dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 9 settembre 2008, causa T-144/08, Marcuccio/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile la domanda di annullamento della decisione di rigetto della domanda del ricorrente volta alla presa a carico al 100 % di talune spese mediche e, dall'altra parte, una domanda intesa a far condannare la Commissione a corrispondere al ricorrente la somma di EUR 89,56 a titolo di complemento di rimborso delle sue spese mediche o a titolo di risarcimento danni.

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *Il sig. Marcuccio è condannato alle spese dell'impugnazione.*

(¹) GU C 32 del 7.2.2009.

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 15 gennaio 2010
— Messer Group GmbH/Air Products and Chemicals Inc.,
Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi,
disegni e modelli)

(Causa C-579/08 P) (¹)

[Impugnazione — Art. 119 del regolamento di procedura —
Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art.
8, n. 1, lett. b) — Marchio denominativo Ferromix, Inomix e
Alumix — Marchi anteriori FERROMAXX, INOMAXX e
ALUMAXX — Opposizione del titolare — Pubblico rilevante
— Grado di somiglianza — Carattere debolmente distintivo
del marchio anteriore — Rischio di confusione]

(2010/C 100/18)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Messer Group GmbH (rappresentanti: W. Graf v. Schwerin e J. Schmidt, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Air Products and Chemicals Inc. (rappresentante: S. Heurung, Rechtsanwältin), Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 15 ottobre 2008, cause riunite T-305/06-T-307/06, Air Products and Chemicals/UAMI, con cui il Tribunale ha annullato le decisioni della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 12 settembre 2006, recanti rigetto dei ricorsi proposti dal titolare dei marchi denominativi comunitari «FERROMAXX», «INOMAXX» e «ALUMAXX» per prodotti della classe 1 contro le decisioni della divisione di annullamento recanti

rigetto parziale dell'opposizione proposta contro domande di registrazione dei marchi denominativi «FERROMIX», «INOMIX» e «ALUMIX» per prodotti delle classi 1 e 4

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione principale e l'impugnazione incidentale sono respinte.*
- 2) *La Messer Group GmbH è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Air Products and Chemicals Inc.*
- 3) *L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopporta le proprie spese.*

(¹) GU C 55 del 7.3.2009.

Ordinanza della Corte 22 gennaio 2010 — Makhteshim —
Agan Holding BV, Makhteshim -Agan Italia Srl, Magan Italia
Srl/Commissione europea

(Causa C-69/09 P) (¹)

(Procedimento accelerato)

(2010/C 100/19)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Makhteshim — Agan Holding BV, Makhteshim — Agan Italia Srl, Magan Italia Srl (rappresentanti: avv. ti K. Van Maldegem e C. Mereu)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: N. B. Rasmussen e L. Parpala, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) 26 novembre 2008, causa T-393/06, Makhteshim-Agan Holding e.a/Commissione, con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibile un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione di non presentare una proposta per l'iscrizione della sostanza attiva azin-fos-metile nell'allegato I della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1), asseritamente contenuta nella lettera 12 ottobre 2006 (D/531125) — Atto impugnabile

Dispositivo

1) *La domanda della Makhteshim — Agan Holding BV, della Makhteshim — Agan Italia Srl e della Magan Italia Srl di assoggettare la causa C-69/09 P ad un procedimento accelerato è respinta.*

2) *Le spese sono riservate.*

(¹) GU C 82 del 4.4.2009.

Ordinanza della Corte 13 gennaio 2010 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Commissione tributaria provinciale di Parma) — Isabella Calestani (C-292/09), Paolo Lunardi (C-293/09)/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Parma

(Cause riunite C-292/09 e C-293/09) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Irricevibilità manifesta)

(2010/C 100/20)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria provinciale di Parma

Parti

Ricorrenti: Isabella Calestani (C-292/09), Paolo Lunardi (C-293/09)

Resistente: Agenzia delle Entrate — Ufficio di Parma

Oggetto

Domande di pronuncia pregiudiziale — Commissione tributaria provinciale di Parma — Interpretazione dell'art. 13, parte B, lett. c) della sesta direttiva (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzione delle forniture di beni destinati esclusivamente ad un'attività esentata o esclusi dal diritto alla detrazione — Normativa nazionale che esclude l'esenzione

Dispositivo

Le domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Commissione tributaria provinciale di Parma, con ordinanze 9 e 17 giugno 2009, sono manifestamente irricevibili.

(¹) GU C 233 del 26.9.2009.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Bulgaria) il 18 novembre 2009 — Canon Kabushiki Kaisha/IPN Bulgaria OOD

(Causa C-449/09)

(2010/C 100/21)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski gradski sad

Parti nella causa principale

Ricorrente: Canon Kabushiki Kaisha

Convenuta: IPN Bulgaria OOD

Questione pregiudiziale

Se l'art. 5 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE (¹), che attribuisce al titolare del marchio il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico al marchio di impresa, e quindi di importare ed esportare prodotti contraddistinti da tale segno, sia da interpretare nel senso che i diritti del titolare del marchio includano il diritto di vietare un uso del marchio senza il suo consenso, consistente nell'importazione di prodotti originali, fintanto che i diritti del titolare del marchio non siano esauriti ai sensi dell'art. 7 della direttiva.

(¹) Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Innsbruck (Austria) il 28 dicembre 2009 — Pensionsversicherungsanstalt/Andrea Schwab

(Causa C-547/09)

(2010/C 100/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Innsbruck

Parti

Ricorrente: Pensionsversicherungsanstalt

Convenuta: Andrea Schwab

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli artt. 2, n. 2, primo trattino, e 3, n. 1, lett. c), della direttiva 76/207/CEE, nella versione di cui alla direttiva 2002/73/CE⁽¹⁾, nonché gli artt. 2, n. 1, lett. a) e b), 14, n. 1, lett. c), della direttiva 2006/54/CE⁽²⁾ debbano essere interpretati nel senso di consentire la giustificazione di una discriminazione diretta basata sul sesso (licenziamento/cessazione di lavoro di una dottoressa in medicina avente un rapporto di lavoro subordinato) da parte di un ente pensionistico pubblico.
- 2) Se gli artt. 4, n. 1, della direttiva 97/80/CEE⁽³⁾ e 19, n. 1, della direttiva 2006/54/CE — eventualmente l'art. 2, n. 2, secondo trattino, della direttiva 76/207/CEE, nella versione di cui alla direttiva 2002/73/CE, e l'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 2006/54/CE o l'art. 2, n. 2, lett. a), in combinato disposto con l'art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78/CE⁽⁴⁾ — debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che, nel caso di impugnativa del licenziamento o della cessazione del lavoro basate, fra l'altro, sul sesso, non consenta di effettuare una valutazione sociale o degli interessi, bensì solo di valutare la prova del fatto se la discriminazione basata sul sesso abbia rappresentato il motivo predominante del licenziamento/cessazione ovvero se abbia prevalso un altro motivo che il datore di lavoro sia tenuto ad esplicitare in modo circostanziato.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40).

- ⁽²⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 luglio 2006, 2006/54/CE, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204, pag. 23).
- ⁽³⁾ Direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/80/CE, riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso (GU 1998, L 14, pag. 6).
- ⁽⁴⁾ Direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Brně (Repubblica ceca) l'11 gennaio 2010 — Toshiba Corporation, Areva T&D Holding SA, Areva T&D SA, Areva T&D AG, Mitsubishi Electric Corp., Alstom, Fuji Electric Holdings Co. Ltd, Fuji Electric Systems Co. Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA, Siemens AG Österreich, VA TECH Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens AG, Hitachi Ltd, Hitachi Europe Ltd, Japan AE Power Systems Corp., Nuova Magrini Galileo SpA/Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

(Causa C-17/10)

(2010/C 100/23)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Krajský soud v Brně

Parti

Ricorrenti: Toshiba Corporation, Areva T&D Holding SA, Areva T&D SA, Areva T&D AG, Mitsubishi Electric Corp., Alstom, Fuji Electric Holdings Co. Ltd, Fuji Electric Systems Co. Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA, Siemens AG Österreich, VA TECH Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens AG, Hitachi Ltd, Hitachi Europe Ltd, Japan AE Power Systems Corp., Nuova Magrini Galileo SpA

Convenuto: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 81 del Trattato CE (attualmente art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e il regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003⁽¹⁾, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato debba essere interpretato nel senso che tali disposizioni devono essere applicate (in un procedimento avviato dopo il 1° maggio 2004) all'intero periodo di durata di un'intesa, che, nel territorio della Repubblica

ceca, ha avuto inizio prima dell'adesione di quest'ultima all'Unione europea (vale a dire prima del 1° maggio 2004) e che è proseguita e si è conclusa dopo l'adesione della Repubblica ceca all'Unione europea.

2) Se l'art. 11, n. 6, in combinato disposto con l'art. 3, n. 1, e il diciassettesimo considerando del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003; con il punto 51 della Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza ⁽²⁾; con il principio del *ne bis in idem* risultante dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽³⁾ e con i principi generali del diritto europeo debba essere interpretato nel senso che, qualora, dopo il 1° maggio 2004, la Commissione avvii un procedimento per violazione dell'art. 81 del Trattato sulla Comunità europea e decida nella fattispecie stessa:

a) automaticamente le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri sono private definitivamente della competenza ad occuparsi della medesima infrazione.

b) le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri sono private della competenza ad applicare alla medesima infrazione disposizioni di diritto interno contenenti norme analoghe all'art. 81 del Trattato CE (attualmente art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

⁽¹⁾ GU 2003, L 1, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 101, pag. 43.

⁽³⁾ GU 2007, C 303, pag. 1.

Ricorso proposto il 14 gennaio 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-23/10)

(2010/C 100/24)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: A.Caeiros, agente)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che la Repubblica portoghese, in ragione dell'accettazione sistematica, da parte delle sue autorità doganali, di dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica di banane fresche, mentre dette autorità erano al corrente o dovevano ragionevolmente essere al corrente del fatto che il peso dichiarato non corrispondeva al peso effettivo delle banane, e in ragione del rifiuto, da parte delle autorità portoghesi, di mettere a disposizione le risorse proprie corrispondenti alla perdita di entrate nonché gli interessi di mora dovuti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 68 e segg. del regolamento (CEE) n. 2913/92 ⁽¹⁾, dell'art. 290 bis e dell'allegato 38 ter del regolamento (CEE) n. 2454/93 ⁽²⁾, nonché in forza degli artt. 2, 6, 9, 10 e 11 dei regolamenti (CEE, Euratom) n. 1552/89 ⁽³⁾ e (CE, Euratom) n. 1150/2000 ⁽⁴⁾;

— condannare Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 290 bis del regolamento n. 2454/93 prevede quanto segue: «L'esame delle banane del codice NC 0803 00 19 per il controllo della massa netta all'importazione [...] deve vertere su un numero minimo di dichiarazioni di immissione in libera pratica pari al 10 % per anno e per ufficio doganale. L'esame delle banane si effettua al momento dell'immissione in libera pratica conformemente alle norme di cui all'allegato 38 ter».

L'allegato 38 ter così prevede: «1. Per l'applicazione dell'articolo 290 bis, le autorità doganali dell'ufficio doganale al quale è stata presentata la dichiarazione per l'immissione in libera pratica di banane fresche determinano la massa netta basandosi su un campione di unità di imballaggio di banane per ciascun tipo di imballaggio e per ciascuna origine (...)».

In considerazione della normativa comunitaria e, in particolare, dell'art. 290 bis e dell'allegato 38 ter del regolamento n. 2454/93, citati supra, che, in quanto tali, costituiscono le norme applicabili durante il periodo di cui è causa, la Commissione ritiene che gli argomenti dedotti dalle autorità portoghesi

per non mettere a disposizione l'importo delle risorse proprie dovute e degli interessi di mora dovuti in applicazione dell'art. 11 del regolamento n. 1150/2000 non possano essere accolti e che, incontestabilmente, l'art. 290 bis e l'allegato 38 ter, citati supra, fossero assolutamente chiari quanto al peso che deve costituire la base per l'applicazione dei dazi doganali.

L'art. 290 bis e l'allegato 38 ter, citati supra, prevedono inequivocabilmente che sia la «massa netta» — vale a dire, il «peso effettivo» delle banane — a dover essere indicata sulla dichiarazione di immissione in libera pratica delle banane e che sia tale «peso effettivo» che deve, conseguentemente, servire da base per l'applicazione dei dazi doganali.

La Commissione non aveva alcun obbligo giuridico di pubblicare, nella serie C della Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, un avviso agli importatori perché non utilizzassero il peso di 18,14 kg o un peso medio forfettario nella stesura delle dichiarazioni doganali.

Dato che l'art. 290 bis e l'allegato 38 ter, citati supra, erano chiari quanto alla questione del peso di cui tener conto per il calcolo dei dazi doganali, gli operatori economici che lavorano abitualmente nel settore dell'importazione di banane e che, pertanto, sono informati della normativa applicabile a tale attività potevano sapere con estrema facilità che la dichiarazione doganale che essi erano tenuti a presentare doveva vertere sulla «massa netta», vale a dire sul peso effettivo delle banane e non su un peso «commerciale» che costituisce, come è stato dimostrato nella maggior parte dei casi, un peso fittizio.

Le autorità portoghesi non possono invocare un errore da parte della Commissione risultante dall'omessa esecuzione di un eventuale obbligo di avvertire gli Stati membri a seguito di informazioni trasmesse loro da parte delle autorità italiane. Infatti, le autorità doganali portoghesi, che si trovavano sui luoghi dello sdoganamento delle banane importate, avevano, senza alcun dubbio, la possibilità di individuare — senza alcuna informazione da parte della Commissione — che le dichiarazioni doganali non corrispondevano alla realtà, dato che, nella maggior parte dei casi il peso reale era superiore al peso «forfettario» dichiarato. Spettava pertanto esclusivamente alle autorità portoghesi verificare, nell'ambito della loro sfera di azione e di controllo, l'esattezza di tali dichiarazioni.

L'art. 13 del codice doganale comunitario conferisce all'autorità doganale il potere di adottare «tutte le misure di controllo che ritiene necessarie per la corretta applicazione della normativa doganale».

Le autorità portoghesi erano al corrente del fatto che era divenuta prassi corrente per gli operatori economici presentare dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica di banane prendendo come base il peso commerciale di 18,14 kg per cassa.

Ciò premesso, dette autorità non possono sostenere che l'art. 290 bis, citato supra, le obbligasse solo a esaminare il 10 % delle dichiarazioni di immissione in libera pratica di banane.

La facoltà accordata alle autorità doganali di effettuare controlli supplementari relativi al peso delle banane oltre il minimo del 10 % imposto dall'art. 290 bis, citato supra, diviene obbligo di effettuare controlli supplementari quando, durante i controlli effettuati, emerge la sussistenza di un rischio di accettazione di dichiarazioni non corrette, in considerazione dell'obiettivo di una efficace tutela delle risorse proprie comunitarie.

Le autorità doganali, quando rilevano che il peso dichiarato non corrisponde al peso effettivo e sussiste un rischio di accettazione di dichiarazioni non corrette, non devono autorizzare l'immissione in libera pratica delle banane senza procedere a un controllo del peso, anche se la percentuale minima di controllo del 10 % è stata già conseguita dall'ufficio doganale nel corso dell'anno di riferimento.

La dichiarazione del peso «forfettario» commerciale è di per sé sufficiente per mettere in discussione il carattere effettivo del peso dichiarato, giustificando, in tal modo, il controllo da parte delle autorità doganali per determinare il peso effettivo.

Spettava agli Stati membri, ai sensi dell'art. 8 della decisione 94/728/CE⁽⁵⁾, Euratom e in forza della responsabilità loro propria in materia di riscossione delle risorse proprie comunitarie, prevedere la creazione di un'infrastruttura adeguata al fine di svolgere i controlli necessari perché le banane immesse in libera pratica siano sdoganate correttamente, vale a dire sulla base del loro peso effettivo.

La prassi delle autorità portoghesi consistente nell'accettare sistematicamente dichiarazioni doganali, mentre dette autorità erano al corrente o dovevano ragionevolmente essere al corrente del fatto che il peso dichiarato nella dichiarazione doganale non corrispondeva al peso effettivo delle banane importate, senza procedere a qualsivoglia controllo, nonché il loro rifiuto

di assumere la responsabilità in materia quanto alle conseguenze finanziarie per il bilancio comunitario non rispetta né la tutela efficace delle risorse proprie né la giurisprudenza della Corte.

- (¹) Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario — GU L 302, pag. 1.
- (²) Regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario — GU L 253, pag. 1.
- (³) Regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità — GU L 155, pag. 1.
- (⁴) Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità — GU L 130, pag. 1.
- (⁵) Decisione del Consiglio 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee — GU L 293, pag. 9.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège (Belgio) il 15 gennaio 2010 — Missionswerk Werner Heukelbach E.v./Stato belga — Service Public Fédéral Finances

(Causa C-25/10)

(2010/C 100/25)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Liège

Parti

Ricorrente: Missionswerk Werner Heukelbach E.v.

Convenuto: Stato belga — Service Public Fédéral Finances

Questioni pregiudiziali

Se gli artt. 18 (ex art. 12 TCE), 45 (ex art. 39 TCE), 49 (ex art. 43 TCE) e 54 (ex art. 48 TCE) del Trattato di Lisbona del 17 dicembre 2007 debbano essere interpretati nel senso che vietano al legislatore di uno Stato membro di adottare o mantenere una norma che riserva il beneficio di un'aliquota di imposta ridotta pari al 7 % alle associazioni senza scopo di lucro,

alle società mutualistiche o alle unioni nazionali di società mutualistiche, alle unioni professionali e alle associazioni internazionali senza scopo di lucro, alle fondazioni private e alle fondazioni di utilità pubblica, stabilite in uno Stato membro in cui il de cuius — residente vallone — risiedeva effettivamente o lavorava alla data del decesso, o ha effettivamente risieduto o lavorato in precedenza.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Linköpings tingsrätt — Svezia il 19 gennaio 2010 — Lotta Andersson/Staten genom Kronofogdemyndigheten i Jönköping, Tillsynsmyndigheten

(Causa C-30/10)

(2010/C 100/26)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Linköpings tingsrätt

Parti

Ricorrente: Lotta Andersson

Resistente: Staten genom Kronofogdemyndigheten i Jönköping, Tillsynsmyndigheten

Questioni pregiudiziali

Se una norma nazionale che escluda il lavoratore subordinato dal privilegio per essere stato, direttamente o tramite parenti stretti, titolare di una quota essenziale dell'impresa e per aver esercitato una notevole influenza sulle sue attività *nei sei mesi antecedenti l'istanza di fallimento* sia compatibile con l'art. 10, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/74/CE, che modifica la direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE (¹), concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (²).

(¹) GU L 283, pag. 23.

(²) GU L 270, pag. 10.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Bundesfinanzhof (Germania) il 20 gennaio 2010 —
Minerva Kulturreisen GmbH/Finanzamt Freital**

(Causa C-31/10)

(2010/C 100/27)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Minerva Kulturreisen GmbH

Convenuto: Finanzamt Freital

Questioni pregiudiziali

Se il «regime particolare delle agenzie di viaggi» di cui all'art. 26 della direttiva 77/388/CEE⁽¹⁾ sia applicabile anche alla vendita isolata di biglietti dell'Opera tramite un'agenzia di viaggi senza prestazione di servizi aggiuntivi.

(¹) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria) il 20 gennaio 2010 —
Toni Georgiev Semerdzhiev/Del-Pi-Krasimira Mancheva**

(Causa C-32/10)

(2010/C 100/28)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven kasatsionen sad

Parti

Ricorrente: Toni Georgiev Semerdzhiev

Convenuto: ET “Del Pi-Krasimira Mancheva”

ZAD “Bulstrad”

Questioni pregiudiziali

1) Se le disposizioni della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE⁽¹⁾ siano applicabili alla fattispecie oggetto della causa commerciale n. 222/2009, pendente dinanzi al Varhoven Kasatsionen sad, sezione per gli affari commerciali, composta da tre membri, Seconda Camera (omissis).

2) Come vada interpretata la nozione di «altri servizi turistici» ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. c), della direttiva 90/314, e se tale nozione includa l'obbligo dell'organizzatore del viaggio di assicurare il consumatore.

— quali siano i rischi del viaggiatore che devono essere coperti dal contratto di assicurazione stipulato dall'organizzatore del viaggio con l'impresa di assicurazioni.

— che tipo di assicurazione a favore del consumatore debba prevedere il contratto di assicurazione stipulato tra l'organizzatore del viaggio e l'impresa di assicurazioni, se si tratti di un'assicurazione collettiva di tutti i partecipanti al viaggio tutto compreso o di un'assicurazione individuale di ogni singolo partecipante al viaggio tutto compreso.

3) Se l'obbligo in capo all'organizzatore del viaggio previsto dall'art. 4, n. 1, lett. b), sub iv), della direttiva 90/314 di fornire al consumatore prima dell'inizio del viaggio le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa di un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti o malattie debba essere interpretato nel senso che comprende l'obbligo dell'organizzatore di concludere un'assicurazione individuale con il consumatore a copertura delle spese di rimpatrio in caso di incidente.

4) Se l'organizzatore del viaggio sia tenuto, a norma delle disposizioni della direttiva 90/314, a consegnare l'originale della polizza assicurativa al consumatore prima dell'inizio del viaggio.

- 5) Come debba essere interpretata la nozione di «danni» subiti dal viaggiatore e risultanti dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 5, n. 2, della direttiva 90/314.
- 6) Se la nozione di «danni» subiti dal consumatore e risultanti dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 5, n. 2, della direttiva 90/314, includa anche la responsabilità per i danni morali sofferti dal consumatore.
- 7) Come vada interpretato l'art. 5, n. 2, terzo e quarto comma, della direttiva 90/314 in caso di domande di risarcimento di danni morali dovuti a un danno corporale basate sull'inadempimento o sulla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto compreso, inclusa la mancata consegna al consumatore della polizza assicurativa originale, qualora questa non preveda un limite al risarcimento del danno.
- a) Se siano compresi tutti gli stadi di sviluppo della vita umana a partire dalla fecondazione dell'ovulo o se debbano essere rispettate ulteriori condizioni, come, ad esempio, il raggiungimento di un determinato stadio di sviluppo.
- b) Se siano compresi anche i seguenti organismi:
- 1) ovuli umani non fecondati in cui sia stato trapiantato un nucleo proveniente da una cellula umana matura;
 - 2) ovuli umani non fecondati, stimolati attraverso la partenogenesi a separarsi e svilupparsi.

(¹) Direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU L 158, pag. 59; edizione speciale in lingua bulgara, 2007, capitolo 13, volume 9, pag. 248).

c) Se siano comprese anche cellule staminali ricavate da embrioni umani nello stadio di blastocisti.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 21 gennaio 2010 — Oliver Brüstle/Greenpeace e.V.

(Causa C-34/10)

(2010/C 100/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Appellante: Oliver Brüstle

Appellato: Greenpeace e.V.

Questioni pregiudiziali

- 1) Come debba essere intesa la nozione di «embrioni umani» di cui all'art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva 98/44/CE (¹).

2) Come si debba intendere la nozione di «utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali». Se comprenda qualsiasi sfruttamento commerciale nell'accezione dell'art. 6, n. 1, della direttiva, in particolare anche un'utilizzazione finalizzata alla ricerca scientifica.

3) Se sia esclusa la brevettabilità, ai sensi dell'art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva, di un determinato insegnamento inventivo anche qualora l'utilizzo di embrioni umani non rientri nell'insegnamento rivendicato con il brevetto, ma costituisca la premessa necessaria per l'utilizzo del medesimo,

a) perché il brevetto riguarda un prodotto la cui creazione comporta la previa distruzione di embrioni umani,

b) ovvero perché il brevetto riguarda un procedimento che richiede come materiale di partenza un prodotto siffatto.

(¹) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU L 213, pag. 13).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin (Germania) il 22 gennaio 2010 — Landwirtschaftliches Unternehmen e. G. Sondershausen/BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

(Causa C-37/10)

(2010/C 100/30)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Landwirtschaftliches Unternehmen e. G. Sondershausen

Convenuta: BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

Questioni pregiudiziali

Se l'art. 5, n. 1, seconda e terza frase, del FlächenerwerbsVO (regolamento sull'acquisizione di terreni), adottato in attuazione dell'art. 4, n. 3, punto 1, dell'AusglLeistG (legge sulle indennità compensative), violi l'art. 87 CE.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Belgio) il 25 gennaio 2010 — 1. Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW, 2. Marc Janssens/Belgische Staat, interveniente: Luk Vangheluwe

(Causa C-42/10)

(2010/C 100/31)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrenti: Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW

Marc Janssens

Convenuto: Belgische Staat

Interveniente: Luk Vangheluwe

Questioni pregiudiziali

1) Se gli artt. 3, lett. b), 4, n. 2, 5 e 17, n. 2, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio

2003, n. 998 ⁽¹⁾, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio e gli articoli ed allegati della decisione della Commissione 26 novembre 2003, 2003/803/CE ⁽²⁾, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti, ostino a che un regime nazionale sul passaporto per gatti e furetti da un lato rinvii al modello e ai requisiti supplementari fissati dalla citata decisione della Commissione 26 novembre 2003, ma dall'altro prescriva inoltre che ogni passaporto deve essere provvisto di un numero unico, consistente di 13 caratteri, ossia «BE», il codice ISO per il Belgio, seguito dal numero di riconoscimento del distributore composto di due cifre, ed un numero consecutivo composto di nove cifre.

2) Se gli artt. 3, lett. b), 4, n. 2, 5 e 17, n. 2, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, n. 998, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio e gli articoli ed allegati della decisione della Commissione 26 novembre 2003, 2003/803/CE, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti, ostino a che un regime nazionale utilizzi il modello del passaporto europeo per gli animali da compagnia anche come prova di identificazione e registrazione dei cani e preveda al riguardo che terzi, mediante adesivi di identificazione, apportino modifiche sull'identificazione del proprietario e dell'animale nelle parti I-III di un passaporto europeo per gli animali da compagnia attestato da un veterinario riconosciuto, per cui i dati di identificazione precedenti vengono ricoperti.

⁽¹⁾ GU L 146, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 312, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulío tis Epikrateias (Grecia) il 25 gennaio 2010 — Nomarchiaki Aftodioikisi Aitolokarnanias e altri, Elliniki Etaireia gia tin Prostasia tou Perivallontos kai tis Politistikis Klironomias e altri, Pankosmio tameio gia tin fysi — WWF Ellas/Ministro dell'Ambiente, dell'Assetto territoriale e dei Lavori pubblici e altri

(Causa C-43/10)

(2010/C 100/32)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulío tis Epikrateias

Parti

Ricorrenti: Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e altri, Eliniki Etaireia gia tin Prostasia tou Perivallontos kai tis Politistikis Klironomias e altri, Pankosmio tameio gia tin fysi — WWF Ellas

Convenuto: Ministro dell'Ambiente, dell'Assetto territoriale e dei Lavori pubblici e altri

Questioni pregiudiziali

«1) Se, con la disposizione dell'art. 13, n. 6, della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327), venga introdotto semplicemente un limite temporale massimo (22.12.2009) per la predisposizione dei piani di gestione delle risorse idriche o se quella data rappresenti un termine specifico per la trasposizione delle disposizioni pertinenti degli artt. 3, 4, 5, 6, 9, 13 e 15 di detta direttiva;

Nel caso in cui la Corte di giustizia delle Comunità europee giudichi che la disposizione in esame della direttiva introduce semplicemente un limite temporale massimo per la predisposizione dei piani di gestione delle risorse idriche, occorrerà inoltre proporre la seguente questione pregiudiziale:

2) Se una normativa nazionale, che consente il trasferimento di acqua da un determinato bacino idrografico ad un altro senza che siano stati ancora elaborati i piani per i distretti idrografici all'interno dei quali si trovano i bacini idrografici dai quali e verso i quali si realizzerà il trasferimento di acqua, sia conforme alle disposizioni degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13 e 15 della direttiva 2000/60/CE, considerato in particolare che, in forza dell'art. 2, n. 15, di detta direttiva, la principale unità per la gestione del bacino idrografico è costituita dal distretto idrografico cui appartiene;

In caso di soluzione affermativa della questione precedente occorrerà inoltre proporre la seguente questione pregiudiziale:

3) Se, ai sensi degli artt. 2, 3, 5, 6, 9, 13 e 15 della direttiva 2000/60/CE, sia consentito il trasferimento di acqua da un distretto idrografico ad un distretto idrografico vicino; in caso di risposta affermativa, se lo scopo di tale trasferimento possa essere esclusivamente il soddisfacimento del fabbisogno idrico per usi civili o possa essere anche la destinazione all'irrigazione e alla produzione di energia. In ogni caso se, ai sensi delle disposizioni summenzionate della direttiva, occorra una decisione dell'amministrazione motivata e adottata sulla base del necessario studio scientifico, che accerta che il distretto idrografico di destinazione

non è in grado di far fronte con le proprie risorse idriche al proprio fabbisogno idrico per usi civili, irrigazione ed altro;

Nel caso in cui la Corte di giustizia delle Comunità europee risolva la questione sub 1) dichiarando che la disposizione dell'art. 13, n. 6, della direttiva 2000/60/CE non introduce semplicemente un limite temporale massimo (22.12.2009) per la predisposizione dei piani di gestione delle risorse idriche, ma istituisce un termine specifico per la trasposizione delle disposizioni pertinenti degli artt. 3, 4, 5, 6, 9, 13 e 15 di detta direttiva, occorrerà inoltre proporre la seguente questione pregiudiziale:

4) Se una normativa nazionale, adottata entro il termine specifico di trasposizione di cui sopra, che consente il trasferimento di acqua da un determinato bacino idrografico ad un altro, senza che siano ancora stati elaborati i piani per i distretti idrografici all'interno dei quali si trovano i bacini idrografici dai quali e verso i quali si realizzerà il trasferimento di acqua, metta senz'altro in pericolo l'effetto utile della direttiva in parola o se, nell'esaminare se sia messo in pericolo l'effetto utile della direttiva, occorra prendere in considerazione criteri come la scala degli interventi previsti e gli scopi del trasferimento di acqua;

5) Se sia conforme agli artt. 13, 14 e 15 della direttiva 2000/60/CE, che riguardano le procedure di informazione, consultazione e partecipazione del pubblico, una disciplina normativa adottata da un parlamento nazionale e con la quale vengono approvati i piani di gestione dei bacini idrografici, qualora le norme nazionali pertinenti non prevedano una fase di consultazione del pubblico nel corso della procedura dinanzi al parlamento nazionale e qualora dagli elementi del fascicolo non risulti che è stata seguita la procedura di consultazione dinanzi all'amministrazione prevista dalla direttiva;

6) Se, ai sensi della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175), come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73), uno studio di impatto ambientale che riguarda la costruzione di dighe e il trasferimento di acqua e che è stato presentato all'approvazione del parlamento nazionale dopo l'annullamento giudiziale dell'atto con cui era già stato approvato e per cui era già stata seguita la procedura di pubblicità, senza seguire nuovamente tale procedura, soddisfi i requisiti di informazione e di partecipazione del pubblico di cui agli artt. 1, 2, 5, 6, 8 e 9 della summenzionata direttiva;

7) Se rientri nell'ambito di applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197) un piano di deviazione di un fiume che: a) comporta la costruzione di dighe e il trasferimento di acqua da un distretto idrografico ad un altro; b) rientra nell'ambito di applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327); c) riguarda opere previste dalla direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175) e d) può avere un impatto ambientale su zone di cui alla direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206);

In caso di soluzione affermativa della questione precedente occorrerà inoltre proporre la seguente questione pregiudiziale:

8) Se, ai sensi dell'art. 13, n. 1, della direttiva 2001/42/CE, possano essere considerati atti formali preparatori adottati prima del 21 luglio 2004, in modo che non vi sia l'obbligo di elaborazione di uno studio di valutazione ambientale strategica, atti che riguardavano l'opera controversa e che sono stati annullati retroattivamente con decisioni giudiziali.

Qualora la questione pregiudiziale precedente venga risolta negativamente, occorrerà inoltre proporre la seguente questione pregiudiziale:

9) Ai sensi dell'art. 11, n. 2, della direttiva 2001/42/CE, nel caso in cui un piano rientri contemporaneamente nell'ambito di applicazione della direttiva di cui trattasi e in quello delle direttive 2000/60/CE e 85/337/CE che prevedono anch'esse una valutazione dell'impatto ambientale dell'opera, se siano sufficienti per il rispetto delle prescrizioni della direttiva 2001/42/CE gli studi effettuati sulla base di quanto previsto nelle direttive 2000/60/CE e 85/337/CE, oppure se sia necessario effettuare un autonomo studio di valutazione ambientale strategica;

10) Se, ai sensi degli artt. 3, 4 e 6 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206), le zone che erano comprese negli elenchi nazionali dei siti di importanza comunitaria (SIC) e che, da ultimo, sono state incluse nell'elenco comu-

nitario dei siti di importanza comunitaria, rientrassero nella sfera di tutela della direttiva 92/43/CEE, prima della pubblicazione della decisione della Commissione 19 luglio 2006, 2006/613/CE, che adotta un elenco dei siti di importanza comunitaria protetti per la regione geografica mediterranea;

11) Se sia possibile, ai sensi degli artt. 3, 4 e 6 della direttiva 92/43/CEE, che le autorità nazionali competenti rilascino un'autorizzazione per la realizzazione di un piano di deviazione di acque, non direttamente connesso o necessario a preservare un'area che rientra in una zona di protezione speciale, quando in tutti gli studi acclusi al fascicolo relativo a tale opera è constatata l'assoluta mancanza di elementi oppure l'assenza di dati attendibili e attuali relativi all'avifauna in quell'area;

12) Se, ai sensi degli artt. 3, 4 e 6 della direttiva 92/43/CEE, i motivi per i quali è intrapreso un piano di deviazione di acque, attinenti principalmente all'irrigazione e, in subordine, al fabbisogno idrico per usi domestici, possano configurare l'interesse pubblico imperativo richiesto dalla direttiva di modo che sia consentita la realizzazione di tale opera, nonostante il suo impatto negativo sulle aree tutelate dalla direttiva summenzionata;

In caso di soluzione affermativa della questione precedente occorrerà inoltre proporre la seguente questione pregiudiziale:

13) Se, ai sensi degli artt. 3, 4 e 6 della direttiva 92/43/CEE, per determinare l'idoneità delle misure compensative necessarie a garantire la tutela della coerenza globale di un sito Natura 2000 che viene danneggiata da un piano di deviazione di acque, debbano essere presi in considerazione criteri quali l'estensione di tale deviazione e l'entità dei lavori che essa richiede;

14) Se, ai sensi degli artt. 3, 4 e 6 della direttiva 92/43/CEE, interpretati alla luce del principio di sviluppo sostenibile, quale sancito all'art. 6 del Trattato CE, le autorità nazionali competenti possano rilasciare un'autorizzazione per la realizzazione di un piano di deviazione di acque all'interno di un sito Natura 2000, non direttamente connesso o necessario alla tutela della coerenza di tale sito, qualora dallo studio di impatto ambientale del piano di cui trattasi risulti che esso avrebbe come conseguenza la trasformazione di un ecosistema fluviale naturale in un ecosistema fluviale e lacustre antropizzato».

Ricorso proposto il 28 gennaio 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-44/10)

(2010/C 100/33)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e P. Guerra e Andrade, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato le misure necessarie a garantire, mediante il rilascio di autorizzazioni ai sensi degli artt. 6 e 8 della direttiva 2008/1/CE ⁽¹⁾, né avendo adottato le misure necessarie a garantire, mediante il riesame e, se del caso, l'aggiornamento delle autorizzazioni degli impianti esistenti, che tali impianti, a decorrere dal 30 ottobre 2007, siano gestiti ai sensi degli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14, lett. a) e b), e 15, n. 2, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC).

— condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Dal combinato disposto degli artt. 4 e 5, n. 1, della direttiva IPPC si desume che gli Stati membri dovevano garantire il rilascio di autorizzazioni, relativamente agli impianti nuovi o esistenti, conformemente a quanto stabilito agli artt. 6 e 8 della direttiva. Essi dovevano inoltre riesaminare e, se del caso, aggiornare i termini delle autorizzazioni relative agli impianti esistenti entro il 31 ottobre 2007.

Secondo informazioni del 2008 dell'amministrazione portoghese, da un lato, per vari impianti, non era stata richiesta

l'autorizzazione e, dall'altro, su 632 impianti, 280 funzionavano senza che fosse stata rilasciata la rispettiva autorizzazione.

In base ad informazioni aggiornate, su un totale di 577 impianti, ne sono stati autorizzati 481, mentre 17 procedimenti sono ancora in pendenza di valutazione.

⁽¹⁾ GU L 24, pag. 8

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Belgio) il 28 gennaio 2010 — 1. Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW, 2. Marc Janssens/Belgische Staat

(Causa C-45/10)

(2010/C 100/34)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrenti: Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW

Marc Janssens

Convenuto: Belgische Staat

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli artt. 3, lett. b), 4, n. 2, 5 e 17, n. 2, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, n. 998 ⁽¹⁾, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio e gli articoli ed allegati della decisione della Commissione 26 novembre 2003, 2003/803/CE ⁽²⁾, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti, ostino a che un regime nazionale estenda l'uso del modello di passaporto europeo come prova di identificazione e di registrazione dei cani e preveda al riguardo che terzi, mediante adesivi, apportino modifiche relative all'identificazione del proprietario e dell'animale nelle parti I-III di un passaporto europeo per gli animali da compagnia, attestato da un veterinario riconosciuto, coprendo i dati identificativi precedenti.

2) Se le disposizioni nazionali, che estendono l'uso del modello di passaporto europeo per gli animali da compagnia, di cui alla decisione della Commissione 26 novembre 2003, 2003/803/CE, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti, a prova di identificazione e di registrazione dei cani e prevedono al riguardo che terzi mediante adesivi di identità apportino modifiche relative all'identificazione del proprietario e dell'animale nelle parti I-III di detto passaporto, costituiscono norme tecniche ai sensi dell'art. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE⁽³⁾, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (in prosieguo: la direttiva «98/34/CE»), che, ai sensi dell'art. 8 di siffatta direttiva, devono essere immediatamente comunicate alla Commissione prima dell'adozione.

⁽¹⁾ GU L 146, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 312, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 204, pag. 37.

Ricorso proposto il 28 gennaio 2010 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-48/10)

(2010/C 100/35)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: A. Alcover San Pedro, agente)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato i necessari provvedimenti affinché le autorità competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli 6 e 8, ovvero, nei modi opportuni, mediante il riesame e, se del caso, l'aggiornamento delle prescrizioni, che entro il 30 ottobre 2007 gli impianti esistenti funzionino secondo i requisiti di cui agli articoli 3, 7, 9, 10 e 13, all'articolo 14, lettere a) e b) ed all'articolo 15, paragrafo 2, fatte salve altre disposizioni comunitarie specifiche, non ha adempiuto agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE⁽¹⁾, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC).

— condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva 2008/1, il termine per adempiere all'obbligo di adeguare gli impianti esistenti ai requisiti di cui alla direttiva IPPC, attraverso il rilascio di un'autorizzazione integrata ambientale, è scaduto il 30 ottobre 2007.

A tale data, in Spagna, diversi impianti esistenti continuavano a funzionare senza detta autorizzazione. A partire dall'avvio, per tale motivo, di un procedimento d'infrazione, la procedura di rilascio di autorizzazioni ambientali veniva accelerato, senza tuttavia che si ponesse fine a tale violazione nel termine impartito con il parere motivato, né fino ad oggi, secondo le informazioni di cui dispone la Commissione. In base ai dati forniti dalle autorità nazionali nella loro risposta al parere motivato, alla data di scadenza del termine in quest'ultimo impartito per conformarsi agli obblighi derivanti dall'art. 5, n. 1, della direttiva, 533 impianti esistenti continuavano a funzionare senza la prescritta autorizzazione IPPC.

In tali circostanze risulta evidente che il Regno di Spagna è ancora inadempiente agli obblighi di cui alla detta disposizione.

⁽¹⁾ GU L 24, pag. 8.

Ricorso presentato il 29 gennaio 2010 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-50/10)

(2010/C 100/36)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e C. Zadra, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

- Constatare che, non avendo adottato le misure necessarie affinché le autorità competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma degli artt. 6 e 8, ovvero nei modi opportuni, mediante il riesame e, se del caso, l'aggiornamento delle prescrizioni, che tutti gli impianti esistenti ai sensi dell'art. 2, paragrafo 4, della direttiva 2008/1/CE⁽¹⁾, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, funzionino secondo i requisiti di cui agli artt. 3, 7, 9, 10 e 13, all'art. 14, lettera a) e b), ed all'art. 15, paragrafo 2, della stessa direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 5, paragrafo 1, della suddetta direttiva.
- Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva stabilisce che gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità competenti controllino, attraverso il rilascio di autorizzazioni a norma degli articoli 6 e 8, ovvero, nei modi opportuni, mediante il riesame e, se del caso, l'aggiornamento delle prescrizioni, che entro il 30 ottobre 2007 gli impianti esistenti di cui all'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva, funzionino secondo i requisiti stabiliti dalla direttiva stessa.

Ciononostante, al gennaio 2010, e più in particolare alla data d'introduzione del presente ricorso il governo italiano non ha ancora interamente adempiuto agli obblighi di cui all'art. 5, paragrafo 1, della direttiva.

⁽¹⁾ GU L 24, p. 8

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato — Grecia) il 1° febbraio 2010 — Eleftheri Tileorasi A.E. («Alter Channel») e Konstantinos Giannikos/Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis e Ethniko Symvoulio Radiotileorasis

(Causa C-52/10)

(2010/C 100/37)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato)

Parti

Ricorrente: Eleftheri Tileorasi A.E. («Alter Channel») e Konstantinos Giannikos

Convenuti: Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis e Ethniko Symvoulio Radiotileorasis

Questione pregiudiziale

Se l'art. 1, lett. d), della direttiva del Consiglio 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298), come modificato dall'art. 1, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/36/CE (GU L 202) debba essere interpretato nel senso che, nell'ambito della «pubblicità clandestina», il versamento di un compenso o di un pagamento o corrispettivo di altro tipo costituisca elemento concettuale indispensabile dello scopo pubblicitario.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Belgio) il 28 gennaio 2010 — Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW/Belgische Staat

(Causa C-57/10)

(2010/C 100/38)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW

Convenuto: Belgische Staat

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli artt. 3, lett. b), 4, n. 2, 5 e 17, n. 2, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, n. 998⁽¹⁾, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, e gli articoli ed allegati della decisione della Commissione 26 novembre 2003, 2003/803/CE⁽²⁾, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti, ostino a che un regime

nazionale sul passaporto per gatti e furetti rinvii al modello e ai requisiti supplementari fissati dalla citata decisione della Commissione 26 novembre 2003, ma prescrive inoltre che ogni passaporto deve essere provvisto di un numero unico, consistente di 13 caratteri, ossia «BE», il codice ISO per il Belgio, seguito dal numero di riconoscimento del distributore composto di due cifre, ed un numero consecutivo composto di nove cifre.

- 2) Se un regime nazionale sul passaporto per gatti e furetti, che rinvia al modello e ai requisiti supplementari fissati dalla citata decisione della Commissione 26 novembre 2003, ma che prescrive inoltre che ogni passaporto deve essere provvisto di un numero unico, consistente di 13 caratteri, ossia «BE», il codice ISO per il Belgio, seguito dal numero di riconoscimento del distributore composto di due cifre, ed un numero consecutivo composto di nove cifre, sia una disposizione tecnica, ai sensi dell'art. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE⁽³⁾, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche che, ai sensi dell'art. 8 di siffatta direttiva, devono essere immediatamente comunicate alla Commissione prima dell'adozione.

⁽¹⁾ GU L 146, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 312, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 204, pag. 37.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 3 febbraio 2010 nelle cause — Monsanto SAS, Monsanto Agriculture France SAS, Monsanto International SARL, Monsanto Technology LLC/Ministre de l'Agriculture et de la Pêche — Monsanto SAS, Monsanto Agriculture France SAS, Monsanto International SARL, Monsanto Europe SA/Ministre de l'Agriculture et de la Pêche — Association générale des producteurs de maïs (AGPM)/Ministre de l'Agriculture et de la Pêche — SCEA de Malaprade, SCEA Coutin, Jérôme Huard, Dominique Richer, EARL de Candelon, Bernard Mir, EARL des Menirs, Marie-Jeanne Darricau, GAEC de Commenian/Ministre de l'Agriculture et de la Pêche — Pioneer Génétique, Pioneer Semences/Ministre de l'Agriculture et de la Pêche — Syndicat des établissements de semences agréés pour les semences de maïs (SEPROMA)/Ministre de l'Agriculture et de la Pêche — Caussade Semences SA/Ministre de l'Agriculture et de la Pêche — Société Limagrain Verneuil Holding/Ministre de l'Agriculture et de la Pêche — Société Maisadour Semences/Ministre de l'Agriculture et de la Pêche — Ragt Semences SA/Ministre de l'Agriculture et de la Pêche — Euralis Semences SAS, Euralis Coop/Ministre de l'Agriculture et de la Pêche

(Causa C-58/10)

(Causa C-59/10)

(Causa C-60/10)

(Causa C-61/10)

(Causa C-62/10)

(Causa C-63/10)

(Causa C-64/10)

(Causa C-65/10)

(Causa C-66/10)

(Causa C-67/10)

(Causa C-68/10)

(2010/C 100/39)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Monsanto SAS, Monsanto Agriculture France SAS, Monsanto International SARL, Monsanto Technology LLC (C-58/10), Monsanto SAS, Monsanto Agriculture France SAS, Monsanto International SARL, Monsanto Europe SA (C-59/10), Association générale des producteurs de maïs (AGPM) (C-60/10), SCEA de Malaprade, SCEA Coutin, Jérôme Huard, Dominique Richer, EARL de Candelon, Bernard Mir, EARL des Menirs, Marie-Jeanne Darricau, GAEC de Commenian (C-61/10), Pioneer Génétique, Pioneer Semences (C-62/10), Syndicat des établissements de semences agréés pour les semences de maïs (SEPROMA) (C-63/10), Caussade Semences SA (C-64/10), Société Limagrain Verneuil Holding (C-65/10), Société Maisadour Semences (C-66/10), Ragt Semences SA (C-67/10), Euralis Semences SAS, Euralis Coop (C-68/10)

Convenuto: Ministre de l'Agriculture et de la Pêche

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, quando un organismo geneticamente modificato che costituisce un alimento per animali è stato immesso in commercio prima della pubblicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003⁽¹⁾ e la relativa autorizzazione è mantenuta in vigore in applicazione delle disposizioni dell'art. 20 di detto regolamento, il prodotto in questione debba essere considerato, in attesa della decisione in merito alla domanda di nuova autorizzazione che deve essere presentata in applicazione di detto regolamento, tra i prodotti menzionati dalle disposizioni dell'art. 12 della direttiva 2001/18/CE⁽²⁾ e se, in tal caso, detto organismo geneticamente modificato sia soggetto, per quanto riguarda le misure urgenti che possono essere adottate successivamente alla concessione dell'autorizzazione di immissione in commercio, unicamente all'art. 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003 o se, al contrario, siffatte misure possano essere adottate da uno Stato membro sulla base dell'art. 23 della direttiva e delle disposizioni nazionali che ne garantiscono la trasposizione;

- 2) Nell'ipotesi in cui le misure urgenti possano intervenire soltanto nel quadro delle disposizioni dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003, se, e a quali condizioni, le autorità di uno Stato membro possano adottare una misura come quella contenuta nel decreto impugnato ⁽³⁾ 5 dicembre 2007, come modificato, a titolo di gestione del rischio cui fa riferimento l'art. 53 del regolamento (CE) n. 178/2002, ovvero a titolo di misure cautelari provvisorie che uno Stato membro può adottare sulla base dell'art. 54 del medesimo regolamento;
- 3) nell'ipotesi in cui le autorità di uno Stato membro possano intervenire sulla base dell'art. 23 della direttiva 2001/18/CE o dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003, o di entrambe queste basi giuridiche, tenendo conto in particolare del principio di precauzione, il ricorso solleva la questione del livello di rigore imposto rispettivamente dalle disposizioni dell'art. 23 della direttiva che subordinano l'attuazione di misure di emergenza quali il divieto temporaneo dell'uso del prodotto alla condizione che lo Stato membro abbia «fondati motivi di ritenere che un OGM (...) rappresenti un rischio per (...) l'ambiente» e da quelle dell'art. 34 del regolamento che subordinano l'intervento di una siffatta misura alla condizione che sia «manifesto che [i] prodotti (...) possono comportare un grave rischio per (...) l'ambiente» in materia di identificazione del rischio, di valutazione della sua probabilità e di esame della natura dei suoi effetti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 settembre 2003, n. 1829, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 286, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva del Parlamento e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.

⁽³⁾ Decreto 5 dicembre 2007 nella causa C-58/10; decreto 7 febbraio 2008, modificato dal decreto 13 febbraio 2008, nelle cause da C-59/10 a C-68/10.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif (Luxembourg) il 5 febbraio 2010 — Brahim Samba Diouf/Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration

(Causa C-69/10)

(2010/C 100/40)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif

Parti

Ricorrente: Brahim Samba Diouf

Convenuto: Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 39 della direttiva 2005/85/CE ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che osta a una norma nazionale come quella introdotta nel Granducato di Lussemburgo dall'art. 20, n. 5, della legge modificata 5 maggio 2006 sul diritto di asilo e forme complementari di protezione, in applicazione della quale un richiedente asilo non dispone di un mezzo di ricorso giurisdizionale avverso la decisione dell'autorità amministrativa di statuire sulla fondatezza della domanda di protezione internazionale nell'ambito del procedimento accelerato;
- 2) in caso di risposta negativa, se il principio generale del rimedio effettivo alla luce del diritto dell'Unione, ispirato dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, stipulata il 4 novembre 1950, debba essere interpretato nel senso che osta a una norma di diritto nazionale quale quella introdotta nel Granducato di Lussemburgo dall'art. 20, n. 5, della legge modificata 5 maggio 2006 sul diritto di asilo e forme complementari di protezione, in applicazione della quale un richiedente asilo non dispone di un mezzo di ricorso giurisdizionale avverso la decisione dell'autorità amministrativa di statuire sulla fondatezza della domanda di protezione internazionale nell'ambito del procedimento accelerato.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio, 1° dicembre 2005, 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326, pag. 13).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione (Italia) il 9 febbraio 2010 — procedimento penale a carico di Marcello Costa

(Causa C-72/10)

(2010/C 100/41)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte Suprema di Cassazione

Parti nella causa principale

Marcello Costa

Questione pregiudiziale

Quale sia l'interpretazione degli artt. 43 e 49 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea con riferimento alle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi nel settore delle scommesse su eventi sportivi al fine di stabilire se le citate disposizioni del Trattato consentano o meno una disciplina nazionale che stabilisca un regime di monopolio in favore dello Stato ed un sistema di concessioni e di autorizzazioni che, all'interno di un numero determinato di concessioni, preveda: a) l'esistenza di un indirizzo generale di tutela dei titolari di concessioni rilasciate in epoca anteriore sulla base di una procedura che illegittimamente ha escluso una parte degli operatori; b) la presenza di disposizioni che garantiscono di fatto il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite sulla base di una procedura che illegittimamente ha escluso una parte degli operatori (come ad esempio il divieto per i nuovi concessionari di collocare i loro sportelli al di sotto di una determinata distanza da quelli già esistenti); c) la fissazione di ipotesi di decadenza della concessione e di incameramento di cauzioni di entità molto elevata, tra le quali l'ipotesi che il concessionario gestisca direttamente o indirettamente attività transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle oggetto della concessione.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione (Italia) il 9 febbraio 2010 — Ugo Cifone/Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trani

(Causa C-77/10)

(2010/C 100/42)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte Suprema di Cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Ugo Cifone

Questioni pregiudiziali

Quale sia l'interpretazione degli artt. 43 e 49 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea con riferimento alle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi nel settore delle scommesse su eventi sportivi al fine di stabilire se le citate disposizioni del Trattato consentano o meno una disciplina nazionale che sta-

bilisca un regime di monopolio in favore dello Stato ed un sistema di concessioni e di autorizzazioni che, all'interno di un numero determinato di concessioni, preveda: a) l'esistenza di un indirizzo generale di tutela dei titolari di concessioni rilasciate in epoca anteriore sulla base di una procedura che illegittimamente ha escluso una parte degli operatori; b) la presenza di disposizioni che garantiscono di fatto il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite al termine di una procedura che illegittimamente ha escluso una parte degli operatori (come ad esempio il divieto per i nuovi concessionari di collocare i loro sportelli al di sotto di una determinata distanza da quelli già esistenti); c) la fissazione di ipotesi di decadenza della concessione e di incameramento di cauzioni di entità molto elevata, tra le quali l'ipotesi che il concessionario gestisca direttamente o indirettamente attività transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle oggetto della concessione.

Ricorso proposto l'11 febbraio 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-80/10)

(2010/C 100/43)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: Commissione europea (rappresentanti: F. Jimeno Fernández e A. Markouli)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che il decreto ministeriale della Repubblica ellenica 25 agosto 2004, n. 552, come modificato, nel testo in vigore alla data dell'8 settembre 2008 e, in particolare, l'art. 4, nn. 2, 4, 5, 7, l'art. 5, nn. 4, 5, 6, 7 e l'art. 6, n. 2, di quest'ultimo decreto, viola le disposizioni degli artt. 3, nn. 1 e 6, 15, n. 1, 16, nn. 1 e 2, e 18 del regolamento (CE) n. 882/2004.

— condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione afferma che il decreto ministeriale in parola, relativo ai controlli ufficiali sui cereali all'atto dell'importazione da paesi terzi, non è compatibile con determinate disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004.

In particolare, il decreto ministeriale ellenico prevede norme generali sulla frequenza dei controlli fisici sulle partite di mangimi per animali e di alimenti di origine non animale provenienti da paesi terzi che non consentono il grado di flessibilità e di differenziazione nei controlli fisici da parte dell'autorità competente, indispensabili nel sistema previsto dall'art. 16, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) n. 882/2004.

Inoltre, il decreto prevede norme generali per il blocco ufficiale di dette partite, disponendo che esso avvenga anche in caso di controlli di routine. Tale blocco indiscriminato delle partite senza che vi sia un sospetto o dubbio di non conformità è contrario all'art. 18 del regolamento (CE) n. 882/2004. Inoltre, il decreto ministeriale consente lo svincolo di tutte le partite dopo sette giorni lavorativi, anche qualora vi sia un sospetto o dubbio di non conformità, sempre in violazione dell'art. 18 del summenzionato regolamento.

Il decreto ministeriale prevede regole particolari per i controlli delle partite provenienti da paesi terzi per verificare che non contengano organismi geneticamente modificati non autorizzati. Tali controlli devono essere effettuati con frequenza del 50 % sulle partite di grano e del 100 % sulle partite di granturco. La Commissione ritiene che tali percentuali siano eccessivamente elevate e non compatibili con il sistema introdotto dal regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare con l'art. 16, nn. 1 e 2, dello stesso, e che derivino dalla mancanza di adeguata valutazione del rischio e di differenziazione.

Nello stesso decreto è previsto che i controlli su partite di granturco in provenienza dalla Bulgaria e dalla Romania, per verificare che non contengano organismi geneticamente modificati non autorizzati, avvengano con frequenza del 100 %. La Commissione considera che controlli effettuati con tale frequenza siano contrari alle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 che prevedono che i controlli su partite provenienti da altri Stati membri devono essere giustificati dall'esistenza di un rischio ed essere imparziali e proporzionati.

La Repubblica ellenica non ha fornito sufficienti chiarimenti ed elementi atti a giustificare l'adozione delle disposizioni citate del decreto ministeriale in merito ai controlli ufficiali sui cereali all'atto dell'importazione da paesi terzi e da altri Stati membri dell'Unione europea.

Impugnazione proposta il 12 febbraio 2010 dalla Longevity Health Products, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 9 dicembre 2009, causa T-484/08, Longevity Health Products, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Merck KGaA

(Causa C-84/10 P)

(2010/C 100/44)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Longevity Health Products, Inc. (rappresentante: avv. J. Korab)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Merck KGaA

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che la Corte voglia

- dichiarare irricevibile l'impugnazione della società Longevity Health Products, Inc.,
- annullare la sentenza del Tribunale 19 dicembre 2009, causa T-484/08, e
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione ha ad oggetto la sentenza del Tribunale, con cui quest'ultimo aveva respinto il ricorso proposto dalla ricorrente nel presente grado di giudizio inteso all'annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 28 agosto 2008 relativa al rigetto della sua domanda di registrazione del segno denominativo «Kids Vits». Con la sua sentenza il Tribunale confermava la decisione della commissione di ricorso secondo la quale sussiste un rischio di confusione con il marchio denominativo comunitario anteriore «VITS4KIDS».

I motivi di ricorso dedotti sono un errore procedurale e la violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (in prosieguo: il «regolamento sul marchio comunitario»).

Il Tribunale sarebbe incorso in un errore procedurale in quanto non avrebbe concesso alla ricorrente nel presente grado di giudizio un termine per replicare alle considerazioni svolte dalla convenuta nel presente grado di giudizio nonostante la giustificata richiesta della ricorrente. In tal modo verrebbe limitato il suo diritto ad essere ascoltata e pregiudicata la sua tutela giuridica in violazione delle disposizioni comunitarie applicabili al procedimento dinanzi al Tribunale ed alla Corte.

Il Tribunale avrebbe violato l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario in quanto, nel valutare il rischio di confusione, avrebbe erroneamente omissso una ponderazione complessiva di tutti i fattori rilevanti. Il Tribunale avrebbe a torto giudicato che gli elementi comuni ai marchi contrapposti constatabili fossero sufficienti a ritenere esistente un rischio di confusione ai sensi della normativa sul marchio.

In particolare, il Tribunale non avrebbe tenuto sufficientemente in considerazione il fatto che i marchi oggetto del procedimento riguardassero prevalentemente prodotti e servizi connessi in senso lato alla salute umana e ci si potesse perciò attendere una maggiore attenzione da parte del pubblico coinvolto. Ai consumatori sarebbe ben noto che nel caso di marchi che hanno la propria origine nella nomenclatura chimica o richiamano quest'ultima, possono essere determinanti anche differenze minime. L'attenzione dei consumatori verrebbe inoltre rafforzata dal fatto che una confusione tra prodotti potrebbe comportare conseguenze molto spiacevoli. Già tale circostanza farebbe sembrare opportuna una particolare attenzione.

Il Tribunale avrebbe altresì ignorato che i suoni dei marchi «Kids Vits» e «VITS4KIDS» sono notevolmente differenti in quanto la riproduzione fonetica dei marchi presenterebbe differenze evidenti. Proprio la pronuncia di un marchio sarebbe davvero importante per il ricordo che i consumatori avrebbero di un marchio di modo che già per questo motivo resterebbe escluso un rischio di confusione. È vero che esisterebbero analogie visive, tuttavia le parole «Kids» e «Vits» sarebbero ordinate in modo diverso nei marchi in questione e nel caso del marchio della convenuta sarebbero anche completate da un segno ulteriore (propriamente la cifra «4» che anglicamente dovrebbe essere pronunciata come «for» nel senso di «destinato a ...»). Inoltre i due marchi nel loro complesso seguirebbero due sistemi di creazione dei termini composti differenti, ciò che di per sé garantirebbe che siano distinguibili.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Vicenza — Sezione distaccata di Schio — (Italia) il 15 febbraio 2010 — Electrosteel Europe sa/Edil Centro SpA

(Causa C-87/10)

(2010/C 100/45)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Ordinario di Vicenza

Parti nella causa principale

Ricorrente: Electrosteel Europe sa

Convenuto: Edil Centro SpA

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento n. 44/01 CE ⁽¹⁾, e, comunque, il diritto comunitario, laddove esso statuisce che il luogo di esecuzione dell'obbligazione, nel caso di compravendita di beni, è il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, vada interpretato nel senso che il luogo della consegna, rilevante ai fini della individuazione del Giudice dotato di competenza giurisdizionale, sia quello di destinazione finale delle merci oggetto del contratto ovvero quello in cui il venditore si libera dell'obbligazione di consegna, in base alla normativa sostanziale applicabile al singolo caso, ovvero, ancora se sia prospettabile una diversa interpretazione della norma citata.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale G.U. L 012, p. 1

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Palermo (Italia) il 15 febbraio 2010 — Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale/Seasoft Spa

(Causa C-88/10)

(2010/C 100/46)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Palermo

Parti nella causa principale

Ricorrente: Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell'emigrazione della Regione Sicilia

Convenuta: Seasoft Spa

Questioni pregiudiziali

1) se, atteso che il regime di aiuti (identificato al n. NN 91/A/95) introdotto dalla Regione Sicilia con l'art. 10 della Legge Regionale 15 maggio 1991, n. 27, prevedeva un meccanismo di contributi per un numero di annualità da un minimo di 2 ad un massimo di cinque (2 anni per assunzione con C.F.L. più un massimo di 3 anni in caso di trasformazione del rapporto da C.F.L. a tempo indeterminato), la Commissione Europea, con la Decisione n. 95/C 343/11 del 14/11/1995 che ne ha autorizzato l'applicazione, ha inteso

— consentire tale complessiva modulazione temporale ed economica dei benefici (2 anni + 3 anni) o, invece,

— ha ritenuto autorizzabile, esclusivamente ed in via alternativa, la concessione di contributi per le assunzioni con C.F.L. (per i due anni di durata degli stessi) o la concessione di contributi per le trasformazioni a tempo indeterminato di dipendenti precedentemente assunti con C.F.L. (per i previsti tre anni dalla trasformazione);

2) se il termine dell'esercizio finanziario del 1997 per l'applicazione dell'aiuto di Stato, indicato dalla C.E., con la Decisione n. 95/C 343/11 del 14/11/1995 in sede di autorizzazione del regime introdotto dall'art. 10 della L.R. 27/91, sia da intendersi

— quale iniziale previsione di spesa per aiuti comunque destinati ad essere erogati negli anni successivi (in dipendenza delle diverse interpretazioni possibili degli aiuti ammessi summenzionate), o piuttosto

— debba intendersi quale il termine finale di materiale erogazione dei contributi stessi da parte dei competenti organi regionali;

3) se, quindi, per un'assunzione con C.F.L. ai sensi dell'art. 10 della L.R. 27/91 effettuata, ad esempio, il 01/01/1996, e quindi entro il termine del periodo di applicazione del-

l'aiuto stabilito nella Decisione n. 95/C 343/11 del 14/11/1995, la regione Sicilia poteva (e doveva) applicare concretamente il regime di aiuti in parola per tutti gli anni autorizzati (i.e. 2 + 3), e ciò anche quando, come nell'esempio riportato, l'applicazione del regime autorizzato comportava una materiale erogazione del contributo fino alla data del 31/12/2001 (i.e. 1996 + 5 anni = 2001);

4) se la Commissione Europea, con la Decisione n. 2003/195/CE⁽¹⁾ del 16/10/2002, quando recita all'articolo 1: «il regime di aiuti disposto dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 16 del 27 maggio 1997 della Regione Sicilia, cui l'Italia intende dare esecuzione, è incompatibile con il mercato comune. A detto regime non può pertanto essere data esecuzione», ha inteso

— negare la propria autorizzazione al «nuovo» regime di aiuti disposto con l'art. 11 della L.R. 16/97, a) perché ha considerato lo stesso quale sistema «autonomo» finalizzato a prorogare il periodo di applicazione dell'aiuto introdotto dall'art. 10 della L.R. 27/91 oltre il termine del 31.12.1996, facendovi rientrare anche spese da assunzioni e/o trasformazioni effettuate negli anni 1997 e 1998, ovvero

— se, invece, detta decisione intendesse effettivamente impedire alla Regione il materiale approvvigionamento delle risorse economiche, al fine di inibire la concreta erogazione degli aiuti di stato introdotti dall'art. 10 della L.R. 27/91, anche per le assunzioni e/o trasformazioni effettuate prima del 31.12.1996;

5) qualora l'interpretazione della decisione della Commissione sia quella sub 4 prima ipotesi, se tale decisione sia compatibile con l'interpretazione dell'art. 87 del trattato posta dalla Commissione a fondamento dei casi analoghi relativi agli sgravi dagli oneri contributivi e assistenziali sui CFL di cui alle decisioni 2000/128/CE⁽²⁾ del 11.5.99 (avente per oggetto le leggi dello Stato italiano ed espressamente richiamata nella motivazione della decisione negativa del 2002) e 2003/739/CE⁽³⁾ del 13.5.03 (avente per oggetto le leggi della Regione siciliana);

6) qualora l'interpretazione della decisione della Commissione sia quella sub 4 seconda ipotesi, quale sia l'interpretazione da dare alla precedente decisione di autorizzazione delle misure di aiuto, ciò tenuto conto del duplice significato attribuibile all'aggettivo «ulteriore»: «ulteriore rispetto al budget fissato dalla decisione della Commissione» ovvero «ulteriore rispetto al finanziamento previsto dalla Regione solo fino al bilancio del 1996»;

- 7) in ultima analisi quali devono considerarsi gli aiuti legittimi e quali quelli illegittimi secondo la Commissione;
- 8) su quale delle parti dell'odierno giudizio (Impresa o Assessorato) ricada l'onere di dimostrare che il budget fissato dalla Commissione medesima non sia stato superato;
- 9) se l'eventuale riconoscimento in favore delle imprese beneficiarie di interessi di legge da ritardato pagamento dei contributi ritenuti legittimi ed ammissibili concorra o meno a determinare il possibile sfioramento del budget originariamente autorizzato con decisione n. 95/C343/11 del 14.10.95;
- 10) nel caso in cui concorra a determinare lo sfioramento, quale misura di interessi occorre applicare.

⁽¹⁾ GU L 077, p. 57

⁽²⁾ GU L 42, p. 1

⁽³⁾ GU L 267, p. 29

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret (Danimarca) il 17 febbraio 2010 — Danfoss A/S e Sauer-Danfoss ApS/Skatteministeriet

(Causa C-94/10)

(2010/C 100/47)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Vestre Landsret

Parti

Ricorrenti: Danfoss A/S e Sauer-Danfoss ApS

Convenuto: Skatteministeriet (Ministero delle Finanze)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il diritto comunitario osti a che uno Stato membro respinga una domanda di rimborso proposta da un'impresa su

cui è stata trasferita un'accisa contraria ad una direttiva, qualora la domanda — come avviene nella fattispecie di cui alla causa principale — venga respinta con la motivazione che non è tale impresa che ha pagato l'imposta allo Stato.

- 2) Se il diritto comunitario osti a che uno Stato membro respinga una domanda di risarcimento del danno proposta da un'impresa su cui è stata trasferita un'accisa, qualora la domanda — come avviene nella fattispecie di cui alla causa principale — venga respinta accogliendo la motivazione addotta dallo Stato membro (cioè che l'impresa non è direttamente danneggiata e che non esiste un nesso causale diretto tra un'eventuale danno e il comportamento da cui sorge la responsabilità.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 25 febbraio 2010 — Virallinen syyttäjä/Malik Gataev e Khadizhat Gataeva

(Causa C-105/10)

(2010/C 100/48)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein oikeus

Parti

Ricorrente: Virallinen syyttäjä

Convenuti: Malik Gataev e Khadizhat Gataeva

Questioni pregiudiziali

- 1) Come si debba interpretare il rapporto fra la direttiva 2005/85/CE ⁽¹⁾ (direttiva sul procedimento di asilo) e la decisione quadro 2002/584/GAI ⁽²⁾, quando la persona di cui in forza di un mandato di arresto europeo è stata richiesta la consegna, cittadino di un paese terzo, ha presentato una domanda di asilo allo Stato membro di esecuzione della pena e la domanda di asilo è in corso di esame nello stesso tempo della causa relativa all'esecuzione del mandato di arresto:

- a) Se occorra dare priorità al diritto a rimanere nello Stato membro durante l'esame della domanda conformemente all'art. 7, n. 1, della direttiva o se l'art. 7, n. 2, della direttiva debba interpretarsi nel senso che l'esecuzione del mandato di arresto costituisce un motivo che esclude il diritto di cui all'art. 7, n. 1. Se la consegna conforme alla decisione quadro possa essere rifiutata a causa della domanda di asilo in corso di esame, benché un siffatto motivo di rifiuto non figuri agli artt. 3 e 4 della decisione quadro;
- b) Se l'art. 7, n. 2, della direttiva debba essere interpretato nel senso che conferisce agli Stati membri il potere discrezionale di decidere la questione di cui alla lett. a) nel modo voluto dalla normativa nazionale;
- c) Come si debba interpretare l'art. 7 della direttiva relativamente alle menzionate questioni, in special modo quando la persona di cui in forza del mandato di arresto si richiede la consegna ha chiesto l'asilo sostanzialmente per lo stesso motivo per cui si oppone alla consegna;
- d) Qualora si conceda l'asilo, se possa derivarne che lo Stato membro dall'esecuzione deve rifiutare la consegna. Per una tale ipotesi si rinvia inoltre alla quarta questione pregiudiziale (lett. a-c).
- 2) Se la decisione quadro, considerati sia il principio risultante dall'art. 2, n. 1, sia il disposto dell'art. 6, n. 1, del Trattato sull'Unione europea nonché le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debba essere interpretata nel senso che, oltre ai motivi di rifiuto menzionati agli artt. 3 e 4 della decisione quadro, possa rifiutarsi la consegna, tenendo conto dei «considerando» 12 e 13 della decisione, anche per altri motivi poggiati sulle circostanze menzionate nei considerando:
- a) Qualora la decisione quadro debba interpretarsi in tal senso, su quali motivi lo Stato membro dell'esecuzione possa o debba in tal caso fondarsi. Se lo Stato membro possa allora fondarsi sui principi interpretativi fatti propri dalla giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo relativa all'extradizione con riferimento alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Se lo Stato membro possa fondarsi anche su dei motivi che ampliano i motivi di rifiuto in rapporto ai principi interpretativi sanciti nella giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo;
- b) Qualora la decisione quadro debba interpretarsi nel senso che l'esecuzione del mandato di arresto può essere rifiutata anche per motivi diversi da quelli menzionati agli artt. 3 e 4, se da ciò derivi anche che la decisione quadro consente allo Stato membro di rifiutare l'esecuzione del mandato di arresto spiccato per eseguire una pena, ugualmente a causa di circostanze le quali riguardano il contenuto della sentenza pronunciata nello Stato di emissione del mandato ovvero il carattere adeguato del processo che ha condotto alla sentenza e le quali presuppongono l'esame dei relativi addebiti nello Stato membro a cui viene richiesta l'esecuzione del mandato. A quali precise condizioni o per quali precisi motivi si possa prendere in considerazione un esame siffatto («révision au fond»);
- c) Se la decisione quadro debba interpretarsi nel senso che consente tra l'altro ad uno Stato membro di rifiutare la consegna sulla base del mandato di arresto spiccato ai fini dell'esecuzione di una pena qualora sussista una giustificata ragione per nutrire dubbi nel senso che il processo in cui è stata inflitta la pena non sia stato un giusto processo poiché il condannato è stato oggetto, da parte delle autorità dello Stato di emissione del mandato, di persecuzione la quale si è tradotta in un'azione penale discriminatoria.
- 3) Se le disposizioni della decisione quadro possano interpretarsi nel senso che la consegna può essere rifiutata *in toto* in una situazione in cui per gravi motivi umanitari conformemente all'art. 23, n. 4, della decisione quadro, ad esempio per ragioni connesse allo stato di salute, si può temporaneamente sospendere la consegna, qualora l'eccessività di quest'ultima non possa essere evitata sospendendo l'esecuzione.
- 4) Qualora la decisione quadro debba essere interpretata nel senso che l'esecuzione del mandato di arresto può essere rifiutata per un qualsiasi motivo non figurante espressamente nella decisione stessa, a quali presupposti debba essere subordinato il rifiuto, in special modo quando il mandato di arresto è stato spiccato ai fini dell'esecuzione di una pena:
- a) Se occorra in tal caso osservare il disposto dell'art. 4, n. 6, della decisione quadro. Detto in altri termini, se per il rifiuto dell'esecuzione di un mandato di arresto si esiga che la persona di cui si richiede la consegna sia cittadino dello Stato membro di esecuzione o ivi dimori e che tale Stato si impegni a eseguire esso stesso la pena o la misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno;
- b) Se ai fini del rifiuto si debba almeno porre la condizione che lo Stato a cui si richiede la consegna, si impegni ad eseguire esso stesso la pena o la misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno;

- c) Qualora la decisione quadro debba essere interpretata nel senso che consente in taluni casi di rifiutare l'esecuzione del mandato di arresto spiccato per eseguire una pena per motivi riguardanti il contenuto o la motivazione della sentenza pronunciata nello Stato di emissione del mandato ovvero il carattere adeguato del processo che ha condotto alla sentenza, se in un caso siffatto il rifiuto sia consentito senza le condizioni di cui alle lett. a) e b).
- 5) Quale rilevanza possa o debba attribuirsi, in rapporto all'esecuzione del mandato di arresto, al fatto che la persona incarcerata, la quale è cittadino di uno Stato terzo, si oppone alla consegna facendo valere che su di essa pende nello Stato di emissione del mandato l'espulsione verso lo Stato terzo:
- a) Quale rilevanza abbia il menzionato motivo di opposizione, considerati sia le disposizioni della decisione quadro, sia gli obblighi in capo allo Stato membro di emissione del mandato di arresto nei confronti di cittadini di Paesi terzi in forza del diritto dell'Unione, tra l'altro sul fondamento delle direttive del Consiglio 2004/83/CE⁽²⁾ e 2005/85/CE;
- b) Se in tale contesto possa annettersi rilevanza all'art. 28, n. 4, della decisione quadro ai sensi del quale la persona che è stata consegnata a seguito di un mandato d'arresto europeo non è estradata verso uno Stato terzo senza l'assenso delle autorità competenti dello Stato che ha provveduto alla consegna. Se il menzionato divieto riguarda, oltre all'extradizione, anche altre misure di allontanamento dal territorio, come l'espulsione, ed a quali condizioni.
- 6) Se l'obbligo in capo al giudice nazionale, constatato ai punti 34 e 42-44 della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 16 giugno 2005, causa C-105/03, Pupino, di interpretare il diritto nazionale conformemente alla decisione quadro valga a prescindere dal punto se l'interpretazione imposta dalla decisione quadro implichi vantaggi o svantaggi per il singolo interessato allorché non si tratti delle situazioni di cui ai punti 44-45 della menzionata sentenza.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 1° dicembre 2005, 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326, pag. 13).

⁽²⁾ Decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI) (GU L 190, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12).

**Ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte
15 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Sylvia
Bienek/Condor Flugdienst GmbH**

(Causa C-525/08)⁽¹⁾

(2010/C 100/49)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Terza Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 55 del 7.3.2009.

**Ordinanza del presidente della Corte 15 gennaio 2010 —
Commissione europea/Repubblica d'Austria**

(Causa C-313/09)⁽¹⁾

(2010/C 100/50)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 256 del 24.10.2009.

**Ordinanza del presidente della Corte 18 gennaio 2010 —
Commissione europea/Repubblica di Estonia**

(Causa C-328/09)⁽¹⁾

(2010/C 100/51)

Lingua processuale: l'estone

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 297 del 5.12.2009.

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale 2 marzo 2010 — Arcelor/Parlamento e Consiglio

(Causa T-16/04) ⁽¹⁾

(Ambiente — Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Domanda di annullamento — Mancanza di incidenza diretta ed individuale — Domanda di risarcimento — Ricevibilità — Violazione sufficientemente qualificata di una norma di diritto conferente diritti ai singoli — Diritto di proprietà — Libertà di esercitare un'attività professionale — Proporzionalità — Parità di trattamento — Libertà di stabilimento — Certezza del diritto)

(2010/C 100/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Arcelor SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: inizialmente W. Deselaers, B. Meyring e B. Schmitt-Rady, successivamente avv.ti W. Deselaers e B. Meyring)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente K. Bradley e M. Moore, successivamente L. Visaggio e I. Anagnostopoulou, agenti); e Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente B. Hoff-Nielsen e M. Bishop, successivamente E. Karlsson e A. Westerhof Löfflerova, e infine A. Westerhof Löfflerova e K. Michoel, agenti)

Interveniente a sostegno dei convenuti: Commissione europea (rappresentante: U. Wölker, agente)

Oggetto

Da un lato, la domanda di annullamento parziale della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32), e, dall'altro, la domanda di risarcimento del danno subito dalla ricorrente a seguito dell'adozione di tale direttiva

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *L'Arcelor SA è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea.*

3) *La Commissione europea sopporta le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 71 del 20.3.2004.

Sentenza del Tribunale di primo grado 2 marzo 2010 — Evropaiki Dynamiki/AESM

(Causa T-70/05) ⁽¹⁾

(«Appalti pubblici di servizi — Procedimenti di gara d'appalto dell'AESM — Prestazione di servizi informatici — Esclusione dell'offerta — Ricorso per annullamento — Competenza del Tribunale — Non conformità di un'offerta — Parità di trattamento — Rispetto dei criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d'onere o nel bando di gara — Fissazione di sottocriteri per i criteri di aggiudicazione — Errore manifesto di valutazione — Obbligo di motivazione»)

(2010/C 100/53)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentante: N. Korogiannakis)

Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza marittima (AESM) (rappresentanti: W. de Ruiter e J. Menze, agenti, assistiti dall'avv. J. Stuyck)

Oggetto

Domanda di annullamento delle decisioni dell'AESM di non accogliere le offerte presentate dalla ricorrente nell'ambito dei procedimenti di gara d'appalto AESM C-1/01/04, riguardante l'appalto intitolato «Convalida ed ulteriore sviluppo di SafeSea-Net», e AESM C-2/06/04, riguardante l'appalto intitolato «Specifiche e sviluppo di una banca dati, di una rete e di un sistema di gestione degli incidenti in mare», nonché di aggiudicare l'appalto ad altri concorrenti

Dispositivo

- 1) *La decisione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (AESM) di attribuire l'appalto all'aggiudicatario nell'ambito del procedimento di gara d'appalto «AESM C-2/06/04» è annullata.*
- 2) *Il ricorso è respinto per il resto.*
- 3) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 106 del 30.4.2005.

Sentenza del Tribunale 3 marzo 2010 — Bundesverband deutscher Banken/Commissione

(Causa T-163/05) (¹)

«Aiuti di Stato — Trasferimento di fondi pubblici alla Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale — Decisione che dichiara l'aiuto parzialmente incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero — Criterio dell'investitore privato — Obbligo di motivazione»

(2010/C 100/54)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bundesverband deutscher Banken eV (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti H.-J. Niemeyer, K.-S. Scholz e J.-O. Lenschow)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: N. Khan e T. Scharf, agenti)

Parti intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania, (rappresentanti: M. Lumma e C. Schulze-Bahr, agenti, assistiti dall'avv. J. Witting); Land Hessen (Germania) (rappresentanti: inizialmente, avv.ti H.-J. Freund e M. Holzhäuser, successivamente avv.ti H.-J. Freund e S. Lehr); e Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: avv. H.-J. Freund)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 ottobre 2004, 2006/742/CE, relativa all'aiuto di Stato al

quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (GU 2006, L 307, pag. 159).

Dispositivo

- 1) *I documenti prodotti dal Bundesverband deutscher Banken eV agli allegati 9 e 10 della replica sono ritirati dagli atti.*
- 2) *Il ricorso è respinto.*
- 3) *Il Bundesverband deutscher Banken sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione europea del Land Hessen e della Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale.*
- 4) *La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 155 del 25.6.2005.

Sentenza del Tribunale 3 marzo 2010 — Artegodan/Commissione

(Causa T-429/05) (¹)

«Responsabilità extracontrattuale — Medicinali per uso umano — Decisione che impone la revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio — Annullamento della decisione con sentenza del Tribunale — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»

(2010/C 100/55)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Artegodan GmbH (Lüchow, Germania) (rappresentanti: inizialmente U. Doepner, successivamente A. Lensing-Kramer, e infine U. Reese e A. Sandrock, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky M. Heller, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania, (rappresentanti: M. Lumma e U. Forsthoff, agenti)

Oggetto

Ricorso per risarcimento ai sensi degli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE, inteso ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a causa dell'adozione della decisione della Commissione 9 marzo 2000, C (2000) 453, relativa alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano contenenti amfepramone

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Artegodan GmbH supporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) La Repubblica federale di Germania supporterà le proprie spese.

(¹) GU C 48 del 25.2.2006.

Sentenza del Tribunale 3 marzo 2010 — Bundesverband deutscher Banken/Commissione

(Causa T-36/06) (¹)

(«Aiuti di Stato — Trasferimento di fondi pubblici alla Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale — Decisione che dichiara che la misura notificata non costituisce un aiuto — Criterio dell'investitore privato — Obbligo di motivazione — Gravi difficoltà»)

(2010/C 100/56)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bundesverband deutscher Banken eV (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti H.-J. Niemeyer e K.-S. Scholz)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: N. Khan e T. Scharf, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Land Hessen (Germania) (rappresentanti: inizialmente avv.ti H.-J. Freund e M. Holzhäuser, successivamente avv.ti Freund e S. Lehr); e Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: avv. H.-J. Freund)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 6 settembre 2005, C(2005)3232 def., relativa al trasferimento dell'Hessischer Investitionsfonds alla Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale effettuato sotto forma di conferimento tacito

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Bundesverband deutscher Banken eV supporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione europea, del Land Hessen e della Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale.

(¹) GU C 96 del 22.4.2006.

Sentenza del Tribunale 3 marzo 2010 — Freistaat Sachsen e a./Commissione

(Causa T-102/07) (¹)

(Aiuti di Stato — Aiuto concesso dalla Germania sotto forma di apporto di capitale e di garanzie sui prestiti — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune — Regime generale di aiuti approvato dalla Commissione — Nozione di impresa in difficoltà — Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà — Importo dell'aiuto — Obbligo di motivazione)

(2010/C 100/57)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Freistaat Sachsen (Germania) (rappresentanti: C. von Donat e G. Quardt, avvocati) (causa T-102/07); MB Immobilien Verwaltungs GmbH (Neukirch, Germania) (rappresentanti: inizialmente G. Brügggen, successivamente A. Seidl, K. Lengert e W. Sommer, avvocati); e MB System GmbH & Co. KG (Nordhausen, Germania) (rappresentanti: G. Brügggen, avvocato) (causa T-120/07)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Gross e T. Scharf, agenti)

Oggetto

Domande di annullamento della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, 2007/492/CE, relativa all'aiuto di Stato C 38/2005 (ex NN 52/2004) al quale la Germania ha dato esecuzione in favore del gruppo Biria (GU L 183, pag. 27)

Dispositivo

- 1) *La decisione della Commissione 24 gennaio 2007, 2007/492/CE, relativa all'aiuto di Stato C 38/2005 (ex NN 52/2004) al quale la Germania ha dato esecuzione in favore del gruppo Biria, è annullata.*
- 2) *La Commissione europea è condannata alle spese, incluse quelle relative al procedimento sommario nella causa T-120/07.*

(¹) GU C 129 del 9.6.2007.

Sentenza del Tribunale 3 marzo 2010 — Lufthansa AirPlus Servicekarten/UAMI — Applus Servicios Tecnológicos (A+)

(Causa T-321/07) (¹)

[«**Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo A+ — Marchio comunitario denominativo anteriore AirPlus International — Impedimenti relativi alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Assenza di somiglianza tra segni — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, artt. 73, 74 e 79 del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, artt. 75, 76 e 83 del regolamento (CE) n. 207/2009]**»]

(2010/C 100/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lufthansa AirPlus Servicekarten GbmH (Neu Isenburg, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Würtenberger, R. Kunze e T. Wittman)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Applus Servicios Tecnológicos, SL (Barcelona, Spagna) (rappresentante: avv. E. Torner Lasalle)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI datata 7 giugno 2007 (procedimento R 310/2006-2), relativa all'opposizione tra la Lufthansa AirPlus Servicekarten GbmH e la Applus Servicios Tecnológicos, SL.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Lufthansa AirPlus Servicekarten GbmH è condannata alle spese.*

(¹) GU C 269 del 10.11.2007.

Sentenza del Tribunale 2 marzo 2010 — Doktor/Consiglio

(Causa T-248/08 P) (¹)

[«**Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Assunzione — Periodo di prova — Proroga del periodo di prova — Rapporto finale relativo al periodo di prova — Licenziamento alla fine del periodo di prova — Art. 34 dello Statuto — Snaturamento degli elementi di fatto e di prova — Obbligo di motivazione del Tribunale della funzione pubblica**»]

(2010/C 100/59)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Frantisek Doktor (Bratislava, Slovacchia) (Rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (Rappresentanti: M. Vitsentzatos e M. Bauer, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Terza Sezione) 16 aprile 2008, causa F-73/07, Doktor/Consiglio (non ancora pubblicata nella Raccolta), e diretta, da un lato, all'annullamento di tale sentenza e, dall'altro, ad ottenere un risarcimento.

Dispositivo

1) L'impugnazione è respinta.

2) Il sig. Frantisek Doktor e il Consiglio dell'Unione europea supporteranno le proprie spese sostenute nell'ambito del presente procedimento.

(¹) GU C 223 del 30.8.2008.

Sentenza del Tribunale 23 febbraio 2010 — Özdemir/UAMI — Aktieselskabet af 21. november 2001 (James Jones)

(Causa T-11/09) (¹)

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo James Jones — Marchio comunitario denominativo anteriore JACK & JONES — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]**»]

(2010/C 100/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Rahmi Özdemir (Dreieich, Germania) (rappresentanti: avv.ti I. Hoes, M. Heinrich, C. Schröder, K. von Werder e J. Wittenberg)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Aktieselskabet af 21. november 2001 (Brande, Danimarca) (rappresentante: avv. C. Barrett Christiansen)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 3 novembre 2008 (procedimento R 858/2007-2), relativa ad un'opposizione tra la Aktieselskabet af 21. november 2001 ed il sig. Rahmi Özdemir.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) Il sig. Rahmi Özdemir è condannato alle spese.

(¹) GU C 55 del 7.3.2009.

Ordinanza del Tribunale 4 febbraio 2010 — Crunch Fitness International/UAMI — ILG (CRUNCH)

(Causa T-408/07) (¹)

[«**Marchio comunitario — Decadenza — Ritiro della domanda di dichiarazione di decadenza — Non luogo a provvedere**»]

(2010/C 100/61)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Crunch Fitness International, Inc. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente J. Barry, solicitor, in seguito H. Johnson, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: S. Laitinen e D. Botis, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: ILG Ltd (Dun Laoghaire, Irlanda) (rappresentante: avv. A. von Mühlendahl)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 30 agosto 2007 (procedimento R 1168/2005-4), relativa a una procedura di decadenza tra la ILG Ltd e la Crunch Fitness International, Inc.

Dispositivo

1) Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.

2) La ricorrente e l'interveniente supporteranno le proprie spese nonché, ciascuna, la metà delle spese del convenuto.

(¹) GU C 8 del 12.1.2008.

Ordinanza del Tribunale 12 febbraio 2010 — Commissione europea/CdT(Causa T-456/07) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Regime pensionistico comunitario — Obbligo incombente al CdT di versare un contributo per gli esercizi di bilancio da 1998 a 2005 — Atto non impugnabile — Atto che non produce effetti giuridici nei confronti dei terzi — Irricevibilità manifesta»)

(2010/C 100/62)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Pasquier e D. Martin, agenti)

Convenuto: Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT) (rappresentanti: inizialmente G. Vandersanden, successivamente L. Levi, avvocats)

Oggetto

Domanda di annullamento dell'asserita decisione con la quale il CdT avrebbe rifiutato di versare al bilancio generale, per gli esercizi di bilancio 1998-2005, un contributo che costituisce la quota di finanziamento del regime pensionistico comunitario a carico del datore di lavoro

Dispositivo

1) Il ricorso è manifestamente irricevibile.

2) La Commissione europea è condannata alle spese

⁽¹⁾ GU C 190 del 12.8.2006 (già causa C-269/06).

Ordinanza del Tribunale 8 febbraio 2010 — Alisei/Commissione(Causa T-481/08) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Azioni esterne e FES — Chiusura di una verifica contabile e adozione del rapporto finale — Atto che si iscrive in un contesto puramente contrattuale — Incompetenza — Insussistenza di incidenza diretta — Irricevibilità — Ricorso per risarcimento danni — Irricevibilità manifesta»)

(2010/C 100/63)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Alisei (Roma, Italia) (rappresentanti: avv.ti F. Sciaudone, R. Sciaudone, S. Gobbato, R. Rio e A. Neri)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. van Nuffel e L. Prete, agenti)

Oggetto

Da un lato, una domanda di annullamento della decisione asseritamente contenuta nella lettera della Commissione del 19 agosto 2008, relativa al rimborso di una parte degli anticipi versati alla ricorrente nell'ambito di taluni progetti di cooperazione allo sviluppo e di aiuto umanitario finanziati dal bilancio comunitario o dal Fondo europeo di sviluppo (FES), e, dall'altro, una domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a causa della condotta della Commissione

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) L'Alisei è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 6 del 10.1.2009.

Ricorso proposto l'11 gennaio 2010 — Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio

(Causa T-18/10)

(2010/C 100/64)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Inuit Tapiriit Kanatami (Ottawa, Canada), Nattivak Hunters & Trappers Association (Qikiqtarjuaq, Canada), Pangnirtung Hunters' and Trappers' Organisation (Pangnirtung, Canada), Jaypootie Moesesie (Qikiqtarjuaq, Canada), Allen Kooneeliusie (Qikiqtarjuaq, Canada), Toomasie Newkingnak (Qikiqtarjuaq, Canada), David Kuptana (Ulukhaktok, Canada), Karliin Aariak (Iqaluit, Canada), Efstathios Andreas Agathos (Atene, Grecia), Canadian Seal Marketing Group (Quebec, Canada), Ta Ma Su Seal Products (Cap-aux-Meules, Canada), Fur Institute of Canada (Ottawa, Canada), NuTan Furs, Inc (Catalina, Canada), Inuit Circumpolar Conference Greenland (ICC) (Nuuk, Canada), Johannes Egede (Nuuk, Canada), Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) (Nuuk, Canada) (rappresentanti: J. Bouckaert, M. van der Woude e H. Viaene, avvocati)

Convenuti: Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni dei ricorrenti

- dichiarare il ricorso ammissibile;
- annullare il regolamento n. 1007/2009 ai sensi dell'art. 263 TFUE;
- condannare i convenuti alle spese sostenute dai ricorrenti;
- condannare i convenuti alle proprie spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, i ricorrenti, Inuit cacciatori di foche e collocatori di trappole nonché persone altrimenti coinvolte in altre attività relative ai prodotti derivati dalla foca, organizzazioni rappresentanti gli interessi degli Inuit, nonché altri soggetti e società che operano del settore della trasformazione dei prodotti derivati dalla foca, chiedono l'annullamento del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 settembre 2009, n. 1007, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca⁽¹⁾, il quale prevede restrizioni all'immissione di detti prodotti sul mercato dell'Unione europea.

I ricorrenti deducono tre motivi di diritto a sostegno delle loro pretese.

Innanzitutto, i ricorrenti sostengono che il Parlamento europeo e il Consiglio hanno commesso un errore di diritto indicando l'art. 95 CE (divenuto art. 114 TFUE) come fondamento normativo per l'adozione del regolamento impugnato. Al riguardo, i ricorrenti sostengono che la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia conferma che misure fondate sull'art. 95 CE devono autenticamente avere per oggetto il miglioramento delle condizioni per l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno, e che il mero fatto che esse abbiano una rilevanza sulla sua instaurazione non basta ai fini dell'applicazione dell'art. 95 CE. Secondo i ricorrenti, il regolamento impugnato non porterebbe ad un tale miglioramento richiesto dalla giurisprudenza della Corte, ma, al contrario, esso avrà come conseguenza l'eliminazione di ogni possibilità di un mercato interno per i prodotti derivati dalla foca rientranti nell'ambito di applicazione di detto regolamento.

In secondo luogo, i ricorrenti sostengono che i convenuti hanno commesso un errore di diritto violando i principi di sussidiarietà e di proporzionalità sanciti dall'art. 5 TEU e ulteriormente specificati dal Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Essi sostengono che i convenuti non dimostrano i motivi per cui un intervento a livello dell'Unione europea sia necessario. I ricorrenti fanno valere che soltanto due Stati membri avevano già introdotto un divieto relativo ai prodotti derivati dalla foca. Inoltre, essi sostengono che, anche se un'azione a livello dell'Unione europea soddisfacesse il requisito di sussidiarietà, misure meno intrusive sarebbero state sufficienti a realizzare gli obiettivi definiti dal regolamento. I ricorrenti lamentano il fatto che i convenuti hanno optato per un divieto quasi totale per i prodotti derivati dalla foca, piuttosto che adottare alternative meno restrittive, quali prescrizioni relative all'etichettatura.

In terzo luogo, i ricorrenti sostengono che il regolamento impugnato limita illegittimamente le possibilità di sostentamento per i ricorrenti, relegando le loro attività economiche ai tradizionali metodi di caccia e di sostentamento. Essi fanno valere che, nonostante tale diretta interferenza con il loro stile di vita quotidiano, essi non sono mai stati sentiti dal Consiglio o dal Parlamento. Inoltre, i ricorrenti sostengono che i convenuti non hanno valutato gli interessi della comunità Inuit a sopravvivere nell'Artico contrariamente alle convinzioni morali di alcuni cittadini dell'Unione, così violando l'art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU») e l'art. 8 CEDU, letti in combinato disposto con gli artt. 9 e 10 CEDU e quali delucidati dalla giurisprudenza della Corte, nonché il loro diritto fondamentale ad essere ascoltati.

⁽¹⁾ GU L 286, pag. 36.

**Ricorso proposto il 25 gennaio 2010 — Germania/
Commissione**

(Causa T-21/10)

(2010/C 100/65)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller e avv. C. von Donat)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della Commissione 13 novembre 2009, C(2009) 9049, notificata alla ricorrente con lettera del 16 dicembre 2009, relativa alla riduzione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso con decisioni della Commissione 7 maggio 1997, C(97) 1123, e 28 dicembre 1999, C(1999) 4928, a favore del documento unico di programmazione nella regione del Saarland, interessata dall'obiettivo n. 2, nella Repubblica federale di Germania

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la Commissione ha ridotto i contributi finanziari concessi dal FESR per il documento unico di programmazione (1997-1999) a favore dell'area dell'obiettivo 2 del Saarland nella Repubblica federale di Germania.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce cinque motivi di ricorso.

In primo luogo la ricorrente afferma che non esiste alcun fondamento giuridico per la determinazione forfetaria e l'estrapolazione di correzioni finanziarie nel periodo 1994-1999, nel cui ambito rientra il documento unico di programmazione.

In secondo luogo, la ricorrente lamenta una violazione dell'art. 24, n. 2, del regolamento (CEE) n. 4253/88 ⁽¹⁾, poiché non sussistono i presupposti per la riduzione. A tal riguardo essa adduce in particolare che la Commissione non ha considerato in maniera corretta il concetto di «irregolarità». Inoltre la Commissione avrebbe ipotizzato errori sistematici, ma non avrebbe accertato che le autorità nazionali competenti della gestione del fondo strutturale, sarebbero venute meno ai loro obblighi in forza dell'art. 23 del regolamento n. 4253/88. L'ipotesi di errori sistematici nella gestione e nel controllo si baserebbe poi

a giudizio della ricorrente su accertamenti erronei dei fatti. Essa sostiene anche che importanti elementi in fatto siano stati accertati e valutati in modo errato.

In subordine, la ricorrente deduce, come terzo motivo, che le riduzioni apportate nella decisione sono sproporzionate. A tal riguardo afferma che la Commissione non avrebbe esercitato il potere discrezionale che le compete in forza dell'art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88. Le correzioni forfetarie impiegate oltrepasserebbero il danno (potenziale) per il bilancio comunitario. La ricorrente sostiene altresì che l'estrapolazione operata degli errori è sproporzionata poiché errori specifici non potrebbero essere trasferiti ad un complesso di situazioni disomogenee.

Come quarto motivo, la ricorrente lamenta una violazione di forme sostanziali. A tal proposito vengono contestate la motivazione insufficiente della decisione impugnata e il modo di procedere della convenuta nel procedimento relativo alla chiusura del periodo del finanziamento. A giudizio della ricorrente l'origine e la motivazione relative all'entità dell'importo forfetario applicato non possono essere dedotte dalla decisione impugnata. La Commissione avrebbe poi modificato gli accertamenti degli esaminatori sul luogo senza un nuovo esame e non avrebbe tenuto conto, o non a sufficienza, delle affermazioni in punto di fatto delle autorità tedesche.

Infine, la ricorrente contesta, quale quinto motivo, che la convenuta avrebbe violato il principio di partenariato, poiché prima avrebbe attestato il funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, per avrebbe basato la decisione impugnata su lacune sistematiche nel sistema di gestione e di controllo.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374, pag. 1).

Ricorso proposto il 25 gennaio 2010 — Esprit International/UAMI — Marc O'Polo International (rappresentazione di una lettera «e», apposta su una tasca di pantalone)

(Causa T-22/10)

(2010/C 100/66)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Esprit International LP (New York, Stati Uniti) (rappresentante: avv. M. Treis)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Marc O'Polo International GmbH (Stephanskirchen, Germania)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 19 novembre 2009, nel procedimento R 1666/2008-4;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo che raffigura una lettera «e», apposta su una tasca di pantalone, per prodotti appartenenti alle classi 18 e 25 (domanda di registrazione n. 5 089 859)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Marc O'Polo International GmbH

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: in particolare un marchio figurativo tedesco, che raffigura la lettera «e», n. 30 303 672, per prodotti delle classi 18 e 25

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009⁽¹⁾, dato che non sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi contrapposti

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207/2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 27 gennaio 2010 — CECA/Commissione

(Causa T-24/10)

(2010/C 100/67)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: CECA SA (La Garanne Colombes, Francia) (rappresentanti: J. Joshua, barrister, e E. Aliende Rodríguez, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— annullare l'art. 1, nn. 1 e 2, della decisione della Commissione 11 novembre 2009, C(2009) 8682, in quanto fa riferimento alla ricorrente e, in ogni caso, annullare l'art. 1, n. 1, in quanto dichiara che la ricorrente ha partecipato ad un'infrazione relativa a stabilizzanti a base di stagno tra il 16 marzo 1994 e il 31 marzo 1996;

— annullare le ammende inflitte alla ricorrente dall'art. 2;

— qualora il Tribunale decida di non annullare integralmente le ammende, ridurle in misura sostanziale nell'ambito della sua piena competenza;

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 11 novembre 2009 nel caso COMP/38.589 — Stabilizzanti al calore — che constata la partecipazione della ricorrente in due distinte violazioni dell'art. 81 CE (divenuto art. 101 TFUE), una nel settore degli stabilizzanti a base di stagno e l'altra nel settore degli ESBO [Epoxidized soybean oil, ossia olio di semi di soia epossidato], ed impone un'ammenda per ciascuna categoria di prodotti.

La ricorrente deduce i seguenti motivi a sostegno del suo ricorso.

Innanzitutto, essa sostiene che, grazie ad una corretta applicazione dell'art. 25 del regolamento (CE) n. 1/2003⁽¹⁾, nella causa Akzo⁽²⁾ non vi era sospensione della prescrizione e il potere

della Commissione di imporre ammende era prescritto per entrambe le violazioni nell'ambito del limite di dieci anni in forza della regola della «doppia limitazione». La ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore di diritto dichiarando che il periodo durante il quale il procedimento Akzo era pendente dinanzi al Tribunale aveva comportato la sospensione della prescrizione, e che essa aveva erroneamente concluso che il limite di dieci anni previsto dall'art. 25, n. 5, del suddetto regolamento potesse essere esteso alla presente fattispecie.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha dimostrato alcun legittimo interesse all'accertamento di infrazioni per le quali essa non aveva il potere di imporre ammende. Infatti, la ricorrente sostiene che l'art. 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 permette alla Commissione di constatare un'infrazione senza imporre alcuna ammenda, a condizione che sia dimostrato il suo legittimo interesse.

In terzo luogo, e indipendentemente dei primi due motivi, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare la dichiarazione contenuta nell'art. 1, n. 1, della decisione impugnata, secondo la quale essa avrebbe partecipato a un'infrazione nel settore degli stabilizzanti a base di stagno, nel periodo tra il 16 marzo 1994 e il 31 marzo 1996, e fa valere che la Commissione non avrebbe provato di avere alcun legittimo interesse ad una tale constatazione.

In quarto luogo, nel caso in cui il Tribunale non annulli in toto le ammende, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha provato che l'infrazione si è prolungata oltre il 23 febbraio 1999 e che, quindi, l'ammenda inflitta per il secondo periodo dell'intesa deve essere ridotta per tenere conto di una durata inferiore delle infrazioni.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

⁽²⁾ Sentenza del Tribunale 17 settembre 2007, cause riunite T-125/03 e T-253/03, Akzo Nobel Chemicals e Akros Chemicals/Commissione (Racc. pag. II-3523).

Ricorso proposto il 27 gennaio 2010 — BASF Specialty Chemicals e BASF Lampertheim/Commissione

(Causa T-25/10)

(2010/C 100/68)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: BASF Specialty Chemicals Holding GmbH (Basilea, Svizzera) e BASF Lampertheim GmbH (Lampertheim, Germania) (rappresentanti: avv.ti F. Montag e T. Wilson)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare l'art. 1, n. 1, lett. q), e n. 2, lett. q), della decisione della Commissione 11 novembre 2009, C(2009)8682 def. (procedimento COMP/38589 — Stabilizzanti termici) nella parte in cui riguarda la BASF Specialty Chemicals Holding GmbH, l'art. 1, n. 1, lett. r) e n. 2, lett. r), della stessa decisione nella parte in cui riguarda la BASF Lampertheim GmbH nonché l'art. 2, punti 15 e 36, di essa nella parte in cui riguarda le ricorrenti;
- in subordine, ridurre proporzionalmente l'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti all'art. 2, punti 15 e 36, della decisione;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti contestano la decisione della Commissione 11 novembre 2009, C(2009)8682 def., procedimento COMP/38589 — Stabilizzanti termici. La decisione impugnata ha inflitto alle ricorrenti e ad altre imprese delle ammende per violazione dell'art. 81 CE e, dopo il 1° gennaio 1994, dell'art. 53 dell'Accordo SEE. Secondo la Commissione, le ricorrenti avrebbero preso parte a svariate intese e/o pratiche concertate nel settore degli stabilizzanti stagno e nel settore dell'ESBO/esteri all'interno del SEE, consistenti nella fissazione dei prezzi, nella ripartizione dei mercati mediante l'attribuzione di quote di vendita, nella ripartizione e nell'attribuzione della clientela nonché nello scambio delle informazioni commerciali sensibili, in particolare in relazione alla clientela, ai volumi di produzione e di vendita.

Le ricorrenti fanno valere tre motivi a sostegno del proprio ricorso.

Innanzitutto, esse invocano una violazione dell'art. 25 del regolamento (CE) n. 1/2003 ⁽¹⁾, dal momento che il potere da parte della convenuta di infliggere ammende alle ricorrenti sarebbe prescritto. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione, le ricorrenti stimano che la norma sospensiva di cui all'art. 25, n. 6, del regolamento n. 1/2003 non sia loro applicabile.

In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere che la decisione impugnata violerebbe l'art. 101, n. 1, TFUE, in combinazione con l'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, giacché le infrazioni non sarebbero in alcun modo imputabili alla BASF Specialty Chemicals Holding GmbH e di conseguenza non si sarebbe dovuto infliggere ad essa un'ammenda. A questo proposito le ricorrenti sostengono altresì che la Commissione avrebbe violato l'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 nella fissazione dell'importo dell'ammenda inflitta alla BASF Lampertheim GmbH, dal momento che il calcolo dell'importo massimo dell'ammenda, che non può eccedere il 10 % della cifra d'affari totale per i periodi in cui non era coinvolta la responsabilità della BASF Specialty Chemicals GmbH, avrebbe dovuto tener conto unicamente della cifra d'affari della BASF Lampertheim GmbH.

Da ultimo ed in terzo luogo, le ricorrenti lamentano una violazione dell'art. 23, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1/2003, in combinazione con gli orientamenti per il calcolo delle ammende ⁽²⁾, dal momento che la Commissione non avrebbe ridotto sufficientemente le loro ammende. Esse affermano che la Commissione avrebbe dovuto tener conto in misura maggiore dell'eccessiva durata del procedimento e della cooperazione delle ricorrenti nell'ambito della comunicazione relativa all'immunità dalle ammende ⁽³⁾. Inoltre, si sarebbe dovuto tener conto dell'attiva cooperazione delle ricorrenti al di fuori della comunicazione relativa all'immunità dalle ammende nell'ambito della riduzione dell'ammenda.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

⁽²⁾ Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).

Ricorso proposto il 25 gennaio 2010 — Alibaba Group/UAMI — allpay.net (ALIPAY)

(Causa T-26/10)

(2010/C 100/69)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alibaba Group Holding Limited (Grand Cayman, Isole Cayman) (rappresentante: M. Graf, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: allpay.net.Limited (Hereford, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 5 novembre 2009, procedimento R 1790/2008-1, nella parte in cui il ricorso è stato respinto; e

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ALLPAY», per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 36, 38 e 42

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione comunitaria del marchio denominativo «ALLPAY», per prodotti e servizi delle classi 9, 36, 40 e 42; registrazione del Regno Unito del marchio denominativo «ALLPAY.NET», per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 36, 38 e 42; registrazione del Regno Unito di una serie di marchi contenenti l'elemento denominativo «ALLPAY», per prodotti e servizi delle classi 9, 36, 40 e 42; marchi o segni antecedenti non registrati contenenti l'elemento denominativo «ALLPAY», utilizzati nella prassi commerciale nel Regno Unito

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione per tutti i prodotti ed i servizi contestati

Decisione della commissione di ricorso: parziale rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009], poiché la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che sussistesse rischio di confusione tra i marchi interessati.

Ricorso proposto il 27 gennaio 2010 — AC-Treuhand/Commissione

(Causa T-27/10)

(2010/C 100/70)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: AC-Treuhand AG (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti C. Steinle e I. Hermeneit)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione 11 novembre 2009, K(2009) 8682 def. (caso COMP/38589 — Stabilizzatori termici) nella parte riguardante la ricorrente;
- in subordine, ridurre le ammende irrogate nei confronti della ricorrente di cui all'art. 2, punti 17 e 38;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 11 novembre 2009, K(2009) 8682 def. relativa al procedimento COMP/38589 — stabilizzatori termici. Nella decisione impugnata la ricorrente, unitamente ad altre imprese, è stata condannata al pagamento di ammende per violazione dell'art. 81 CE nonché — per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 1994 — dell'art. 53 SEE. A parere della Commissione, la ricorrente ha partecipato ad una serie di intese e/o pratiche concertate nello SEE nei settori degli stabilizzatori di zinco e ESBO/Ester, dirette alla fissazione di prezzi, al contingentamento dei mercati con attribuzione di quote di consegna, ripartizione e attribuzione della clientela nonché scambio di informazioni economicamente sensibili, in particolare riguardanti i clienti, nonché di quantitativi di produzione e di consegne.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.

In primo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe illegittimamente ritenuto che il cartello sarebbe sussistito, per quanto attiene agli stabilizzatori di zinco, sino al 21 marzo 2000 e, quanto al settore ESBO/Ester, sino al 26 settembre 2000. In tale contesto la ricorrente deduce che l'attività del cartello è cessata già alla metà del 1999.

Con il secondo motivo la ricorrente afferma che il potere della Commissione di irrogare ammende si sarebbe prescritto, deducendo che, alla metà del 1999, il termine generale di prescrizione di 10 anni era già scaduto. Inoltre, non si sarebbe verificata sospensione del termine di prescrizione per effetto dei procedimenti giudiziari nelle cause riunite T-125/03 e T-253/03, Akzo Nobel Chemicals e Akros Chemicals/Commissione.

In terzo luogo, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 81 CE, nonché del principio di legittimità, in quanto essa non avrebbe potuto essere sanzionata ex art. 81 in quanto impresa di consulenza. A tal riguardo la ricorrente osserva che il suo operato non sarebbe contemplato dal tenore della detta disposizione e che, in ogni caso, un'interpretazione in tal senso non sarebbe stata ipotizzabile all'epoca dei fatti.

In subordine, la ricorrente contesta alla Commissione, nell'ambito del quarto, del quinto e del sesto motivo, di essere incorsa in errore nella determinazione dell'ammenda. In particolare, la ricorrente sostiene che nei suoi confronti avrebbe potuto essere irrogata solamente un'ammenda simbolica, in quanto, all'epoca dei fatti, non sarebbe stata prevedibile l'interpretazione secondo cui le imprese di consulenza ricadrebbero parimenti nella sfera di applicazione dell'art. 81 CE. Inoltre, risulterebbero violati gli orientamenti per il calcolo delle ammende⁽¹⁾, in quanto l'ammenda non avrebbe potuto essere fissata forfaitariamente, bensì alla luce degli onorari corrisposti alla ricorrente per la prestazione dei servizi di cui trattasi. La Commissione sarebbe inoltre incorsa in un'altra violazione, atteso che sarebbe sussistita solamente un'infrazione al limite del 10 % di cui all'art. 23, n. 2, secondo cpv., del regolamento (CE) n. 1/2003⁽²⁾. In tale contesto la ricorrente deduce parimenti che le ammende irrogate metterebbero a rischio la sua sopravvivenza e non sarebbero compatibili con la ratio e con gli scopi del detto limite massimo.

Nell'ambito degli ultimi tre motivi di ricorso la ricorrente deduce parimenti errori di natura procedurale. Viene lamentata la violazione del principio di una ragionevole durata del procedimento (settimo motivo), la ritardata comunicazione alla ricorrente dell'avvio di un procedimento di indagine nei suoi confronti (ottavo motivo) nonché la circostanza che la decisione impugnata non sarebbe stata regolarmente trasmessa alla ricorrente medesima (nono motivo).

⁽¹⁾ Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 23, paragrafo 2, lett. a), del regolamento (CE), n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).

⁽²⁾ Regolamento del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

Ricorso proposto il 26 gennaio 2010 — Hairdreams/UAMI — Bartmann (MAGIC LIGHT)

(Causa T-34/10)

(2010/C 100/71)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: «Hairdreams» HaarhandelsgmbH (Graz, Austria) (rappresentante: avv. G. Kresbach)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Rüdiger Bartmann (Gladbeck, Germania)

Conclusioni della ricorrente

— Emendare la decisione impugnata della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 18 novembre 2009, procedimento R 656/2008-4, dando pieno accoglimento al ricorso della ricorrente del 22 aprile 2008 e condannando il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente per l'opposizione, per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e a quelle per il presente procedimento;

— in subordine, annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti dinanzi all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «MAGIC LIGHT» per prodotti delle classi 3, 8, 10, 21, 22, 26 e 44 (domanda di registrazione n. 5 196 597)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Rüdiger Bartmann

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo tedesco «MAGIC LIFE» n. 30 415 611 per prodotti della classe 3

Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009⁽¹⁾, in quanto la commissione di ricorso sarebbe incorsa in errori di diritto nella valutazione del rischio di confusione

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 29 gennaio 2010 — Bank Melli Iran/Consiglio

(Causa T-35/10)

(2010/C 100/72)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bank Melli Iran (Teheran, Iran) (rappresentante: avv. L. Defalque)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

— annullare il n. 4, sezione B, dell'allegato al regolamento (CE) del Consiglio n. 1100/2009, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, nonché la decisione del Consiglio 18 novembre 2009;

— condannare il Consiglio a pagare alla ricorrente le spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Nella causa in esame la ricorrente chiede l'annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 17 novembre 2009⁽¹⁾, n. 1100, che attua l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran⁽²⁾ e che abroga la decisione 2008/475/CE⁽³⁾, in quanto la ricorrente è inclusa nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità ed organismi i cui capitali e le cui risorse economiche sono congelati in conformità a tale disposizione.

La ricorrente chiede l'annullamento del n. 4, sezione B, dell'allegato, nella parte ad essa relativa, e deduce i seguenti motivi a sostegno del ricorso.

In primo luogo, la ricorrente afferma che il regolamento e la decisione contestati sono stati adottati in violazione dei suoi diritti della difesa e, in particolare, del suo diritto ad un equo processo, poiché essa non ha ricevuto alcuna prova o documento a sostegno delle affermazioni del Consiglio. Essa constata, inoltre, che le ulteriori affermazioni di cui alla decisione del 2008 sono vaghe, imprecise e la privano della possibilità di rispondere, dal momento che le è stato negato il diritto al contraddittorio.

La ricorrente afferma altresì che il convenuto ha violato il suo obbligo di fornire una motivazione sufficiente.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il Consiglio ha ommesso di motivare dettagliatamente gli atti contestati, in violazione dell'art. 15, n. 3, del regolamento n. 423/2007.

In terzo luogo, la ricorrente afferma che il convenuto ha commesso un errore nell'interpretazione dell'art. 7, n. 2, lett. a), b) e c) del regolamento n. 423/2007, poiché, a suo parere, il Consiglio non ha spiegato in che modo le attività bancarie ordinarie della ricorrente dimostrino il suo coinvolgimento o la sua associazione diretta con le attività nucleari iraniane che presentano un rischio di proliferazione.

Inoltre, la ricorrente contesta la legittimità della sentenza del Tribunale 14 ottobre 2009 ⁽⁴⁾, da essa impugnata dinanzi alla Corte di giustizia ⁽⁵⁾, con la quale il Tribunale ha respinto il suo ricorso diretto all'annullamento della decisione del Consiglio 23 giugno 2008 ⁽⁶⁾, 2008/475/CE. Al riguardo, la ricorrente rileva che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando che il regolamento n. 423/2007 e la decisione 2008/475/CE siano stati adottati legittimamente dalla maggioranza qualificata e non dall'unanimità dei membri. A parere della ricorrente, dato che il regolamento n. 423/2007 costituisce la base giuridica per l'adozione del regolamento e della decisione contestati col presente ricorso, il ragionamento summenzionato è applicabile al procedimento in esame. Di conseguenza, la ricorrente afferma che il Consiglio ha violato le forme sostanziali richieste dal Trattato, dalle disposizioni inerenti alla sua esecuzione e dall'art. 7, n. 2, della posizione comune 2007/140/PESC ⁽⁷⁾.

Inoltre, la ricorrente contesta la sentenza del Tribunale nella parte in cui quest'ultimo ha ritenuto che il potere discrezionale del Consiglio, basato sull'art. 7, n. 2, del regolamento n. 423/2007, fosse autonomo, avendo negato, in tal senso, qualsiasi rilevanza alle decisioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in violazione del principio di proporzionalità e del diritto di proprietà. La ricorrente osserva che lo stesso ragionamento si applica al regolamento e alla decisione contestati nella presente causa, poiché il Consiglio non ha preso in considerazione le decisioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, violando, pertanto, il principio di proporzionalità e il diritto di proprietà.

⁽¹⁾ GU 2009 L 303, pag. 31.

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 19 aprile 2007, n. 423, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2007 L 103, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione del Consiglio 23 giugno 2008, che attua l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 163, pag. 29).

⁽⁴⁾ Causa T-390/08, *Bank Melli Iran/Consiglio*, non ancora pubblicata nella Raccolta.

⁽⁵⁾ Causa C-548/09 P, *Bank Melli Iran/Consiglio*.

⁽⁶⁾ GU 2008 L 163, pag. 29.

⁽⁷⁾ Posizione comune del Consiglio 27 febbraio 2007, 2007/140/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2007 L 61, pag. 49).

Ricorso proposto il 1° febbraio 2010 — Internationaler Hilfsfonds/Commissione

(Causa T-36/10)

(2010/C 100/73)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Internationaler Hilfsfonds e.V. (Rosbach, Germania)
(rappresentante: avv. H. Kaltenecker)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare le decisioni della Commissione 9 ottobre 2009 e 1° dicembre 2009 nella parte in cui negano alla ricorrente l'accesso a documenti confidenziali.
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 9 ottobre 2009 con la quale si è opposto parziale diniego alla sua richiesta di accedere ai documenti confidenziali del fascicolo relativo al contratto LIEN 97-2011, nonché la lettera della Commissione 1° dicembre 2005, con cui è stato notificato alla ricorrente che non poteva adottarsi entro i termini una decisione relativa alla sua seconda richiesta di accesso al fascicolo del contratto LIEN 97-2011.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente afferma sostanzialmente che la Commissione non poteva legittimamente negarle l'accesso ai documenti richiesti invocando l'eccezione di cui all'art. 4, nn. 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001 ⁽¹⁾. A questo proposito viene altresì sostenuto che esisterebbe un interesse pubblico superiore alla divulgazione dei documenti non ancora resi pubblici.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

Ricorso proposto il 29 gennaio 2010 — El Corte Inglés/UAMI — Pucci International (PUCCI)

(Causa T-39/10)

(2010/C 100/74)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: El Corte Inglés, S.A. (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti M. López Camba, J. Rivas Zurdo e E. Seijo Veiguela)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Emilio Pucci International B.V. (Baarn, Paesi Bassi)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 ottobre 2009, procedimento R 173/2009-1;
- condannare il convenuto al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente;
- condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «PUCCI», per prodotti delle classi 3, 9, 14, 18, 25 e 28

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazioni spagnole del marchio figurativo «Emidio Tucci», per prodotti delle classi 3, 9, 14, 25 e 28; registrazione spagnola del marchio denominativo «E. Tucci», per prodotti della classe 25; domanda di marchio comunitario figurativo «Emidio Tucci», avente ad oggetto, fra gli altri, prodotti delle classi 3, 9, 14, 25 e 28

Decisione della divisione di opposizione: rigetto integrale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che non vi fosse rischio di confusione tra i marchi interessati; violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha omesso di concludere che i requisiti per l'applicazione di tale disposizione sono soddisfatti, in quanto il marchio antecedente gode di notorietà in Spagna per gli articoli di moda e l'uso di un segno simile da parte di terzi potrebbe recare pregiudizio a tale notorietà e trarne indebito vantaggio

Ricorso proposto il 29 gennaio 2010 — Elf Aquitaine/Commissione

(Causa T-40/10)

(2010/C 100/75)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Elf Aquitaine SA (Courbevoie, Francia) (rappresentanti: avv. ti É. Morgan de Rivery, S. Thibault-Liger e A. Noël-Baron)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- in via principale, annullare, sulla base dell'art. 263 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), in toto la decisione 11 novembre 2009, n. C(2009) 8682 def., nel caso COMP/38589 — Stabilizzanti al calore, nella parte in cui riguarda la Elf Aquitaine;
- in subordine, annullare, in forza dell'art. 263 TFUE:
 - l'art. 2, nn. 11), 13), 28) e 30), della decisione della Commissione europea 11 novembre 2009, n. C(2009) 8682 def., nella parte in cui infligge i) due ammende pari a EUR 3 864 000 e a EUR 7 154 000 congiuntamente e solidalmente alla Arkema France, alla CECA e alla Elf Aquitaine, e ii) due ammende pari a EUR 2 704 800 e a EUR 5 007 800 alla sola Elf Aquitaine; e

- l'art. 1, n. 1, lett h), e n. 2, lett. h), della decisione della Commissione europea 11 novembre 2009, n. C(2009) 8682 def., in quanto detti due paragrafi dichiarano che la Elf Aquitaine ha violato l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'accordo SEE rispettivamente i) nel settore degli stabilizzanti a base di stagno tra il 16 marzo 1994 e il 31 marzo 1996 e tra il 9 settembre 1997 e il 21 marzo 2000, e ii) nel settore dell'ESBO/esteri tra l'11 settembre 1991 e il 26 settembre 2000;
- in subordine:
 - annullare, in forza dell'art. 263 TFUE, l'art. 1, n. 1, lett. h) della decisione della Commissione europea 11 novembre 2009, n. C(2009) 8682 def., nella parte in cui dichiara che la Elf Aquitaine ha violato l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'accordo SEE nel settore degli stabilizzanti a base di stagno tra il 16 marzo 1994 e il 31 marzo 1996; e
 - ridurre, in forza dell'art. 261 TFUE:
 - le ammende pari a EUR 3 864 000 e a EUR 7 154 000 inflitte congiuntamente e solidalmente alla Arkema France, alla CECA e alla Elf Aquitaine rispettivamente dai nn. 11) e 28) dell'art. 2 della decisione della Commissione europea 11 novembre 2009, n. C(2009) 8682 def.; e
 - le ammende pari a EUR 2 704 800 e a EUR 5 007 800 inflitte alla Elf Aquitaine rispettivamente dai nn. 13) e 30) dell'art. 2 della decisione della Commissione europea 11 novembre 2009, n. C(2009) 8682 def.;
- ad ogni modo, condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Nella presente causa, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione europea 11 novembre 2009, n. C(2009) 8682 def., relativa ad un procedimento d'applicazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/38.589 — Stabilizzanti al calore), riguardante alcuni cartelli sui mercati degli stabilizzanti a base di stagno e degli stabilizzanti al calore a base di ESBO [Epoxidized soybean oil, ossia olio di semi di soia epossidato]/esteri, nell'insieme dello SEE, aventi ad oggetto la fissazione dei prezzi, la ripartizione dei mercati e lo scambio di informazioni commerciali sensibili o, in subordine, l'annullamento o la riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente.

Il ricorso si fonda, in via principale, su due motivi d'annullamento della totalità della decisione. Il primo motivo è relativo alla violazione dei diritti della difesa della ricorrente. Con il secondo motivo, la ricorrente ritiene che la decisione sia viziata da svariati errori di diritto relativi all'imputazione delle infrazioni commesse dalla sua controllata Arkema e dalla sua sub-controllata CECA.

Il ricorso si fonda anche su due motivi subordinati, e su due motivi in ulteriore subordine. Con il terzo motivo (in subordine), la ricorrente deduce vari errori di diritto che devono portare, ad ogni modo, all'annullamento delle quattro ammende ad essa inflitte dall'art. 2 della decisione. Con il quarto motivo (in subordine), la ricorrente ritiene che qualora il Tribunale accolga il terzo motivo, esso dovrebbe anche annullare l'art. 1 della decisione nei suoi confronti. Con il quinto motivo (in ulteriore subordine), qualora il Tribunale respinga la prima parte del terzo motivo sulla violazione delle norme in materia di prescrizione, la ricorrente sostiene che, ad ogni modo, l'art. 1, n. 1, lett. h), della decisione dovrebbe essere annullato nella parte in cui dichiara che la ricorrente ha violato gli artt. 81 CE e 53 dell'accordo SEE nel settore degli stabilizzanti a base di stagno tra il 16 marzo 1994 ed il 31 marzo 1996. Con il sesto motivo (in ulteriore subordine), la ricorrente sostiene che, qualora il Tribunale respinga i due motivi principali ed il terzo motivo invocato in subordine, la violazione dei suoi diritti della difesa dovrebbe, ad ogni modo, avere come conseguenza la riduzione delle quattro ammende che le sono state inflitte.

Ricorso proposto il 2 febbraio 2010 — SIMS — Ecole de ski internationale/UAMI — SNMSF (esf école du ski français)

(Causa T-41/10)

(2010/C 100/76)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Syndicat international des moniteurs de ski — Ecole de ski internationale (SIMS — Ecole de ski internationale) (Albertville, Francia) (rappresentante: avv. L. Raison-Rebufat)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Syndicat national des moniteurs du ski français (SNMSF) (Meylan, Francia)

Conclusioni del ricorrente

- riformare e annullare integralmente la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 11 novembre 2009, n. R 235/2009-1, relativa al ricorso d'annullamento presentato dalla ricorrente nei confronti della decisione della divisione di annullamento dell'UAMI n. 2557 C, recante rigetto della sua domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario n. 4 624 987 per violazione delle disposizioni dell'art. 7, n. 1, lett. g) e h), del regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario;
- dichiarare la nullità di detto marchio n. 4 624 987 per il seguente duplice motivo:
 - violazione dell'art. 6 ter, n. 1, lett. a) e c), della convenzione di Parigi, a cui rinvia espressamente l'art. 7, lett. h), del regolamento n. 207/2009;
 - violazione dell'art. 52 del regolamento n. 207/2009 che rinvia all'art. 7, n. 1, lett. g), dello stesso regolamento;
- dichiarare la decadenza di detto marchio n. 4 624 987 per violazione dell'art. 51, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo «*esf école du ski français*» per prodotti e servizi rientranti nelle classi 25, 28 e 41 (marchio comunitario n. 4 624 987)

Titolare del marchio comunitario: Syndicat national des moniteurs du ski français

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: il ricorrente

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso del ricorrente

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. g) e h), nonché dell'art. 51, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 29 gennaio 2010 — Elementis e a./Commissione

(Causa T-43/10)

(2010/C 100/77)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrenti: Elementis plc, Elementis Holdings Ltd, Elementis UK Ltd ed Elementis Services Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti T. Wessely, A. de Brousse, E. Spinelli e A. Woods, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

- annullare la decisione della Commissione europea 11 novembre 2009, n. C(2009) 8682 def., nel caso COMP/38589 — Stabilizzanti al calore, nella parte in cui riguarda le ricorrenti;
- in subordine, annullare o ridurre sensibilmente l'importo delle ammende inflitte alle ricorrenti in forza di detta decisione;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento, incluse le spese sostenute dalle ricorrenti connesse al pagamento, totale o parziale, delle ammende;
- adottare qualsiasi altra misura che il Tribunale giudichi opportuna.

Motivi e principali argomenti

Con il loro ricorso, le ricorrenti chiedono l'annullamento, in forza dell'art. 263 TFUE, della decisione della Commissione 11 novembre 2009, n. C(2009) 8682 def., nel caso COMP/38589 — Stabilizzanti al calore, in cui determinate imprese, incluse le ricorrenti, sono state giudicate responsabili di una violazione dell'art. 81 CE (divenuto art. 101 TFUE) e dell'art. 53 dell'accordo SEE, partecipando a due cartelli relativi ai settori, rispettivamente, degli stabilizzanti a base di stagno e degli stabilizzanti a base di ESBO/esteri, nell'insieme dello SEE.

I motivi e i principali argomenti dedotti dalle ricorrenti sono i seguenti.

Innanzitutto, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha commesso un errore di diritto adottando una decisione con cui impone ammende nei confronti delle ricorrenti, così violando le regole in materia di prescrizione di cui all'art. 25, nn. 5 e 6, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 (in prosieguo: il «regolamento n. 1/2003»), concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (ora divenuti artt. 101 e 102 TFUE) ⁽¹⁾. Ai sensi dell'art. 25, n. 5, del regolamento n. 1/2003, il termine di prescrizione assoluto oltre il quale la Commissione non può imporre sanzioni per violazione delle norme in materia di concorrenza è di 10 anni dalla data di cessazione della violazione. Pertanto le ricorrenti sostengono che la decisione, intervenuta oltre 11 anni dopo la fine della violazione da esse commessa (2 ottobre 1998), è stata adottata in violazione di detta disposizione. Inoltre, le ricorrenti sostengono che la tesi della Commissione circa la legittimità dell'ammenda, nonostante la scadenza del periodo di dieci anni, si fonda su un'interpretazione — secondo le ricorrenti errata — erga omnes della sospensione della prescrizione, prevista dall'art. 25, n. 6, del regolamento n. 1/2003.

In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato i loro diritti della difesa in quanto l'eccessiva durata della fase d'indagine sui fatti avrebbe compromesso la possibilità per le ricorrenti di esercitare efficacemente i loro diritti della difesa nell'ambito del procedimento.

In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha commesso errori manifesti nel calcolo delle ammende ad esse inflitte, fondandolo erroneamente i) sul periodo antecedente alla joint-venture; e ii) per quanto riguarda l'effetto dissuasivo, sul fatturato realizzato dalla joint venture Akros piuttosto che sul fatturato delle ricorrenti. Secondo le ricorrenti, le ammende andrebbero ridotte del 50 %.

In quarto luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha commesso manifesti errori di diritto e ha violato i principi della certezza del diritto, della responsabilità personale e di proporzionalità, omettendo di specificare l'importo dell'ammenda (inflitta congiuntamente solidalmente alle ricorrenti) che le ricorrenti devono pagare.

⁽¹⁾ GU 2003, L 1, pag. 1.

Ricorso proposto il 28 gennaio 2010 — GEA Group/Commissione

(Causa T-45/10)

(2010/C 100/78)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: GEA Group AG (Bochum, Germania) (rappresentanti: A. Kallmayer, I. du Mont e G. Schiffers)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare l'art. 1, n. 2, della decisione nella parte in cui essa accerta una violazione da parte della ricorrente dell'art. 101, n. 1, TFUE (ex art. 81, n. 1, CE) e dell'art. 53, n. 1, dell'Accordo SEE;
- annullare l'art. 2 della decisione, nella parte in cui infligge un'ammenda alla ricorrente;
- in subordine, ridurre la durata della presunta violazione della ricorrente, così come constatata nell'art. 1, n. 2, della decisione, nonché l'ammontare dell'ammenda inflitta alla ricorrente all'art. 2 della stessa decisione;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente si oppone alla decisione della Commissione 11 novembre 2009, C (2009) 8682 def., nel procedimento COMP/38589 — Stabilizzanti termici. La decisione impugnata ha inflitto ammende alla ricorrente e ad altre imprese a causa della violazione dell'art. 81 CE e — dal 1° gennaio 1994 — dell'art. 53 dell'Accordo SEE. Secondo la Commissione, la ricorrente avrebbe partecipato ad una serie di accordi e/o di pratiche concertate nel settore ESBO/esteri nel SEE, relativamente alla fissazione dei prezzi, alla ripartizione dei mercati mediante l'attribuzione di quote di fornitura, la ripartizione e l'attribuzione di clienti nonché sullo scambio di informazioni commerciali sensibili concernenti in particolare la clientela, i volumi di produzione e di vendita. La ricorrente sarebbe responsabile in solido con altre due imprese, che sono succedute a quelle di cui si presume abbiano partecipato agli accordi contro la concorrenza.

La ricorrente far valere tre motivi a sostegno del proprio ricorso.

Con il primo motivo, la ricorrente fa valere che la Commissione avrebbe ritenuto a torto che l'impresa cui essa è succeduta abbia esercitato un'influenza determinante sulle imprese di cui si tratta. La ricorrente sostiene a questo proposito che la decisione impugnata riposa su constatazioni di fatto inesatte e su una applicazione errata dei presupposti giuridici dell'imputabilità, in particolare dei presupposti che consentono di presumere l'esistenza di un'influenza determinante.

Con il suo secondo motivo la ricorrente fa valere che la facoltà per la Commissione di infliggere un'ammenda sarebbe decaduta in forza dell'art. 25, nn. 1 e 5, del regolamento (CE) n. 1/2003 ⁽¹⁾. Al riguardo essa afferma che, per il periodo successivo al 1996/97 e, in ogni caso, per il 1999 e il 2000, la Commissione non avrebbe provato alcuna violazione da parte delle imprese interessate. Essa fa inoltre valere che la sospensione della procedura da parte della Commissione in occasione della controversia nelle cause riunite T-125/03 e T-253/03, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione, non avrebbe sospeso il decorrere dei termini per la prescrizione nei confronti della ricorrente.

Da ultimo, con il terzo motivo la ricorrente fa valere che il suo diritto di difesa è stato violato. A tale riguardo essa adduce che la Commissione ha sospeso le indagini senza motivo per un periodo di oltre quattro anni, con la conseguenza che, dall'inizio delle indagini, sono trascorsi circa cinque anni prima la ricorrente venisse informata, e circa sei anni prima che le venissero comunicate le censure nei suoi confronti. Inoltre, la Commissione avrebbe omesso di indagare contro gli individui e l'unità commerciale interessata al fine di far interamente luce sui fatti. La ricorrente ritiene che la Commissione, a causa di queste omissioni, l'abbia deprivata della possibilità di conservare prove a discarico e di difendersi in modo efficace.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

Ricorso proposto il 28 gennaio 2010 — Faci/Commissione

(Causa T-46/10)

(2010/C 100/79)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Faci SpA (Milano) (rappresentanti: S. Piccardo, S. Crosby e S. Santoro, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione impugnata in quanto dichiara che la ricorrente aveva partecipato ad un'intesa diretta a fissare i prezzi e a ripartire i mercati, attraverso quote di vendita, nonché i clienti;
- annullare l'ammenda inflitta alla ricorrente o ridurla sensibilmente;
- annullare la decisione nella parte in cui concede una riduzione dell'ammenda originariamente calcolata per la Bärlocher, o ridurre sensibilmente la riduzione accordata;
- condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 11 novembre 2009 (caso n. COMP/38.589 — stabilizzanti al calore) nella parte in cui questa dichiara che la ricorrente si è resa responsabile di una violazione dell'art. 81 CE (divenuto art. 101 TFUE) e dell'art. 53 dell'accordo SEE, per aver partecipato ad un'intesa per fissare prezzi, ripartire mercati attraverso quote di vendita e ripartire clienti nel settore degli ESBO/esteri. In subordine la ricorrente chiede una sensibile riduzione dell'ammenda ad essa inflitta.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere che la Commissione ha violato taluni principi giuridici generali, ha commesso errori manifesti di valutazione, ha violato i principi di buona amministrazione e di parità di trattamento, ha agito in mancanza di competenza o ha violato il principio che vieta di falsare la concorrenza, è venuta meno all'obbligo di motivazione e ha applicato erroneamente gli Orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende. La ricorrente deduce i cinque seguenti motivi di diritto.

- La Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione riconoscendo troppo poca importanza alle prove relative al periodo anteriore alla partecipazione della ricorrente all'intesa ed ascrivendo invece troppa importanza ad altre prove. Di conseguenza, il significato del fatto che un'intesa grave e pienamente operativa consistente nella fissazione dei prezzi, nella ripartizione dei mercati e dei clienti e nella pratica di prezzi fraudolenti e addirittura in corruzione collusiva, fosse cessata prima che la ricorrente iniziasse a parteciparvi, non è stato correttamente valutato in sede di esame della gravità dell'infrazione commessa dalla ricorrente.

- La Commissione ha violato il principio di parità di trattamento, trattando la ricorrente similmente ad altre imprese, mentre la gravità relativa della sua violazione meritava un trattamento sostanzialmente diverso. In sede di determinazione dell'ammenda la Commissione ha applicato un coefficiente pari a solo l'1 % del valore delle vendite sul mercato di riferimento, benché che la ricorrente avesse commesso meno violazioni e nessuna di queste costituisse un'infrazione grave, e nonostante una prova di non partecipazione della ricorrente. Inoltre, la Commissione ha violato il divieto di discriminazione, omettendo di informare la ricorrente del fatto che essa era soggetta ad indagine se non molto dopo rispetto alle altre imprese, così causandole un danno.
- La Commissione ha violato il principio di buona amministrazione a causa della durata irragionevole del procedimento amministrativo e della sua sospensione per trattare una questione incidentale. Il principio di parità di trattamento è stato violato poiché le azioni della Commissione erano iniquamente pregiudizievoli per la ricorrente che, di conseguenza, avrebbe dovuto ricevere una riduzione dell'ammenda molto superiore all'1 % accordato.
- La ricorrente contesta la riduzione dell'ammenda (eccessiva per il 95 %) accordata alla Bärlocher — la quale è un'effettiva o potenziale concorrente della ricorrente — per mancanza di competenza, violazione del principio di parità di trattamento in senso lato, nonché dell'obbligo di motivazione. Secondo la ricorrente, la riduzione della pena equivale ad una sovvenzione, idonea a distorcere la concorrenza. Inoltre, o in subordine, la Commissione non ha rivelato i motivi della riduzione nella versione della decisione notificata alla ricorrente, così violando l'obbligo di motivazione.
- L'ammenda ad essa inflitta violava gli Orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende e i principi che ne derivano. Nel determinare l'ammenda la Commissione non ha tenuto in debito conto il fatto che la ricorrente non aveva partecipato a gravi infrazioni consistenti in un cartello, a differenza delle altre imprese, e che essa aveva dato prova di un comportamento concorrenziale su tutto il mercato di riferimento. La gravità della violazione della ricorrente è stata valutata erroneamente, ascrivendole, a torto, un comportamento anticoncorrenziale. Inoltre, la Commissione ha omesso di valutare il ruolo effettivo svolto dalla Faci e non ha tenuto conto delle dimensioni limitate della ricorrente, del suo limitato potere di mercato e della sua inidoneità a pregiudicare la concorrenza, rispetto alle altre imprese, e ha omesso di procedere alle rettifiche necessarie ai sensi del punto 37 degli Orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende, in modo da applicarli conformemente al diritto.

Ricorso proposto il 27 gennaio 2010 — Akzo Nobel e a./Commissione

(Causa T-47/10)

(2010/C 100/80)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Akzo Nobel NV (Amsterdam, Paesi Bassi), Akzo Nobel Chemicals GmbH (Düren, Germania), Akzo Nobel Chemicals B.V. (Amersfoort, Paesi Bassi), Akcros Chemicals Ltd (Stratford-upon-Avon, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti C. Swaak e Marc van der Woude)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni dei ricorrenti

- Annullare gli art. 1, n. 1 e 2, della decisione impugnata in toto o in parte, e/o
- ridurre le ammende inflitte dagli artt. 2, nn. 1 e 2 della decisione impugnata e/o
- dichiarare che la Akzo Nobel Chemicals GmbH e la Akzo Nobel Chemicals B.V non possono essere ritenute responsabili delle violazioni anteriormente al 1993, che la Akzo Nobel N.V. non può essere considerata responsabile per le violazioni commesse nel periodo compreso tra il 1987 ed il 1998, né individualmente, né congiuntamente con imprese appartenenti al gruppo Elementis;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 11 novembre 2009 (caso COMP/38.589-Stabilizzatori termici) nella parte in cui la Commissione ha dichiarato le ricorrenti responsabili della violazione dell'art. 81 CE (divenuto art. 101 TFEU) nonché dell'art. 53 SEE per aver concluso intese volte alla fissazione di prezzi, al contingentamento dei mercati tramite la fissazione di quote di vendita, l'attribuzione di quote di clientela e lo scambio di informazioni commerciali e sensibili, in particolare con riguardo a clienti, produzione e vendite nel settore degli stabilizzatori di zinco. In subordine, le ricorrenti chiedono una riduzione sostanziale dell'ammenda loro imposta.

Le ricorrenti deducono che la Commissione, ritenendole responsabili delle dette violazioni, sarebbe incorsa in una serie di errori in fatto e in diritto e deducono tre motivi a sostegno del ricorso.

Con il primo motivo le ricorrenti affermano che la Commissione, nella conduzione delle indagini relative alle pretese infrazioni nei settori degli stabilizzatori di zinco e ESBO/esters, sarebbe incorsa nella violazione dei principi di diligenza amministrativa, di ragionevole durata dei procedimenti nonché del diritto di difesa. Il ritardo accumulato dalla Commissione nella conduzione di indagini, non costituirebbe una sospensione ai sensi dell'art. 25, n. 6, del regolamento n. 1/2003 ⁽¹⁾. Inoltre, le ricorrenti deducono che la Commissione ha violato il loro diritto di difesa non avendo loro permesso l'accesso a tutti i documenti a loro carico e a loro carico.

Con il secondo motivo le ricorrenti osservano che la Commissione ha omesso di dimostrare la sussistenza di violazioni nonché della responsabilità delle ricorrenti medesime per tutto il periodo contestato. In subordine, le ricorrenti ritengono che la Commissione non abbia approvato l'esistenza della violazione con riguardo ad una parte del periodo contestato, il che avrebbe dovuto riflettersi sulla determinazione dell'ammenda. La Commissione avrebbe quindi violato la regola che prevede un termine di prescrizione decennale, sancita dall'art. 25 del regolamento n. 1/2003, ragion per cui il potere di infliggere ammende alle ricorrenti risulterebbe oramai prescritto.

Il terzo motivo dedotto dalle ricorrenti è di natura subordinata e rilevante solamente nel caso in cui la Corte non dovesse ritenere prescritto il potere della Commissione di agire nei confronti delle ricorrenti, ovvero nel caso in cui le violazioni indicate nell'ambito del primo motivo non dovessero determinare l'annullamento in toto della decisione. In primo luogo, la Commissione avrebbe erroneamente attribuito responsabilità alla Pure Chemicals Ltd e alla Akzo Nobel N.V. per la condotta tenuta dalla Akcros J.V., atteso che solamente quest'ultima sarebbe responsabile di condotta anticoncorrenziale. In secondo luogo, risulterebbe prescritto il potere della Commissione di agire nei confronti della Akzo Nobel Chemicals GmbH e della Akzo Nobel Chemicals B.V. per il periodo antecedente la J.V. Le ricorrenti deducono, inoltre, che la Commissione non avrebbe potuto imputare la responsabilità separatamente alle ricorrenti e (alle imprese del) gruppo Elementis per il periodo J.V. Infine, la Commissione avrebbe erroneamente conteggiato due volte, ai fini della determinazione delle ammende, il turnover della J.V.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

Impugnazione proposta il 2 febbraio 2010 da Herbert Meister avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 30 novembre 2009, causa F-17/09, Meister/UAMI

(Causa T-48/10 P)

(2010/C 100/81)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Herbert Meister (Muchamiel, Spagna) (rappresentante: avv. H.-J. Zimmermann)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi disegni e modelli)

Conclusioni del ricorrente

— Annullare la decisione del Tribunale della funzione pubblica 30 novembre 2009, nella causa F-17/09, Meister/UAMI;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'impugnazione è diretta avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 30 novembre 2009, nella causa F-17/09, Meister/UAMI, recante rigetto del ricorso del ricorrente in quanto manifestamente irricevibile.

Il ricorrente deduce, a sostegno dell'impugnazione, che il suo ricorso in primo grado è stato reso necessario in quanto la fattispecie ad esso sottostante era direttamente e strettamente collegata alle controversie oggetto dei precedenti procedimenti connessi F-138/06 e F-37/08, che al momento della presentazione del ricorso non erano stati ancora definiti. Il ricorrente sostiene che il rigetto a limine del ricorso F-17/09 in quanto irricevibile, senza lo svolgimento di un'udienza, è contrario alla garanzia del contraddittorio, sancita all'art. 6 CEDU. Egli solleva inoltre la censura che il Tribunale della funzione pubblica non ha accolto la domanda del ricorrente volta alla sospensione del procedimento a fronte dell'impugnazione della decisione adottata nella causa F-37/08. Infine lamenta un'analisi dei fatti incompleta e errata in diritto da parte del giudice di primo grado.

**Ricorso proposto il 5 febbraio 2010 — Footwear/UAMI —
Reno Schuhcentrum (swiss cross FOOTWEAR)**

(Causa T-49/10)

(2010/C 100/82)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: The Footwear Co. Ltd (Chai Wan, Hong Kong, Cina)
(rappresentanti: avv.ti G. Griss e C. Loidl)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Reno Schuh-
centrum GmbH (Thaleischweiler-Fröschen, Germania)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 4 dicembre 2009, procedimento R 1705/2008-4;
- respingere in toto l'opposizione avverso la registrazione del marchio richiesto per i prodotti appartenenti alle classi 25 e 28;
- imporre all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno di registrare il marchio richiesto;
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese del procedimento dinanzi alla divisione di opposizione e di quello dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «swiss cross FOOTWEAR» per prodotti appartenenti alle classi 25 e 28 (domanda di registrazione n. 4 686 549)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Reno Schuhcentrum GmbH

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo tedesco «criss cross», n. 30 229 875, per prodotti appartenenti alle classi 14, 18, 25 e 28

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto della domanda di registrazione di marchio comunitario

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 ⁽¹⁾, dato che non sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi contrapposti

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207/2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

**Ricorso proposto il 5 febbraio 2010 — Reisenhel/UAMI —
Dynamic Promotion (Cassette e cestini)**

(Causa T-53/10)

(2010/C 100/83)

Lingua in cui è redatto il ricorso: tedesco

Parti

Ricorrente: Peter Reisenhel (Gilching, Germania) (rappresentante: avv. E. Aliko Busse)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Dynamic Pro-
motion Co. Ltd (Bangkok, Thailandia)

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione della terza commissione di ricorso 6 novembre 2009 e 10 dicembre 2009, procedimento R 621/2009-3;
- in subordine accordare al ricorrente la restituito in integrum;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Modello comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Modello comunitario n. 217955-0001 per "casette e cestini".

Titolare del modello comunitario: Dynamic Promotion Co. Ltd

Richiedente la dichiarazione di nullità del modello comunitario: il ricorrente

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso in quanto irricevibile

Motivi dedotti: Violazione del diritto al contraddittorio e esercizio scorretto del potere discrezionale da parte della commissione di ricorso.

**Ricorso proposto il 9 febbraio 2010 — Geemarc Telecom/
UAMI Audioline (AMPLIDECT)**

(Causa T-59/10)

(2010/C 100/84)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Geemarc Telecom International Ltd (Wanchai, Hong Kong) (rappresentante: G. Farrington, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Audioline GmbH (Neuss, Germania)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 novembre 2009 (caso R 931/2009-2)
- condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso al pagamento delle spese proprie e di quelle della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Marchio denominativo AMPLIDECT per prodotti delle classi 9 e 16

Titolare del marchio comunitario: La ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: La controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Decisione della divisione di annullamento: Rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: Accoglimento del ricorso e conseguente cancellazione del marchio comunitario oggetto della domanda di dichiarazione di nullità

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso: i) non ha preso in considerazione il fatto che la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso non ha prodotto alcuna prova della mancanza di carattere distintivo del marchio comunitario oggetto della domanda di dichiarazione di nullità e ii) non ha preso in considerazione il fatto che il marchio comunitario oggetto della domanda di dichiarazione di nullità aveva acquistato un carattere maggiormente distintivo in seguito all'uso; la commissione di ricorso ha omesso di limitare il proprio esame alle prove ed agli argomenti sottoposti dalle parti entro i termini fissati dalla commissione di ricorso.

**Ricorso proposto il 10 febbraio 2010 — Jackson
International/UAMI — Royal Shakespeare (ROYAL
SHAKESPEARE)**

(Causa T-60/10)

(2010/C 100/85)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Jackson International Trading Company Kurt D. Brühl Gesellschaft m.b.H. & Co. KG (Graz, Austria) (rappresentanti: avv. S. Di Natale e H.G. Zeiner)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: The Royal Shakespeare Company (Stratford-upon-Avon, United Kingdom)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 19 novembre 2009, caso R 317/2009-1; e
- condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «ROYAL SHAKESPEARE» per prodotti e servizi delle classi 32, 33 e 42

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: registrazione comunitaria del marchio denominativo «RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY», per servizi della classe 41; registrazione del Regno Unito del marchio figurativo «RSC ROYAL SHAKESPEARE COMPANY», per servizi della classe 41; marchio non registrato «ROYAL SHAKESPEARE COMPANY», utilizzato nel commercio nel Regno Unito per vari servizi

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento e, conseguentemente, dichiarazione di nullità del marchio registrato comunitario oggetto della domanda di dichiarazione di nullità

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso avrebbe errato nel concludere che sono soddisfatte le condizioni per l'applicazione della detta disposizione.

Ricorso proposto l'8 febbraio 2010 — Victoria Sánchez/ Parlamento e Commissione

(Causa T-61/10)

(2010/C 100/86)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Fernando Marcelino Victoria Sánchez (Siviglia, Spagna) (rappresentante: N. Domínguez Varela, avvocato)

Convenuti: Parlamento europeo e Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

- Dichiarare che l'inerzia del Parlamento europeo e della Commissione nel rispondere alla domanda presentata mediante scritti trasmessi lo scorso 6 ottobre 2009 è contraria al diritto comunitario e intimare a tali istituzioni di porvi rimedio.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente nel presente procedimento ha trasmesso in data 28 agosto 2008 una petizione alla commissione per le petizioni del Parlamento, relativa ad una presunta rete di corruzione esistente in Spagna in materia di previdenza sociale e sanità pubblica. Il 3 maggio 2009 il Presidente di detta commissione gli comunicò l'archiviazione della sua petizione.

Il 6 dicembre 2009 il ricorrente ha trasmesso una lettera di diffida, ai sensi dell'art. 265 TFUE, al Parlamento europeo e alla Commissione europea. In tale lettera egli sollecitava:

- Al Parlamento europeo, l'annullamento della decisione del Presidente della commissione per le petizioni notificata il 3 maggio 2009 e l'avvio di indagini relative alle condizioni in cui detta decisione era stata adottata.
- Alla Commissione europea, parimenti l'avvio di un'indagine sull'amministrazione della giustizia in Spagna.

Non avendo ricevuto risposta entro il termine previsto a tal fine, il ricorrente ha proposto il presente ricorso per omissione.

A sostegno delle sue pretese, il ricorrente allega la violazione dei propri diritti fondamentali di petizione, di parità di trattamento e non discriminazione, nonché il fatto che nel caso di specie sarebbero soddisfatte le condizioni necessarie per dichiarare l'omissione delle istituzioni.

Ricorso proposto l'11 febbraio 2010 — Spagna/Commissione

(Causa T-65/10)

(2010/C 100/87)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: Sig. J. Rodríguez Cárcamo)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

— Annullare la decisione della Commissione 30 novembre 2009, n. C(2009) 9270 def., con cui si riduce l'aiuto del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) al programma Operativo Andalusia Obiettivo 1 (1994-1999), in base alla decisione 9 dicembre 1994, C(94) 3456, FESR n.º 94.11.09.001 C(94) 3456,

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso il Regno di Spagna impugna la summenzionata decisione. A sostegno del suo ricorso lo Stato ricorrente deduce i seguenti motivi:

— violazione dell'art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253 ⁽¹⁾, per aver utilizzato nella decisione il metodo di estrapolazione dato che tale articolo non prevede la possibilità di estrapolare le irregolarità verificate in azioni concrete dal complesso delle azioni incluse nei programmi operativi finanziati a carico dei fondi FESR. La correzione operata dalla Commissione nella decisione impugnata è priva di fondamento giuridico, poiché le linee direttrici della Commissione 15 ottobre 1997, relative alle rettifiche finanziarie nete in applicazione dell'art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4253/88 non possono esplicitare effetti giuridici nei confronti degli Stati membri, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia 6 aprile 2000, C-443/97, Regno di Spagna/Commissione ⁽²⁾, e poiché l'art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, contempla unicamente gli aiuti il cui

esame confermi l'esistenza di un'irregolarità, principio che contrasta con l'applicazione di correzioni a seguito di estrapolazione.

— In subordine, violazione dell'art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, letto in combinato con l'attuale art. 4, terzo comma, TUE (principio di leale cooperazione), in quanto la correzione per estrapolazione è stata applicata nonostante non fosse emersa un'insufficienza del sistema di gestione, di controllo o di revisione dei conti relativamente ai contratti modificati, dal momento che gli enti gestori hanno applicato la legislazione spagnola, che la Corte di giustizia non ha dichiarato contraria al diritto dell'Unione europea. Il Regno di Spagna ritiene che il rispetto da parte delle autorità di gestione del diritto nazionale, anche qualora potesse far sì che la Commissione constati l'esistenza di irregolarità o violazioni concrete del diritto dell'Unione europea, non possa servire quale base per un'estrapolazione concernente l'inefficacia nel sistema di gestione, quando la legge che i citati enti applicano non sia stata dichiarata contraria al diritto dell'Unione europea dalla Corte di giustizia, né la Commissione abbia convenuto lo Stato membro ai sensi dell'art. 258 TFUE.

— In subordine, violazione dell'art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, per mancanza di rappresentatività del campione utilizzato per l'applicazione della correzione finanziaria per estrapolazione. La Commissione ha realizzato un campione per l'applicazione dell'estrapolazione con un numero estremamente ridotto di progetti (37 su 53 199, senza prendere in considerazione tutte le linee del programma operativo, includendo spese previamente ritirate dalle autorità spagnole, partendo dalle spese dichiarate e non dall'aiuto concesso e mediante l'applicazione di un programma informatico che offriva un livello di affidabilità inferiore all'85 %. Pertanto, il Regno di Spagna ritiene che nel campione non ricorrano i requisiti di rappresentatività necessari per poter servire quale base ad un'estrapolazione.

— Prescrizione delle azioni di attuazione dell'art. 3 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988 ⁽³⁾. Il Regno di Spagna, infine, ritiene che la comunicazione alle autorità spagnole dell'esistenza di irregolarità (avvenuta nell'ottobre 2004, trattandosi nella maggior parte dei casi di irregolarità commesse negli anni 1997, 1998 e 1999), deve far operare la prescrizione delle stesse, in applicazione del termine di 4 anni previsto all'art. 3 del regolamento n. 2988/95.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 74, pag. 1).

⁽²⁾ Racc. pag. I-2415.

⁽³⁾ Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).

**Ricorso proposto il 17 febbraio 2010 — Regno di Spagna/
Commissione**

(Causa T-67/10)

(2010/C 100/88)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: avv. M. Muñoz Pérez)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

— Annullare la decisione della Commissione 10 dicembre 2009, C(2009)9827 def., relativa all'applicazione di rettifiche finanziarie alla parte della sezione orientamento del FEAOG, corrispondente al Programma Operativo CCI 2000.ES.16.1.PO.007 (Spagna, Castiglia e León), in relazione alla misura di miglioramento della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e

— condannare l'Istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Regno di Spagna sostiene che la decisione dev'essere annullata per due motivi:

Il primo motivo si basa sulla violazione causata dall'indebita applicazione dell'art. 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999⁽¹⁾, in quanto le irregolarità addotte a motivazione della rettifica finanziaria decisa dalla Commissione non esistevano, avendo le autorità spagnole sistematicamente eseguito i dovuti controlli del soddisfacimento dei requisiti di sovvenzionabilità previsti negli artt. 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1257/1999⁽²⁾, previamente alla concessione delle sovvenzioni. Inoltre, contrariamente a quanto indicato dalla Commissione nella decisione impugnata, il piano di controllo adottato dalle autorità spagnole successivamente alla visita ispettiva non mirava a sanare a posteriori la mancata esecuzione dei controlli, ma esclusivamente a verificare l'efficacia degli stessi.

Il secondo motivo è relativo alla violazione del principio di proporzionalità stabilito nello stesso art. 39, n. 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999, in relazione agli Orientamenti che definiscono i principi, i criteri e le percentuali indicative appli-

cabili dai servizi della Commissione per la determinazione delle rettifiche finanziarie di cui all'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999⁽³⁾, poiché le irregolarità rilevate dalla Commissione, se esistono, cosa che lo Stato ricorrente nega, potrebbero soltanto giustificare l'imposizione di una rettifica finanziaria forfettaria per un importo equivalente al pregiudizio che ha potuto essere arrecato ai fondi dell'Unione e, pertanto, inferiore al 5 % dell'importo concesso.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 1999, n. 1260, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

⁽³⁾ Documento C(2001) 476, del 2 marzo 2001.

**Ricorso proposto il 15 febbraio 2010 — Sphere Time/
UAMI — Punch (disegno di orologi)**

(Causa T-68/10)

(2010/C 100/89)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sphere Time société anonyme (Windhof, Lussemburgo) (rappresentante: avv. C. Jäger)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Punch, société par action simplifiée (Nizza, Francia)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 2 dicembre 2009 (caso R 1130/2008-3) ed ordinare al convenuto di confermare la validità del disegno comunitario contestato;

— condannare il convenuto alle spese del presente procedimento e far sì che la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso sopporti le spese sostenute dalla ricorrente per i procedimenti di annullamento e di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Disegno comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Un disegno registrato per "orologi"

Titolare del disegno comunitario: La ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del disegno comunitario: La controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Decisione della divisione di annullamento: Annullamento del disegno comunitario contestato

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione degli artt. 4, 5 e 6 del regolamento del Consiglio n. 6/2002, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente considerato che il disegno contestato fosse privo di carattere individuale e non nuovo; Violazione dell'art. 61, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 6/2002, in quanto la commissione di ricorso non ha correttamente valutato gli argomenti della ricorrente ed i mezzi di prova prodotti durante il procedimento, ha erroneamente interpretato la libertà del disegnatore ed ha fondato la propria decisione su una valutazione errata, sviando così il proprio potere.

Ricorso presentato il 18 febbraio 2010 — IRO/Commissione

(Causa T-69/10)

(2010/C 100/90)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Industrie Riunite Odolesi SpA (IRO) (Via Brescia, Italia) (rappresentanti: A. Giardina, avvocato, P. Tomassi, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione impugnata.
- In via subordinata, annullare o ridurre l'ammenda inflitta nella decisione impugnata.
- Condannare la Commissione al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-55/10, SP/Commissione.

In particolare la ricorrente fa valere:

- Violazione di legge ed eccesso di potere, poiché la Commissione ha adottato la Decisione nella quale la ricorrente è stata sanzionata per aver partecipato a un asserito cartello sui prezzi, senza aver esaminato tutti i documenti giustificativi, in virtù dell'assenza degli allegati relativi alle tabelle sui prezzi;
- Violazione delle norme procedurali previste dal regolamento CE n. 1/2003 ⁽¹⁾, dal momento che la Commissione, successivamente all'annullamento da parte del Tribunale di primo grado della decisione del 17 dicembre 2002, n. C(2002) 5087 def., ha adottato la Decisione senza svolgere alcuna attività procedimentale quale l'invio alle parti della comunicazione degli addebiti e/o lo svolgimento dell'audizione delle parti, né coinvolgendo le Autorità nazionali, con conseguente incompletezza, incoerenza ed illegittimità dell'intero procedimento della Commissione e lesione del diritto di difesa delle imprese sanzionate.
- Difetto d'istruttoria e di motivazione, poiché la Commissione non ha correttamente valutato gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria in relazione alle dimensioni del mercato rilevante e agli effetti della presunta intesa.

In subordine, la Ricorrente domanda l'annullamento o la riduzione dell'ammenda inflitta nella Decisione impugnata.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 Trattato (GU L, del 04.01.2003, pag. 1).

Ricorso presentato il 19 febbraio 2010 — Feralpi/Commissione

(Causa T-70/10)

(2010/C 100/91)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Feralpi Holding SpA (Brescia, Italia) (rappresentanti: G. Roberti, avvocato, I. Perego, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

In ultimo luogo la ricorrente afferma che la Convenuta avrebbe determinato erroneamente l'importo dell'ammenda.

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione impugnata.
- Annullare o ridurre l'ammenda comminata dalla decisione impugnata.
- Condannare la convenuta alle spese di giudizio.

(¹) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 Trattato (GU L, del 04.01.2003, pag. 1).

Motivi e principali argomenti

Feralpi Holding solleva i seguenti motivi di ricorso:

- Violazione del principio di collegialità, nella misura in cui la Commissione non ha sottoposto al Collegio dei Commissari un testo della decisione impugnata comprensivo di tutti i necessari elementi di fatto e di diritto.
- Erronea individuazione della base giuridica. Si ritiene a questo riguardo che la Commissione non poteva fondare la decisione impugnata in cui si accerta una violazione dell'art. 65 CECA sul Regolamento 1/2003 (¹), una volta venuto meno il Trattato CECA.
- Violazione dei diritti della difesa. Si fa valere su questo punto che la Commissione non ha inviato a Feralpi Holding una comunicazione degli addebiti e non l'ha messa in condizione di esercitare i propri diritti della difesa. La Commissione ha inoltre impartito a Feralpi Holding termini incongrui e ha ostacolato il diritto di accesso ad essa spettante.
- Violazione dei criteri di imputazione dell'infrazione. Secondo la ricorrente, Commissione ha erroneamente imputato l'infrazione a Feralpi Holding, senza tener conto delle modifiche della sua struttura societaria nel frattempo intervenute.
- Si sostiene altresì che nel non considerare il rapporto di sostituibilità esistente tra il tondo per cemento armato ed altri manufatti dell'industria siderurgica, quali travi e reti, la Commissione ha erroneamente definito il mercato rilevante ed ha immotivamente negato la dimensione comunitaria del mercato geografico rilevante.
- Si fa valere anche che la Commissione ha qualificato i comportamenti analizzati nella decisione come un'infrazione unica, complessa e continuata alle regole comunitarie di concorrenza, attribuendo a Feralpi Holding la partecipazione a tale violazione, violando così l'art. 65 CECA e procedendo a una erronea valutazione dei fatti.

Ricorso proposto il 18 febbraio 2010 — Xeda International e Pace International/Commissione.

(Causa T-71/10)

(2010/C 100/92)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Xeda International (Saint Andiol, Francia) e Pace International LLC (Seattle, Stati Uniti d'America) (rappresentanti: avv. C. Mereu e K. Van Maldegem)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

- Dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;
- Annullare la decisione impugnata;
- Condannare la Commissione alle spese;
- Assumere tutti i provvedimenti che corrispondono ad equità.

Motivi e principali argomenti

Con il loro ricorso le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 30 novembre 2009, 2009/859/CE, concernente la non iscrizione della difenilamina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2009) 9262] (GU 2009 L 314, pag. 79).

Le ricorrenti affermano che, in ragione della decisione impugnata, la prima ricorrente non sarà più autorizzata a vendere difenilammina o prodotti a base di difenilammina nell'Unione europea e che essa perderà le autorizzazioni per i propri prodotti negli Stati membri il 30 marzo 2010.

Le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata è illegittima in quanto si basa su una valutazione della difenilammina che è scientificamente e giuridicamente erronea. Secondo le ricorrenti, la decisione impugnata viola il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il diritto derivato dell'Unione.

In sintesi, le ricorrenti ritengono che la decisione impugnata vieti l'uso della difenilammina nei prodotti fitofarmaceutici sulla base di tre elementi scientifici, citati al suo quinto «considerando», a ciascuno dei quali le ricorrenti hanno risposto in maniera appropriata e comunque nessuno di essi rappresenta un elemento di preoccupazione tale da giustificare la mancata iscrizione.

Inoltre, le ricorrenti dichiarano che la Commissione ha violato i loro diritti della difesa, avendo loro impedito di utilizzare la possibilità di ritirare il loro fascicolo e di presentarne uno nuovo per beneficiare di un periodo transitorio più lungo, come è avvenuto per altre sostanze rientranti nel medesimo ambito normativo.

Impugnazione proposta il 17 febbraio 2010 da Apostolov avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 15 dicembre 2009, nella causa F-8/09, Apostolov/Commissione

(Causa T-73/10 P)

(2010/C 100/93)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Svetoslav Apostolov (Saarwellingen, Germania) (rappresentante: avv. D. Schneider-Addae-Mensah)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

— Annullare l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 15 dicembre 2009, nella causa F-8/09;

— annullare la decisione della Commissione europea contenuta nella lettera del 23 ottobre 2008;

— ingiungere alla Commissione europea e ai suoi servizi specializzati, in particolare l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), di considerare corrette le risposte date dal ricorrente alle questioni 9, 30 e 32 del test di competenza che ha avuto luogo il 14 dicembre 2007;

— in subordine, consentire al ricorrente di sostenere di nuovo il test di competenza;

— in subordine ai capi delle conclusioni secondo, terzo e quarto suesposti, rinviare la presente causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea; e

— condannare la Commissione europea alle spese del presente procedimento e di quello dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea 15 dicembre 2009, causa F-8/09, Apostolov/Commissione, con la quale quest'ultimo ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dal ricorrente diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione 21 ottobre 2008, con la quale l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha respinto il suo reclamo avverso la decisione 25 aprile 2008, con cui egli veniva informato che il punteggio da lui ottenuto nei test di selezione relativi all'invito a manifestare interesse EPSO/CAST27/4/07 non era sufficiente per permettere la sua iscrizione nella banca dati dei candidati selezionati.

A sostegno dell'impugnazione il ricorrente deduce, principalmente, che vi è stata confusione riguardo al termine di presentazione del suo ricorso e che, pertanto, si sarebbe verificato un errore scusabile che renderebbe ammissibile il ricorso da lui proposto il 9 luglio 2009 dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea.

Il ricorrente sostiene altresì che l'EPSO ha commesso un errore manifesto di valutazione di determinate risposte fornite dal ricorrente nell'ambito dei test di selezione svolti in relazione all'invito a manifestare interesse EPSO/CAST27/4/07. Il ricorrente afferma inoltre che l'EPSO ha scelto una procedura del tutto inadeguata per testare i candidati al fine di assicurare un corretto procedimento di selezione.

**Ricorso proposto il 16 febbraio 2010 — Flaco Geräte/
UAMI — Delgado Sánchez (FLACO)**

(Causa T-74/10)

(2010/C 100/94)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Flaco Geräte GmbH (Gütersloh, Germania) (rappresentante: avv. M. Wirtz,)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Jesús Delgado Sánchez (Socuellamos, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

— annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 23 novembre 2009, procedimento R 86/2009-2; e

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «FLACO», per prodotti delle classi 7, 8, 9 e 11

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Registrazione in Spagna del marchio «FLACO» per prodotti della classe 7

Decisione della divisione di opposizione: rigetto parziale della domanda di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso erroneamente ha tenuto conto di una traduzione sbagliata dei prodotti contrassegnati dal marchio citato nel procedimento di opposizione; violazione dell'art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso non ha tenuto conto dell'eccezione del non uso sollevata dal ricorrente.

**Ricorso proposto il 24 febbraio 2010 — Tempus Vade/
UAMI — Palacios Serrano (AIR FORCE)**

(Causa T-81/10)

(2010/C 100/95)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Tempus Vade, S.L. (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. A. Gómez López)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Palacios Serrano (Alcobendas, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare la non conformità al regolamento CE n. 207/2009, sul marchio comunitario, della decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 7 gennaio 2010, procedimento R 944/2006-1, con cui viene annullata la decisione della divisione di opposizione dell'UAMI 28 maggio 2008, emessa nel procedimento di opposizione n. B 1009607 e, conseguentemente, viene registrato il marchio comunitario n. 5 016 704 AIR FORCE, per la classe 14.

— Dichiarare che occorre negare la registrazione del marchio comunitario n. 5 016 704 AIR FORCE, per la classe 14, in conseguenza dell'applicazione del divieto di cui all'art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, del regolamento sul marchio comunitario.

— Condannare il convenuto ed eventualmente la controinteressata alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Juan Palacios Serrano.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «AIR FORCE» (domanda di registrazione n. 5 016 704), per prodotti appartenenti alla classe 14

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la società ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Marchio comunitario denominativo «TIME FORCE» (domanda di registrazione n. 395 657), per prodotti appartenenti alle classi 14, 18 e 25; e altri quattro marchi figurativi comunitari contenenti l'elemento denominativo «TIME FORCE»: domanda di registrazione n. 398 776, per prodotti appartenenti alle classi 14, 18 e 25; domanda di registrazione n. 3 112 133, per prodotti appartenenti alle classi 3, 8, 9, 14, 18, 25, 34, 35 e 37, e domande di registrazione nn. 1 998 375 e 2 533 667, per prodotti appartenenti alla classe 14

Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell'opposizione nella sua interezza

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione impugnata e rigetto dell'opposizione

Motivi dedotti: Applicazione incorretta dell'art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario

Conclusioni della ricorrente

In via principale:

- annullare in toto la decisione qualora dall'indagine istruttoria emerga che ai fini della sua adozione da parte del Collegio dei Commissari a quest'ultimo non è stato sottoposto il complesso degli elementi di fatto e di diritto posti alla base della decisione;
- annullare in ogni caso l'art. 1 della decisione nella parte in cui dichiara che la ricorrente ha partecipato ad un accordo continuato e/o pratiche concertate riguardanti il tondo per cemento armato in barre o in rotoli, avente per oggetto o per effetto la fissazione dei prezzi e la limitazione e/o il controllo della produzione o delle vendite nel mercato comune;
- annullare conseguentemente l'art. 2 della decisione della Commissione nella parte in cui infligge alla ricorrente un'ammenda di 26,9 milioni di Euro.

In via subordinata:

- ridurre l'ammontare dell'ammenda di 26,9 milioni di Euro prevista a carico della ricorrente dall'art. 2 della decisione, procedendo alla sua rideterminazione.

E, in ogni caso,

- condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente giudizio.

Ricorso presentato il 19 febbraio 2010 — Riva Fire/Commissione

(Causa T-83/10)

(2010/C 100/96)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Riva Fire SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: M. Merola, avvocato, M. Pappalardo, avvocato, T. Ubaldi, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Motivi e principali argomenti

La ricorrente mira all'annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee C(2009) 7492 def. del 30 settembre 2009 relativa a una violazione dell'articolo 65 del Trattato CECA (COMP/37.956 — Tondo per cemento armato, riadozione), così come integrata e modificata dalla decisione della Commissione europea C(2009) 9912 def. dell'8 dicembre 2009. A sostegno del suo ricorso la società invoca otto motivi d'impugnazione.

Con il primo motivo la ricorrente deduce l'incompetenza della Commissione a constatare una violazione dell'art. 65, co. 1, CECA in relazione a fattispecie rientranti nel campo di applicazione di tale norma anche dopo la scadenza del Trattato CECA e a sanzionarla sulla base degli artt. 7, co. 1, e 23, co. 2, del Reg. 1/2003⁽¹⁾ benché tali norme si riferiscano solo a violazioni degli artt. 81 e 82 CE (ora art. 101 e art. 102 TFUE).

Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che la decisione controversa viola l'art. 10, co. 3 e 5, del Reg. (CEE) n. 17/62⁽²⁾ e l'art. 14, co. 1 e 3, del Reg. (CE) n. 1/2003 poiché dalla decisione non risulta se la Commissione abbia proceduto alla regolare consultazione del comitato consultivo così come prescritto dai suddetti articoli e se detto comitato abbia acquisito tutte le necessarie informazioni ai fini di una piena valutazione del merito dell'infrazione contestata alle imprese destinatarie della decisione.

Con il terzo motivo la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l'art. 36, co. 1, CECA poiché, rifiutandosi di far conoscere i criteri che avrebbe utilizzato per la determinazione delle ammende da infliggere, ha limitato la facoltà dei destinatari degli addebiti di presentare osservazioni.

Con il quarto motivo la ricorrente deduce che la decisione controversa viola gli artt. 10 e 11 del Reg. (CE) N. 773/2004 della Commissione⁽³⁾, come interamente modificato dalla Commissione, e i diritti di difesa delle imprese interessate perché, a seguito dell'annullamento della decisione originaria della Commissione da parte del Tribunale, la Commissione ha proceduto alla riadozione della decisione impugnata senza inviare alle imprese un'ulteriore comunicazione degli addebiti.

Con il quinto motivo la ricorrente contesta una carenza e contraddittorietà della motivazione della decisione nelle parti in cui, da un lato, si delimita al territorio della Repubblica italiana il mercato geografico di riferimento e, dall'altro, si sostiene l'idoneità della presunta intesa ad incidere sugli scambi comunitari ai fini dell'applicazione del principio della *lex mitior*.

Con il sesto motivo la ricorrente deduce che l'analisi della Commissione, come esposta nella decisione, è viziata per ciò che riguarda alcune erronee valutazioni dei fatti, tradottesi in errata applicazione dell'art. 65 CECA in relazione a diversi aspetti dell'infrazione contestata, tra cui in particolare le parti dell'intesa riguardanti la fissazione del prezzo base del tondo, la fissazione dei prezzi degli extra di dimensione, nonché la limitazione o controllo della produzione e/o delle vendite.

Con il settimo motivo la ricorrente sostiene che la decisione controversa è errata ed insufficientemente motivata (anche per un difetto d'istruttoria) sul punto dell'imputazione alla ricorrente dell'infrazione nel suo complesso.

Con l'ottavo motivo la ricorrente deduce una violazione dell'art. 23, co. 2, del Reg. (CE) n. 1/2003, della Comunicazione

della Commissione sulla clemenza del 1996 e degli Orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende del 1998.

(¹) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 Trattato (GU L, del 04.01.2003, pag. 1).

(²) CEE Consiglio: Regolamento n. 17: Primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU L 13, pag. 204)

(³) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del Trattato CE (GU L 123, pag. 18)

Ricorso presentato il 18 febbraio 2010 — Alfa Acciai/ Commissione

(Causa T-85/10)

(2010/C 100/97)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Alfa Acciai SpA (Brescia, Italia) (rappresentanti: D. Fosselard, avvocato, S. Amoroso, avvocato, L. Vitolo, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

l'annullamento della decisione della Commissione C(2009)7492 def. del 30 settembre 2009, COMP/37.956 Tondo per cemento armato, riadozione («Decisione»), come integrata e completata dalla decisione della Commissione C(2009)9912 def. dell'8 dicembre 2009 («Integrazione»), relativamente alla parte in cui accerta un'infrazione all'art. 65 del Trattato CECA da parte di Alfa Acciai S.p.A. e irroga a quest'ultima una sanzione di 7,175 milioni di euro;

In alternativa:

— l'annullamento dell'art. 2 della Decisione che infligge la sanzione alla Ricorrente;

Subordinatamente:

— riduzione dell'ammontare della sanzione;

— attribuzione delle spese a carico della convenuta.

Motivi e principali argomenti

I motivi e argomenti principali sono simili a quelli invocati nella causa T-70/10, Feralpi Holding Spa/Commissione e T-83/10, Riva Fire Spa/Commissione.

In particolare, la ricorrente fa valere:

L'incompetenza della Commissione a sanzionare la violazione dell'art. 65 del Trattato CECA a seguito della scadenza di detto Trattato ed in ogni caso ad utilizzare come base giuridica gli artt. 7, par. 1 e 23, par. 2 del Regolamento CE 1/2003 ⁽¹⁾.

La violazione dei diritti di difesa della Ricorrente nel corso del procedimento amministrativo previo nella misura in cui la Commissione non ha inviato una nuova comunicazione degli addebiti ma si è limitata a comunicare tramite lettera l'intenzione di voler riadottare la Decisione. Gli Stati Membri non sono stati interrogati né tanto meno hanno partecipato ad un'udienza finale e la Ricorrente è stata posta nell'impossibilità, di fatto, di comunicare la propria posizione alla luce della riadozione della Decisione.

La violazione dell'articolo 65, paragrafo 1, del Trattato CECA nella misura in cui i fatti descritti nella Decisione non configurano un'intesa unica e continuata.

La violazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003, nonché la violazione dei principi di eguaglianza e proporzionalità nella valutazione della condotta della Ricorrente e nella fissazione dell'ammontare dell'ammenda.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 Trattato (GU L 1, del 04.01.2003, pag. 1).

Ricorso proposto il 23 febbraio 2010 — Chestnut Medical Technologies/UAMI (PIPELINE)

(Causa T-87/10)

(2010/C 100/98)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Chestnut Medical Technologies, Inc. (Menlo Park, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti R. Kunz-Hallstein e H. Kunz-Hallstein)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 10 dicembre 2009, caso R 968/2009-2; e

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «PIPELINE» per prodotti della classe 10

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio n. 207/2009 in quanto la commissione di ricorso ha errato nel valutare che il marchio comunitario richiesto abbia carattere descrittivo; violazione dell'art. 75 del regolamento del Consiglio n. 207/2009 in quanto la commissione di ricorso, non rispondendo ad alcuni argomenti dedotti dalla ricorrente, ha violato l'obbligo di motivazione della decisione.

Ricorso proposto il 24 febbraio 2010 — Ungheria/Commissione

(Causa T-89/10)

(2010/C 100/99)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Repubblica di Ungheria (rappresentanti: J. Fazekas, M.Z. Fehér, K. Szíjjártó, agenti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare l'art. 1, nn. 3 e 4, e gli allegati I, punto 3.3, e II, della decisione della Commissione 14 dicembre 2009, [C(2009)10151], relativa a un grande progetto denominato «troncone dell'autostrada M43 tra Szeged e Makó», che costituisce parte integrante del programma operativo «Trasporti» cofinanziato con aiuti strutturali dell'Unione dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo di coesione, a titolo dell'obiettivo «Convergenza», nei limiti in cui tali disposizioni escludono dalle spese ammissibili i pagamenti dell'IVA;
- condannare la Commissione al pagamento alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna parzialmente la decisione della Commissione 14 dicembre 2009, relativa a un grande progetto denominato «troncone dell'autostrada M43 tra Szeged e Makó», che costituisce parte integrante del programma operativo «Trasporti» cofinanziato con aiuti strutturali dell'Unione dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo di coesione, a titolo dell'obiettivo «Convergenza». In tale decisione la Commissione ha autorizzato al pagamento di un contributo al grande progetto di cui trattasi a carico del Fondo di coesione. Inoltre, nella sezione «Spese non ammissibili» di cui all'allegato I della decisione impugnata, la Commissione ha respinto la domanda presentata dall'amministrazione ungherese di includere, nell'ambito del menzionato progetto, i pagamenti dell'IVA.

Nella motivazione del ricorso la ricorrente sostiene che la Commissione ha adottato la decisione impugnata in violazione di disposizioni del diritto dell'Unione, in particolare l'art. 56, n. 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006 ⁽¹⁾ e l'art. 3 del regolamento (CE) n. 1084/2006 ⁽²⁾.

La ricorrente asserisce che, ai sensi dell'art. 3, lett. e), del regolamento n. 1084/2006, l'imposta sul valore aggiunto recuperabile non è ammissibile per un contributo del Fondo di coesione. Secondo la ricorrente da tale disposizione può indiscutibilmente desumersi l'ammissibilità l'imposta sul valore aggiunto non recuperabile. Pertanto, in considerazione del fatto che, nel contesto della normativa dell'Unione o nazionale in materia di IVA, il beneficiario del grande progetto cui fa riferimento la decisione impugnata non è un soggetto passivo, cosicché non può chiedere il rimborso dell'imposta assolta a monte di cui è stato gravato, la ricorrente sostiene che, nella medesima decisione,

la Commissione non avrebbe dovuto escludere dagli aiuti le spese derivanti da detta imposta.

Inoltre, la ricorrente censura il fatto che, considerato che nemmeno la Commissione ha ritenuto ammissibili quelle spese che il regolamento n. 1084/2006 non ha incluso nelle spese ammissibili, mentre la corrispondente normativa nazionale le qualifica espressamente come tali, la Commissione con la decisione impugnata ha privato gli Stati membri delle competenze attribuite loro in forza dell'art. 56, n. 4, del regolamento n. 1083/2006.

La ricorrente deduce altresì che il criterio della Commissione, secondo il quale l'IVA a carico del beneficiario dell'aiuto è «recuperabile» mediante l'IVA calcolata sul corrispettivo percepito da chi gestisce l'infrastruttura costruita dal beneficiario, costituisce un'interpretazione molto ampia della nozione di «imposta sul valore aggiunto recuperabile» di cui all'art. 3, lett. e), del regolamento n. 1084/2006, non suffragata dal tenore di tale disposizione e, inoltre, in contrasto con la normativa dell'Unione in materia di IVA.

Infine, la ricorrente sostiene che né il regolamento n. 1083/2006 né il regolamento n. 1084/2006 consentono un'interpretazione secondo la quale la Commissione, nel valutare le spese ammissibili, inclusa l'IVA ammissibile, potrebbe fondare la sua decisione sul fatto che gli Stati membri avrebbero potuto optare per un'altra soluzione giuridica rispetto allo sviluppo del progetto e alla gestione dell'infrastruttura. La ricorrente ritiene che organizzare la gestione delle infrastrutture nazionali e dei servizi pubblici connessi a queste ultime rientra sostanzialmente tra le competenze degli Stati membri. Pertanto, la Repubblica di Ungheria deduce altresì che, purché siano soddisfatti i requisiti sanciti dal diritto dell'Unione, la Commissione è tenuta ad accettare la scelta effettuata dallo Stato membro, sebbene comporti conseguenze originate dalla qualità (o dalla mancanza di detta qualità) di soggetto passivo dell'IVA del beneficiario ai fini della qualificazione a titolo di spese ammissibili.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 11 luglio 2006, n. 1083, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210, pag. 25).

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 11 luglio 2006, n. 1084, che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94 (GU L 210, pag. 79).

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ricorso proposto il 15 gennaio 2010 — AB/Commissione

(Causa F-3/10)

(2010/C 100/100)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: AB (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: S. Pappas)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della Delegazione della Commissione in Laos 4 febbraio 2009, con la quale si rende noto al ricorrente che il suo contratto di agente contrattuale non è rinnovato, nonché la decisione dell'Autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di risposta al suo reclamo.

Conclusioni del ricorrente

— Annullare le decisioni impugnate e disporre la reintegrazione in servizio del ricorrente presso la Direzione Generale RELEX o nel Servizio europeo per l'azione esterna, che sarà istituito il 1° aprile 2010;

— condannare la convenuta alle spese.

Ricorso proposto il 19 gennaio 2010 — Garcia Lledo e a./UAMI

(Causa F-7/10)

(2010/C 100/101)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Inès Garcia Lledo (Alicante, Spagna) e altri (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, H.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento delle decisioni del presidente dell'UAMI di porre fine all'impiego dei ricorrenti come agenti temporanei in quanto questi ultimi non hanno vinto un concorso generale.

Conclusioni dei ricorrenti

— Annullare le decisioni del presidente dell'UAMI 12 marzo 2009 di porre fine all'impiego dei ricorrenti come agenti temporanei;

— condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.

Ricorso proposto il 25 gennaio 2010 — Gheysens/Consiglio

(Causa F-8/10)

(2010/C 100/102)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Johan Gheysens (Mechelen, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione del Consiglio di non prorogare il contratto del ricorrente e, di conseguenza, di porre fine alla sua relazione di lavoro con il Consiglio.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione di non prorogare oltre il 30 settembre 2009 il contratto del ricorrente e il rifiuto di adottare ogni provvedimento atto a regolarizzare la situazione amministrativa del ricorrente, il quale esercita, da 16 anni, mansioni permanenti dell'istituzione;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Ricorso proposto il 29 gennaio 2010 — Hecq/Commissione

(Causa F-10/10)

(2010/C 100/103)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgio) (rappresentante: L. Vogel, avocat)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della Commissione con cui essa nega il rimborso al 100 % di diverse spese mediche.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione implicita che l'APN avrebbe presuntivamente adottato in data 7 aprile 2009, con la quale si respinge la domanda del ricorrente del 7 dicembre 2008, volta ad ottenere il rimborso integrale, ai sensi dell'art. 73 dello Statuto, di tre prestazioni mediche, cioè la consultazione di uno psichiatra, in data 6 ottobre 2008, l'acquisto di medicine prescritte dallo stesso in data 21 ottobre 2008, nonché la consultazione di un medico il 1° dicembre 2008;
 - per quanto necessario, l'annullamento della decisione adottata dall'APN il 20 ottobre 2009, con la quale è stato respinto il reclamo del ricorrente proposto il 25 giugno 2009, avverso la citata decisione implicita del 7 aprile 2009;
 - condannare la Commissione alle spese.
-

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2010/C 100/91	Causa T-70/10: Ricorso presentato il 19 febbraio 2010 — Feralpi/Commissione	61
2010/C 100/92	Causa T-71/10: Ricorso proposto il 18 febbraio 2010 — Xeda International e Pace International/Commissione.	62
2010/C 100/93	Causa T-73/10 P: Impugnazione proposta il 17 febbraio 2010 da Apostolov avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 15 dicembre 2009, nella causa F-8/09, Apostolov/Commissione	63
2010/C 100/94	Causa T-74/10: Ricorso proposto il 16 febbraio 2010 — Flaco Geräte/UAMI — Delgado Sánchez (FLACO)	64
2010/C 100/95	Causa T-81/10: Ricorso proposto il 24 febbraio 2010 — Tempus Vade/UAMI — Palacios Serrano (AIR FORCE)	64
2010/C 100/96	Causa T-83/10: Ricorso presentato il 19 febbraio 2010 — Riva Fire/Commissione	65
2010/C 100/97	Causa T-85/10: Ricorso presentato il 18 febbraio 2010 — Alfa Acciai/Commissione	66
2010/C 100/98	Causa T-87/10: Ricorso proposto il 23 febbraio 2010 — Chestnut Medical Technologies/UAMI (PIPE-LINE)	67
2010/C 100/99	Causa T-89/10: Ricorso proposto il 24 febbraio 2010 — Ungheria/Commissione	67

Tribunale della funzione pubblica

2010/C 100/100	Causa F-3/10: Ricorso proposto il 15 gennaio 2010 — AB/Commissione	69
2010/C 100/101	Causa F-7/10: Ricorso proposto il 19 gennaio 2010 — Garcia Lledo e a./UAMI	69
2010/C 100/102	Causa F-8/10: Ricorso proposto il 25 gennaio 2010 — Gheysens/Consiglio	69
2010/C 100/103	Causa F-10/10: Ricorso proposto il 29 gennaio 2010 — Hecq/Commissione	70



PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT